

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 431<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 13 MAGGIO 1966

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 23097

#### **CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . . 23097

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . . 23097  
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 23097

#### **Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:**

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1654), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori:

PRESIDENTE . . . . . 23135  
AJROLDI . . . . . 23136  
ALESSI, *relatore* . . . . . 23101 e *passim*  
ANGELINI Armando . . . . . 23109  
BONACINA . . . . . 23110, 23111  
FANELLI . . . . . 23138  
GENCO . . . . . 23128  
GIANQUINTO . . . . . 23098, 23135, 23136  
GULLO . . . . . 23121, 23122  
MAGLIANO Giuseppe . . . . . 23121

MARIS . . . . . Pag. 23107, 23134  
MONNI . . . . . 23098, 23099  
MURDACA . . . . . 23102 e *passim*  
NENCIONI . . . . . 23112 e *passim*  
PAFUNDI . . . . . 23099  
PICCHIOTTI . . . . . 23103, 23105, 23128  
POËT . . . . . 23142  
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . . . 23098  
e *passim*  
RENDINA . . . . . 23134  
RODA . . . . . 23110 e *passim*  
TERRACINI . . . . . 23139  
TOMASSINI . . . . . 23100 e *passim*  
TRABUCCHI . . . . . 23120  
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 23111 e *passim*

#### **INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 23144  
Annunzio di risposte scritte . . . . . 23144  
  
Per la riposta:  
PRESIDENTE . . . . . 23144  
FIORE . . . . . 23144

**ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni** . . . . . 23151



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**N E N N I G I U L I A N A**, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto congedo il senatore Lucchi per giorni 19.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1668), previo parere della 1ª Commissione.

### Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la rela-

zione concernente la gestione finanziaria del Commissariato per la Gioventù Italiana per gli esercizi 1962, 1963 e 1964 (*Doc. 29*).

### Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica » (1550-B).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**  
« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1654), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto », d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 5, mentre è stata accantonata la lettera b) dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Alessi all'articolo 3.

Si dia lettura dell'articolo 6.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria:*

Art. 6.

(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a 18 mesi, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione alla data dell'applicazione dell'amnistia o delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma precedente.

P R E S I D E N T E . I senatori Rendina, Terracini, Morvidi, Maris, Gramegna, Gianquinto e Gullo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 6.

Il senatore Gianquinto ha facoltà di svolgerlo.

G I A N Q U I N T O . Dopo il dibattito avvenuto ieri in quest'Aula, mi pare che il nostro emendamento non abbia bisogno di essere illustrato.

Si è discusso a lungo sulle ragioni che consigliano la soppressione di ogni esclusione oggettiva, sia per l'applicazione della amnistia, sia per l'applicazione dell'indulto. Quindi non posso fare altro che riportarmi a ciò che è stato detto in sede di discussione generale e nel corso dell'illustrazione di emendamenti analoghi a quello che è in questo momento in discussione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I . La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 6, proposto dal senatore Rendina e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Il senatore Gullo, in via subordinata, ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 6 con il seguente: « L'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

M O N N I . La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

T O M A S S I N I . Ma è previsto dal codice penale!

M O N N I . Non è questione di codice penale, qui stiamo creando delle limitazioni.

G I A N Q U I N T O . Allora facciamo una norma che è contraria al codice penale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Siamo contrari all'emendamento in quanto tende a sostituire l'articolo nel suo insieme, quindi la vostra osservazione non c'entra.

T O M A S S I N I . Se è così, allora va bene.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 presentato in via subordinata dal senatore Gullo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Dovremmo ora esaminare un emendamento sostitutivo dell'articolo 6, proposto dai senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti. Tuttavia, per l'economia della discussione, è opportuno discutere prima l'emendamento che segue, proposto dal senatore Alessi. Si dia lettura di tale emendamento.

N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:

*Al primo comma, dopo le parole: « alla data di entrata in vigore del decreto », inserire le altre: « siano stati sottoposti a misure di prevenzione a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575 »*

*e sostituire la restante parte del comma con il seguente capoverso:*

« L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione e delle condanne coperte da precedente amnistia impropria e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta la attenuante per motivi di particolare valore morale e sociale ».

P R E S I D E N T E . Esaminiamo per ora la prima parte dell'emendamento, cioè quella aggiuntiva al primo comma.

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso.

M O N N I . L'aggiunta prevista tende a far rientrare nell'esclusione coloro che siano colpiti da provvedimenti previsti dalla legge sulla mafia, cosa che la Commissione ha ritenuto indispensabile. Il parere della Commissione, pertanto, è favorevole.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Ringrazio il senatore Alessi di questa iniziativa che ha preceduto

una mia determinazione. Con questo emendamento si potenzia l'efficienza della lotta contro la mafia.

Però, siccome questa azione si svolge sotto il simbolo e sotto il crisma della giuridicità, propongo che l'emendamento venga modificato nel senso di limitare l'esclusione dall'amnistia e dall'indulto ai provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria, cioè sorveglianza speciale e soggiorno obbligato; invece la diffida è misura di competenza del questore e quindi non deve essere causa di esclusione dato che la nostra azione si imposta sull'osservanza delle garanzie giurisdizionali.

Propongo pertanto che l'emendamento Alessi venga modificato in questo senso: « siano stati sottoposti a misure definitive previste dagli articoli 3, 5 e 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè dagli articoli 2 e 3 della legge 31 maggio 1965, numero 575 ».

Prego gli onorevoli senatori di approvare questo emendamento che varrà a potenziare l'azione della Commissione antimafia e la volontà politica del Parlamento di combattere il triste fenomeno che condiziona lo sviluppo economico, sociale e politico della Sicilia.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Proprio per soddisfare le esigenze segnalate dal senatore Pafundi propongo questo testo: « Siano stati sottoposti a misure di prevenzione esclusa la diffida a norma della legge... », e così non c'è bisogno di rifare tutto l'articolo.

P A F U N D I . Io proporrei di aggiungere, dopo le parole: « a misure » l'altra: « definitive ».

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione propone che l'emendamento del senatore Alessi sia così modificato:

« siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, numero

1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia.*  
Sono d'accordo.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Alessi e modificato dal senatore Monni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Avverto che sarà presa ora in esame la lettera *b*) dell'emendamento del senatore Alessi sostitutiva del secondo e del terzo comma dell'articolo 3, accantonata nella seduta precedente e così formulata: « *b*) nei confronti di coloro che abbiano riportato uno o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione e delle condanne coperte da precedente amnistia impropria e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta la attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale ».

I senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti avevano presentato il seguente emendamento:

*« Sostituire l'articolo con il seguente:*

*” L'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, per delitto non colposo, a pene detentive non superiori nel complesso a 4 anni.*

Non si tiene conto, nell'esame dei precedenti penali, delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il decorso dei termini

della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione; nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale o l'attenuante per aver agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui ai nn. 1 e 3 dell'articolo 62 del Codice penale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto della esclusione prevista dal primo comma del presente articolo ”».

I presentatori hanno però ritirato tale emendamento e hanno presentato in sua vece i seguenti emendamenti valevoli sia per la lettera *b*) dell'emendamento del senatore Alessi all'articolo 3 sia per l'emendamento dello stesso senatore Alessi all'articolo 6, alle parole: « 2 anni di reclusione », sostituire le altre: « 4 anni di reclusione »; sostituire le parole: « per le quali sia intervenuta la riabilitazione », con le altre: « per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione »; dopo le parole: « da precedente amnistia impropria » aggiungere le altre: « nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale »; aggiungere in fine le seguenti parole: « o l'attenuante per avere agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui ai nn. 1 e 3 dell'articolo 62 del codice penale ».

Il senatore Tomassini ha facoltà di svolgere l'emendamento tendente a sostituire alle parole: « 2 anni di reclusione », le altre: « 4 anni di reclusione ».

**T O M A S S I N I**. Le ragioni del nostro emendamento sono le seguenti. Se noi prevediamo le condizioni soggettive limitatamente a delle pene detentive che nel loro complesso non superano i due anni, veniamo a restringere maggiormente, sotto il profilo soggettivo, la categoria di coloro che possono beneficiare dei provvedimenti di

indulto e di amnistia. Come dicevamo ieri, non giova a nulla concedere il condono in tre anni o in quattro anni quando poi per i precedenti penali si restringe di gran lunga la possibilità per molti di beneficiare del condono medesimo.

Pertanto io ritengo e sostengo che si debba emendare quanto ha proposto il senatore Alessi nel senso che i precedenti penali debbano superare almeno i quattro anni, e non i due anni. Subordinatamente — visto che c'è un altro emendamento che prevede i tre anni — si potrebbe appunto arrivare a tre anni. Ma comunque due anni costituiscono un limite troppo ristretto e preclusivo per molti a beneficiare del condono.

P I C C H I O T T I . Del resto cosa vuol dire « oltre due anni »? Bisogna comunque formularlo meglio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

A L E S S I , *relatore*. Considerando la lettera *b*) dell'articolo 3 in relazione all'emendamento all'articolo 6, ne deriva questo sistema: per quanto riguarda l'amnistia vi è una preclusione soggettiva per coloro che abbiano riportato precedenti condanne penali per oltre due anni. Però si aggiunge che non si tien conto delle condanne coperte da precedente amnistia impropria. Sono d'accordo che non si debba neppure tener conto delle condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, se sono decorsi cinque anni dalla condanna passata in giudicato, perchè, in tal caso, opera la causa estintiva (era una mia omissione).

Rilevo che, invece, in sede di condono questi precedenti debbano aver rilievo solo ai fini della riduzione del condono stesso nella misura di anni 1, come è statuito dall'articolo 3.

Data la coerenza del sistema, io ritengo che, accettato l'emendamento presentato dal senatore Tomassini per la parte che mi pare assai fondata, non si possa insistere sugli altri emendamenti, dato che i precedenti pe-

nali non sono ostativi per il condono ma solo per l'amnistia.

T O M A S S I N I . Il problema è se le condanne precedenti debbano essere a due o quattro anni.

A L E S S I , *relatore*. Mi pare che abbia concluso per i due anni.

M U R D A C A . A questo punto si inserisce un mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Ne parleremo dopo.

P I C C H I O T T I . Bisognerebbe che il relatore chiarisse bene questo punto.

A L E S S I , *relatore*. Ho chiarito che il riferimento a condanne per oltre due anni non deve sembrare eccessivamente restrittivo, perchè non si tiene conto nè delle condanne estinte da amnistia impropria, nè delle condanne per reati che sono estinti per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena. Non tenendo conto di queste condanne, i due anni sono un congruo periodo per altro non preclusivi dell'applicazione del condono, se mai autorizzano la concessione del condono ridotto, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo con il relatore, una volta chiarito ciò che sembrava stesse per confondersi; chiarito cioè che stiamo parlando della lettera *b*) dell'articolo 3 e per quella lettera vale l'emendamento presentato dal senatore Alessi, restando poi la questione collegata dell'articolo 6 al quale ha fatto cenno.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla votazione dell'emendamento del senatore Alessi per parti separate. Metto ai voti la prima parte:

« *b*) nei confronti di coloro che abbiano riportato una o più condanne, sia pure con

la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Avverto che l'emendamento dei senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti all'emendamento del senatore Alessi tendente a sostituire, nella lettera b), le parole: « oltre 2 anni di reclusione », con le altre: « oltre 4 anni di reclusione » è precluso.

Dobbiamo ora esaminare la seconda parte dell'emendamento del senatore Alessi:

« Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione e delle condanne coperte da precedente amnistia impropria e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta la attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale ».

A questa seconda parte dell'emendamento del senatore Alessi va riferito il seguente emendamento presentato dal senatore Murdaca:

*Sostituire l'ultima parte del primo comma dell'articolo 6, fino al punto, con il comma seguente:*

« Non si tiene conto, nella valutazione dei precedenti penali:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione alla data dell'applicazione dell'amnistia, o siansi maturati i termini di cui all'articolo 179, primo e secondo comma, del Codice penale;

b) delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale ».

Il senatore Murdaca ha comunicato che tale emendamento va così modificato per poter essere inserito nell'emendamento del senatore Alessi:

*Aggiungere all'emendamento del senatore Alessi le seguenti parole:* « o siansi ma-

turati i termini di cui all'articolo 179, primo e secondo comma, del Codice penale ».

Il senatore Murdaca ha facoltà di svolgerlo.

M U R D A C A . Prima di sentire il parere della Commissione vorrei appunto svolgere il mio emendamento che potrò poi ritirare se le ragioni che esporrà il relatore mi convinceranno.

Il mio emendamento, signor Presidente, mi è stato suggerito dalla pratica professionale. Nell'esercizio professionale, infatti, certe volte ci siamo trovati di fronte a determinati inconvenienti: chi è stato più svelto, più intelligente, più solerte a chiedere e a ottenere la riabilitazione ha avuto il diritto all'amnistia e al condono. Eventualmente chi, invece, a corto di mezzi o per ignoranza o per altri motivi, non abbia provveduto a chiedere la riabilitazione e ad ottenerla non ha potuto godere nè dell'amnistia nè del condono: sicchè, talvolta, una negligenza, una piccola trascuratezza, ha portato delle conseguenze enormi sulla vita di questi individui.

Quali potrebbero essere le obiezioni che farà il relatore? Possono essere le seguenti: che per ottenere la riabilitazione sono previste delle altre condizioni e degli altri requisiti. Ma quali possono essere queste condizioni e questi requisiti al di là, per esempio, di quelli del trascorso dei termini? Una sola, ed è quella prevista dal primo capoverso dell'articolo 179. Il relatore mi insegna che per ottenere la riabilitazione occorre il decorso dei termini di 5 anni per chi non è recidivo, il decorso dei termini di 10 anni per chi è recidivo. Quali sono le altre condizioni? Il pagamento delle obbligazioni civili che talvolta non vengono pagate se l'interessato dimostra di non essere in grado di pagarle.

C'è soltanto una condizione che potrebbe essere di ostacolo all'accoglimento del mio emendamento, ed è questa: « la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero... ». Ora,



se noi abbiamo, proprio nell'emendamento dell'onorevole Alessi, accolto il principio che per tutti indiscriminatamente, anche se avessero dei precedenti pessimi, si concede il condono di un anno, non vedo perchè quando un interessato non abbia chiesto la riabilitazione in tempo debba perdere il beneficio dell'altro anno dell'amnistia soltanto per questo motivo. Infatti, coloro che si trovano in questa particolare situazione di avere subito la misura di sicurezza o di dover scontare all'atto una misura di sicurezza, non godono di questi benefici per gli altri principi che noi abbiamo accolto nel disegno di legge.

Pertanto, onorevole Presidente, vorrei invitare il relatore a meditare un momento su questa mia proposta, la quale non sposta, direi, di niente gli elementi essenziali che noi abbiamo approvato ieri e anche questa mattina. Vorrei perciò raccomandare all'attenzione del relatore e della Commissione questo emendamento che sul terreno pratico mi sembra possa essere accolto.

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Proprio in virtù di queste argomentazioni noi abbiamo fatto un emendamento di questo genere. Ad ogni modo accogliamo con lieto animo quello che ha detto il proponente in questo momento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A L E S S I , *relatore*. La Commissione è nettamente contraria, per ragioni giuridiche indiscutibili. Debbo precisare che quando abbiamo detto che non si tiene conto dell'amnistia impropria, che non si tiene conto delle condanne sospese condizionalmente dopo che sia decorso il tempo entro cui dovevano essere eseguite, si allude a cause estintive del reato.

Certo, l'amnistia impropria coglie l'imputato già condannato, solo perchè egli non ha avuto, diciamo così, la fortuna o l'audacia di prolungare l'*excursus* istruttorio e dibattimentale sino all'emanazione del provvedimento di amnistia, di cui, invece, usufruiscono in senso proprio coloro i quali sono riusciti a tener vivo il processo prima della condanna definitiva.

Per ragioni di equità, a questi fini non si potevano non allineare tutte le cause estintive del reato con le altre che riguardano le assoluzioni. Io non ho voluto emendare la lettera b) dell'articolo 3 nella parte che concerne la riabilitazione per non sembrare eccessivamente severo; ma debbo dichiarare che l'aver introdotto il principio secondo cui le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione non dovrebbero essere tenute in conto ai fini dell'applicazione del condono, cioè ai fini del rilievo dei precedenti penali, significa aver introdotto un principio antiggiuridico, perchè la riabilitazione costituisce causa estintiva della pena e non del reato.

La riabilitazione non si verifica per semplice decorso del tempo, ma per atto giudiziario che valuta la condotta, e cioè dichiara se il condannato è meritevole o non meritevole del provvedimento di riabilitazione. È un provvedimento di merito. I termini considerati costituiscono la condizione per sperimentare l'istanza di riabilitazione. Ma non è che il decorso del termine produca il diritto alla riabilitazione: questo diritto è « costituito » dal provvedimento del giudice, previa le informazioni dell'autorità amministrativa, della polizia, e la considerazione di tutto il complesso della attività familiare e sociale del soggetto. Pertanto se il semplice decorso del tempo non realizza le condizioni della riabilitazione, si deve essere nettamente contrari a questo emendamento che sovvertirebbe i principi generali del diritto.

T O M A S S I N I . E per le riabilitazioni di diritto secondo il vecchio codice?

A L E S S I , *relatore*. La riabilitazione di diritto non è nel codice vigente.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Murdaca, mantiene il suo emendamento?

**M U R D A C A .** Signor Presidente, io ritiro il mio emendamento, pur ribadendo che sono solo i termini nell'esercizio e nella pratica quelli che contano per ottenere la riabilitazione, perchè le altre sono condizioni così evanescenti, direi, così generiche, che il magistrato talvolta neppure le esamina.

Ma lasciamo andare questa discussione che ci porterebbe molto lontano: vorrei sapere se il relatore è d'accordo con l'emendamento proposto dal collega Tomassini, cioè con l'aggiunta delle parole: « ottenga la riabilitazione », perchè nel precedente decreto si stabiliva che godessero della amnistia e del condono coloro che erano già riabilitati. In questa formulazione del collega Tomassini si consente di ottenere la riabilitazione dopo la pronuncia del decreto di amnistia. Accetta questa formulazione il relatore?

**P R E S I D E N T E .** La proposta del senatore Tomassini tende a sostituire, nella seconda parte della lettera *b*) dell'emendamento del senatore Alessi, le parole: « per le quali sia intervenuta la riabilitazione », con le altre: « per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

**A L E S S I , relatore.** La Commissione lo accetta.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tomassini, di cui ho dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato proposto di aggiungere, alla fine dell'emendamento del senatore Alessi, le seguenti parole: « o l'attenuante per avere agito per suggestione di una folla in tumulto di cui ai nn. 1 e 3 dell'articolo 62 del Codice penale ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

**A L E S S I , relatore.** Siamo contrari a tutti gli emendamenti che vogliano eliminare il riferimento alle precedenti condanne anche se sono state coperte da condoni.

La condanna è condanna. Io prego i colleghi senatori di rinunciare a questo emendamento, perchè quello che ho presentato io ha già una tale latitudine che estenderla ulteriormente vuol dire violare la transenna fra la normalità e la anormalità giuridica.

**T O M A S S I N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**T O M A S S I N I .** Lei ha preso in considerazione le condanne penali per le quali è stata concessa l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale. Quindi ha già stabilito un principio, cioè che non tutte le condanne sono eguali, ma che vi sono condanne e condanne.

Una condanna riportata con quell'attenuante è già diversa da una condanna riportata senza quell'attenuante. Ora l'attenuante per la suggestione di folla in tumulto, già modifica nella sua essenza la stessa sentenza di condanna. Non vedo la ragione per cui si accetta il principio di prendere in considerazione una condanna con l'attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale e non si accetta il principio di prendere in considerazione anche le condanne cui sia stata riconosciuta l'attenuante per avere agito per suggestione di folla in tumulto. Ciò che, dal punto di vista della pericolosità sociale, dal punto di vista dell'antropologia criminale, ci fa apparire colui che è incorso nella violazione di una norma penale, non come un comune delinquente, ma come colui che ha delinquito per particolari circostanze psicologiche.

**F R A N Z A .** È un delinquente con lode!

**T O M A S S I N I .** È un delinquente occasionale, come lo è colui che agisce per

particolari motivi di valore morale e sociale

Pertanto insisto nell'emendamento.

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Ricordo, e non ho bisogno di ricordarlo al senatore Alessi che è un grande giurista, che l'articolo 62, al numero 3, parla dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto.

Ora, non si capisce perchè questa norma sia nel codice penale e non debba essere in un decreto di indulto e amnistia.

F R A N Z A . Con questa amnistia si sta facendo un nuovo codice penale.

P R E S I D E N T E . Senatore Alessi, riconferma il suo parere contrario?

A L E S S I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Devo confessare che, una volta che sia stato ammesso come eccezione l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, possa essere considerato anche il punto tre dell'articolo 62. Mi pare che ciò sia nella logica giuridica (ed io parlo con molto distacco): se entra l'una eccezione, può entrare anche l'altra.

Per queste considerazioni, mi rimetto al Senato.

A L E S S I , *relatore*. Faccio rilevare che il reato per cui può essere concessa una attenuante di quel genere può essere perfino l'omicidio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Tomassini e di altri senatori tendente ad aggiungere, in fine alla lettera b) dell'emendamento propo-

sto dal senatore Alessi, le seguenti parole: « o l'attenuante per aver agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui ai nn. 1 e 3 dell'articolo 52 del Codice penale ».

**Non è approvato.**

Metto ai voti la seconda parte della lettera b) dell'emendamento proposto dal senatore Alessi all'articolo 3, con gli emendamenti proposti dai senatori Tomassini ed altri e accolti dal relatore, parte che risulta così formulata: « Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, nè delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo modificato di cui do lettura:

### Art. 3.

#### (Indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive ed a 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

b) nei confronti di coloro i quali abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente

te per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;

c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 371, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530, 575, 576, 577, 628, 629, 630, 640 del Codice penale, nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Torniamo quindi all'articolo 6.

ALESSI, *relatore*. Le modifiche già approvate per l'articolo 3 debbono essere, ovviamente, per coerenza, riportate nell'articolo 6.

PRESIDENTE. Do allora lettura della nuova formulazione dell'emendamento del senatore Alessi tendente a sostituire la restante parte del primo comma dell'articolo 6 con il seguente capoverso:

« L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei prece-

deni penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Avverto che devono intendersi preclusi per effetto di questa votazione i seguenti emendamenti:

*In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « 18 mesi » con le altre: « 3 anni ».*

MARIS, TERRACINI, MORVIDI, GRAMEGNA, GIANQUINTO, GULLO;

*Al primo comma, sostituire le parole: « 18 mesi », con le altre: « 2 anni ».*

NENCIONI, PACE, PINNA;

*Sostituire l'ultima parte del primo comma, dalle parole: « non tenendosi conto... » fino al punto, con il comma seguente:*

« Non si tiene conto, nella valutazione dei precedenti penali:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione alla data dell'applicazione dell'amnistia, o siansi maturati i termini di cui all'articolo 179, primo e secondo comma, del Codice penale;

b) delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale ».

MURDACA;

*Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « nè dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per*

il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale ».

BERLINGIERI, CAROLI, MURDACA,  
INDELLI, JANNUZZI, MOLINARI;

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Agli effetti dei precedenti non si tiene conto delle condanne amnistiate ».*

MARIS, TERRACINI, MORVIDI, GRAME-  
GNA, GIANQUINTO, GULLO.

Comunico che i senatori Nencioni, Pace e Pinna, hanno ritirato l'emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, il seguente periodo:

« Non si tiene ugualmente conto delle condanne per reati militari ».

Da parte dei senatori Petrone, Maris, Kuntze, Carucci, Rendina e Gianquinto è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

*In via subordinata, al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non si tiene altresì conto delle condanne per reati militari dichiarate estinte per amnistia o condonate ai sensi del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4 e del decreto presidenziale 1° marzo 1947, n. 92 ».*

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è stato già illustrato. Senatore Maris, lo mantiene?

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima parte l'emendamento è superato, però non mi pare che sia superato per la seconda parte. Noi chiediamo, cioè, che non siano computati nei precedenti, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, quei reati che riguardano soprattutto gli

sbandati militari dopo l'8 settembre 1943, per i quali la pena fu condonata.

Questo è il senso dell'emendamento, che pertanto noi manteniamo limitatamente alla parte che concerne le pene condonate.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno, senatore Maris, che lei mi desse una formulazione esatta.

M A R I S . La formulazione dovrebbe essere la seguente: « Non si tiene altresì conto delle condanne per reati militari condonati ai sensi del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, e del decreto presidenziale 1° marzo 1947, n. 92 ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A L E S S I , relatore. Per ragioni di principio le pene condonate costituiscono precedente penale. Che il condono sia di carattere militare o civile, non implica una discriminazione di carattere giuridico; è un precedente che sussiste. Senza dire poi che tener conto del condono soltanto per i reati militari è offendere il dovere del cittadino verso l'Esercito, presidio della Patria. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla data di questi condoni. Non ci si riferisce a generici atti di clemenza nei confronti di militari che abbiano violato i loro doveri, ci si riferisce ad atti che non furono neppure di clemenza, ma di doverosa giustizia nei confronti di quei militari che dopo l'8 settembre 1943 si trovarono nella obiettiva impossibilità di adempiere ad un qualsivoglia dovere militare, a meno che non fosse un atteggiamento e un comportamento di libera ed au-

tonoma scelta, in quanto erano venute meno tutte le strutture militari, erano venuti meno gli ordini, era venuto meno l'ordine, era venuta meno la gerarchia, era venuta meno proprio la condizione nella quale un militare può adempiere, con l'osservanza dell'obbligo di ubbidienza, ai suoi doveri. Ecco perchè quei condoni hanno un particolarissimo contenuto e richiamarsi ai principi di carattere generale in casi siffatti è un comportarsi in maniera astratta che veramente vuole ignorare tutto quello che è stato il nostro passato, tutto quello che è accaduto nel 1943.

**G I A N Q U I N T O .** Condanne inflitte per decreto.

**A L E S S I , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**A L E S S I , relatore.** Rispondo al senatore Maris che il decreto luogotenenziale del 1946, cioè in regime di Costituente, già discriminò questi reati comprendendoli per la massima parte nell'amnistia e concedendo per gli altri solo il condono. Quindi questo giudizio venne dato dalla legge e dal magistrato. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Vi era la Costituente, vi era il Governo tripartito, cioè c'era l'onorevole Togliatti al Ministero di grazia e giustizia. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Debbo dire che fu giusto concedere un trattamento speciale, che giunse per molti reati all'amnistia, per quei reati che furono commessi in quel momento. Quindi se fosse stata necessaria questa norma, come per errore avevo creduto io di fronte alla prima presentazione dell'emendamento di cui si discute, per includere nell'amnistia i reati esclusi di quel tempo, sarei stato favorevole. Senonchè è stato riconosciuto che

questa situazione è già compresa nella norma generale per cui le condanne amnistrate non si contano. Quindi rimangono quelle condonate; le quali se sono state condonate invece di amnistiare i corrispondenti reati, vuol dire che questi reati avevano un particolare valore, una particolare entità, per cui, nello spirito di chi voleva applicare un atto di clemenza, furono ritenute meritevoli soltanto di condono e non di amnistia.

Per queste ragioni, mentre aderisco, come ripeto, allo spirito che ha suggerito l'emendamento nel suo insieme e che mi avrebbe portato ad approvare la sua prima parte se fosse stato necessario, per il resto concordo col parere espresso dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Petrone, Maris ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso nel testo modificato di cui do lettura:

#### Art. 6.

(*Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabili-

tazione, nè delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 7.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

**Art. 7.**

*(Condizione per la concessione dei benefici per i reati finanziari)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo definitivamente accertato, paghi il diritto o il tributo stesso con i relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire questo articolo con sei articoli. Si dia lettura del primo di tali articoli.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

**Art. 7.**

*(Amnistia per reati in materia tributaria)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel mas-

simo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantomila previsti, relativamente ai tabacchi dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

ANGELINI ARMANDO. La Commissione accetta il testo del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Senza entrare nell'argomento, che del resto mi pare sia pacifico e che comunque dovrebbe essere trattato dai colleghi dei Dicasteri finanziari, vorrei ricordare che fu fatta giustamente una riserva a proposito dell'articolo 1, perchè con questa nuova formulazione l'articolo 7 richiede che nell'articolo 1

il trattamento dei reati finanziari sia rinviato all'articolo 7 e seguenti.

P R E S I D E N T E . Sì, facendo salvo quanto disposto all'articolo 1.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei osservare che forse questo non basta perchè l'articolo 1 concede una amnistia che si riferisce a tutti i reati e quindi anche a quelli finanziari, se non c'è una specificazione. L'articolo 7 del disegno di legge originario non stabiliva la concessione dell'amnistia ai reati finanziari, ma stabiliva le condizioni perchè la amnistia già concessa con l'articolo 1 si estendesse ai reati finanziari. Con questo nuovo testo invece noi concediamo l'amnistia, quindi aggiungiamo una amnistia parziale a quella che già esiste nell'articolo 1. Ritengo perciò che debba essere modificato l'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe allora dire all'articolo 1: « Il Presidente della Repubblica, salvo quanto disposto all'articolo 7, è delegato... ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Benissimo.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 7 proposto dal Governo i senatori Bonacina, Macaggi, Poët, Gatto, Bonafini e Bernardi hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

*All'articolo 7, proposto dal Governo, che precede, al n. 4 dopo le parole: « con la pena della multa o dell'ammenda », inserire le altre: « — salvo il caso di omessa o tardiva dichiarazione recidiva e recidiva reiterata — ».*

P R E S I D E N T E . A questo emendamento i senatori Roda ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere le parole: « anche nel caso di dichiarazione incompleta ».

Il senatore Bonacina ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

B O N A C I N A . Rinuncio all'illustrazione del mio emendamento se il Governo dichiara di accoglierlo; dirò solo che esso ha un giusto carattere restrittivo escludendo dall'amnistia gli evasori professionali. Al nostro emendamento è da apportare una variante formale: togliere le parole « e recidiva reiterata », perchè l'esclusione dalla amnistia dei recidivi si estende anche ai recidivi reiterati.

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

R O D A . Il nostro emendamento aggiunge semplicemente a quello del senatore Bonacina il caso di dichiarazione incompleta. Nel nostro sistema tributario dichiarazione incompleta significa anche questo: colui che vuole frodare il fisco per un cespite di entrata rilevante fa presentare a sua moglie una denuncia per i suoi redditi di puro lavoro. In altri termini, dato che la denuncia nel nostro sistema tributario è unica e comprende tutti i tipi di reddito, da quello mobiliare a quello immobiliare a quello di puro lavoro, l'evasore fiscale fa presentare alla propria consorte una dichiarazione per un reddito di puro lavoro, ad esempio di pochi milioni, e poi non denuncia ad esempio un altro cespite, magari ingentissimo, derivante dai titoli azionari. Ebbene, nel momento in cui si dovesse scoprire questa evasione, il soggetto ricade nelle pene disposte per la dichiarazione incompleta e non per l'omissione per la quale si applica una soprattassa pari a un terzo dell'imposta evasa. Questo nostro emendamento vuole introdurre un ulteriore motivo di onestà e di chiarezza nella denuncia Vanoni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

A L E S S I , *relatore*. In questa materia ci rimettiamo al pensiero del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.



V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Senato sa che il Ministero delle finanze era contrario alla concessione di amnistia in materia di reati finanziari; ma ovviamente, accogliendo anche le istanze manifestate e dalla Commissione e dalla universalità, in definitiva, di questo ramo del Parlamento, il Governo ha doverosamente collaborato ed ha presentato questi emendamenti, ispirandoli evidentemente — ciò che si intravede dalla lettura stessa dei sette emendamenti — a una misura di severità. Sotto questo profilo, dovendo pronunciare il mio parere sullo emendamento del senatore Bonacina, debbo dire che viene incontro all'esigenza di restrizione. Per la verità nel sistema delle sanzioni previste per la omessa o la tardiva dichiarazione spicca per particolare evidenza, nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, il caso della recidiva e della recidiva reiterata, onde il richiamo dell'emendamento iniziale testè modificato con suggerimento orale da parte dell'onorevole proponente. Ora, per questa ipotesi, che è la terza dell'articolo 243, il Governo si dichiara favorevole alla restrizione, mentre invece onorevole Roda, non mi pare di poter esprimere parere favorevole nell'ipotesi di dichiarazione incompleta.

L'ipotesi di omessa o tardiva dichiarazione recidiva o recidiva reiterata è un'ipotesi già difficile. Infatti, quando uno ha presentato una volta una dichiarazione è ben difficile che non la presenti una seconda o una terza volta, perchè è cascato — come si dice volgarmente — nell'ingranaggio fi-

scale. L'ipotesi della incompleta dichiarazione, invece, è abbastanza frequente. Richiamo l'attenzione del Senato sul fatto che essa non ha rilevanza soltanto per i reddituari di un miliardo, come diceva l'onorevole Roda, ma ha rilevanza per tutti coloro che presentano la dichiarazione; ed è fatto normalissimo che l'accertatore fiscale chiami il contribuente e gli faccia notare che ha dimenticato nella nuova denuncia il reddito di un particolare cespite, vuoi di fabbricato vuoi di azioni eccetera, e lo inviti a correggerla. Io ho in mente episodi chiari. Per esempio, il caso di una certa cooperativa che distribuì mille azioni fra quasi mille soci; ognuno di questi, non sapendo di dover denunciare il possesso di una azione che rende 25 lire, si vede comminata, per incompleta dichiarazione, la sanzione prevista. Ora, il fatto di poter dimenticare nella enunciazione dei cespiti qualche cosa di vecchio o qualche cosa di nuovo, qualche cosa che non si sottolinea in modo particolare o qualche cosa che fa capo a uno dei familiari i cui cespiti devono essere tenuti presenti da colui che rende la dichiarazione, è talmente diffuso che, per la verità, non estendere l'atto di clemenza a questi casi mi pare eccessivo.

Quindi, concludendo, il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento Bonacina, sia pure con l'abolizione della locuzione « recidiva reiterata », ma esprime parere contrario a un allargamento dello stesso emendamento nel senso indicato dal senatore Roda per le ragioni dette.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E. I senatori Roda e Bonacina insistono nei loro emendamenti?

B O N A C I N A. Vorrei parlare prima del senatore Roda, poichè forse il collega potrebbe adeguarsi all'interrogativo che io rivolgo al Governo ed eventualmente alla sua risposta affermativa. La domanda è se il Governo sarebbe contrario ad escludere dal-

l'amnistia il reato della dichiarazione incompleta, quando il reddito accertato nei confronti della dichiarazione incompleta superasse una certa aliquota.

Ecco perchè, se noi estendessimo alla dichiarazione incompleta il parametro del terzo comma dell'articolo 243 (cioè le 600 mila lire d'imposta dovuta) allora mi pare che stabiliremmo una norma equitativa nei

confronti anche dell'incompletezza della dichiarazione, il che potrebbe comportare la soluzione del problema accennato dal collega Roda.

R O D A . Sono d'accordo col collega Bonacina.

B O N A C I N A . Se il Governo è d'accordo, potremmo concordare la formulazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il sistema dell'articolo 1 è piuttosto complicato, perchè l'articolo 1, che fa riferimento all'omessa o tardiva dichiarazione, instaura le diverse pene a seconda che si tratti di dichiarazioni di imposte dovute o di redditi definiti, e quindi sono varie ipotesi che si collegano l'una con l'altra; e si arriva fino al punto di poterle limitare l'una con l'altra. Quindi, se noi dovessimo accettare il suggerimento del senatore Bonacina, di escludere, in definitiva, dalla amnistia, una dichiarazione che risulti incompleta fino al limite di un certo *plafond*, bisognerebbe innanzitutto mettersi d'accordo se si tratti di un *plafond* relativo ai redditi definitivamente accertati, ai redditi dichiarati o alla loro differenza; o se si tratti di un *plafond* che abbia riguardo alle imposte dovute, singolarmente prese o prese nel loro ammontare complessivo. Richiamo quindi l'attenzione dell'Assemblea sulla complessità di questi fatti e, per quanto mi riguarda, anche in relazione ai precedenti in materia di amnistia, pregherei il Senato di voler accogliere il testo del Governo, con l'emendamento proposto dal senatore Bonacina, nei limiti che ho accettato.

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, mantiene l'emendamento?

R O D A . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Roda, tendente ad aggiungere all'emendamento presentato dai senatori Bonacina, Macaggi ed altri le parole: « o di dichiarazione incompleta ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Bonacina, Macaggi ed altri, tendente ad aggiungere al n. 4 dell'articolo 7 proposto dal Governo, dopo le parole: « con la pena della multa o dell'ammenda » le altre: « salvo il caso di omessa o tardiva dichiarazione recidiva ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte del senatore Nencioni è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

*All'articolo 7, proposto dal Governo, che precede, al n. 4 dopo le parole: « ordinarie o straordinarie », inserire le altre: « sui tributi locali riscossi a mezzo ruolo ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, desidererei brevissimamente illustrare tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura di tutti gli altri emendamenti presentati dal senatore Nencioni all'articolo 7.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

*All'articolo 7, proposto dal Governo, che precede, al n. 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « sui tributi locali non riscossi a mezzo ruolo ».*

*All'articolo 7, proposto dal Governo, che precede, aggiungere il seguente comma:*

« L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale ».

*All'articolo 7-bis, proposto dal Governo, che precede, al primo comma, dopo il n. 3 aggiungere il seguente:*

« 4) nella misura non superiore alla metà per le multe e le ammende sole o congiunte a pena detentiva per i reati previsti dalle leggi sulle imposte dirette ordinarie e straordinarie, sulle tasse e imposte indirette, sugli affari e sui tributi locali ».

*Nella rubrica dell'articolo 7-quater proposto dal Governo, che precede, dopo la parola: « amnistia », inserire le altre: « e di indulto ».*

*All'articolo 7-quater proposto dal Governo, che precede, al primo comma, dopo la parola: « amnistia », inserire le altre: « e l'indulto », e sostituire le parole: « sia subordinata », con le altre: « siano subordinate ».*

*Nella rubrica dell'articolo 7-quinquies, proposto dal Governo, che precede, dopo la parola: « amnistia », inserire le altre: « e di indulto ».*

*All'articolo 7-quinquies, proposto dal Governo, che precede, al primo comma, dopo le parole: « l'amnistia », inserire le altre: « e l'indulto », e sostituire le parole: « sia subordinata », con le altre: « siano subordinate ».*

*All'articolo 7-quinquies, proposto dal Governo, che precede, al primo comma, n. 1, aggiungere, in fine, le parole: « o le eventuali ottemperanze sostitutive ».*

**PRESIDENTE.** Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**NENCIONI.** Questi emendamenti sono ispirati ad un equilibrio nell'amnistia per i reati in materia tributaria prevista dagli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. Il Governo, a quanto mi risulta da

contatti diretti che ho preso, sarebbe d'accordo per accogliere l'emendamento all'articolo 7 proposto dal Governo stesso, che prevede l'aggiunta del seguente comma: « L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale »; e per accogliere l'altro emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 7-quinquies proposto dal Governo, in fine al primo comma, le parole: « o le eventuali ottemperanze sostitutive ».

Ora, di fronte a questa situazione, illustre Presidente, io avrei potuto anche insistere sugli altri emendamenti perchè miravano a raggiungere un trattamento di equilibrio per quanto concerne anche le disposizioni e le leggi in materia di tributi locali riscossi a mezzo ruolo e di tributi locali riscossi non a mezzo ruolo; ma, da contatti che ho avuto, so che il Governo è nettamente contrario.

Pertanto manterrei i due emendamenti per i quali il Governo dà il suo consenso e rinuncerei a tutti gli altri.

Vorrei solo fare una raccomandazione, per la perfezione meramente tecnica di questa serie di articoli che riflettono l'amnistia e l'indulto per i reati in materia tributaria, per quanto concerne il termine di 120 giorni per il pagamento del tributo e dei diritti, ormai consueto in tutti i provvedimenti di amnistia, per addivenire all'applicazione del provvedimento di clemenza.

Io vorrei far presente al sottosegretario Valsecchi che è giusto chiedere l'adempimento; però ci si trova sempre di fronte ad una situazione abnorme quando il contribuente, di fronte al termine e nel termine ha presentato deduzioni, per esempio, all'intendente di finanza e l'intendente di finanza, come è consueto, non provvede sollecitamente a respingere o ad accogliere la domanda di cui alle deduzioni.

L'intendente di finanza risponde negativamente magari dopo sei mesi, e allora il beneficio dell'amnistia o dell'indulto non è più applicabile. Questa è una cosa abnorme perchè il contribuente ha diritto, presentando le deduzioni, di non vedere frustrato un suo diritto in prospettiva alternativa.

Dovrebbe esserci un correttivo che io suggerisco al Governo, se ritiene di proporlo: l'interruzione del termine di 120 giorni quando siano state proposte delle deduzioni dirette ad accertare un diritto del contribuente, perchè altrimenti si priva il contribuente di una qualsiasi difesa.

Questo è quanto io propongo al Governo per essere più aderente alla tutela dei diritti del contribuente in questa materia. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 7 proposto dal Governo è stato inoltre presentato un emendamento da parte dei senatori Roda e Pellegrino. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:

*All'articolo 7, proposto dal Governo, al n. 4, sostituire le parole: « sulla nominatività obbligatoria... » fino alla fine, con le altre: « con l'esclusione dall'amnistia dei reati, punibili con la multa o l'ammenda previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento

R O D A . Il nostro proposito è questo. Con grande franchezza dobbiamo dare atto al Governo della contenutezza apportata in questo settore, per quanto cioè riguarda il fenomeno ingente dell'evasione tributaria nel nostro Paese, con la modificazione dell'articolo 7.

E il Governo che presenta tale emendamento e sono io il primo a compiacermi ed a riconoscere la validità del nuovo testo.

Dove dissento è sul quanto capoverso dell'articolo 7 con il quale si estende l'amnistia, oltre che ai reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda, anche ai reati che riguardano il campo della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e della ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

Noi intendiamo sopprimere semplicemente l'ultima frase del numero 4, vale a dire intendiamo escludere dall'amnistia tributaria tutti quei reati che hanno per campo di azione la nominatività obbligatoria dei titoli.

Questo per un motivo molto semplice. Siamo per la prima volta di fronte all'applicazione di una legge che tenta in qualche maniera di apportare un contributo positivo all'accertamento dei redditi personali nel nostro Paese, e soprattutto alla progressività dell'imposta. Non dimentichiamo mai che la stella polare di uno Stato civile si chiama, nel suo diritto positivo tributario, accertamento di tutti i redditi di natura personale, senza esclusione alcuna, e ciò per l'applicazione di un'imposta globale non più proporzionale ma progressiva.

La legislazione anglosassone è tutta orientata su questo principio. Vorrei leggervi semplicemente quello che è il testo unico della legge degli Stati Uniti di America, licenziato il 16 agosto 1954. *L'International revenue code* dice: « Chiunque in America scientemente tenti in qualsiasi modo di evadere o di frodare imposizioni cui sia soggetto in virtù di legge, è condannato fino a 5 anni e ad una pena pari a 10 mila dollari », che sarebbero 6 milioni.

Noi, con le nostre sanzioni penali, nella più macroscopica delle evasioni, arriviamo a un massimo di sei mesi. Qui ci troviamo, onorevoli colleghi, di fronte a una legge nuova, la cedolare, che tenta, con il reperimento di vasti cespiti mobiliari, di dare un contenuto positivo al principio della progressività di questo nostro feudale sistema tributario, ancora impostato sulla proporzionalità.

Ebbene, è un tentativo di cui il Parlamento italiano deve andare orgoglioso. Non dobbiamo proprio noi, sul nascere dell'applicazione di questo nuovo tributo, strozzare in fasce tale tentativo con il condono, proprio nella sua prima applicazione, delle sanzioni previste dalla cedolare.

Non dimentichiamo che la legge sulla cedolare d'acconto, vale a dire su uno dei redditi meno sudati, da qualunque parte si voglia vedere la questione, che esistano nel nostro Paese, è del 29 dicembre 1962, ma è entrata in pratica attuazione nel 1963. Io

non esito a dichiarare che nessun evasore, di quei pochi presi in castagna, ha ancora concordato su quanto ha evaso per ciò che riguarda la cedolare. Ed il *carnet* dei ricorsi lo dimostra.

In altri termini, se noi strozziamo sul nascere questa nostra legge, se diamo il colpo di spugna anche agli evasori della cedolare, ai primi evasori della cedolare, renderemo un cattivo servizio alle finanze del nostro Paese, ma soprattutto alla morale fiscale del nostro Paese.

Perchè è proprio sul sorgere di una legge che bisogna essere inflessibili con i trasgressori, proprio quando una legge trova la sua applicazione per la prima volta bisogna essere inesorabili. E qui noi dobbiamo essere inflessibili, certamente, contro gli evasori di un reddito che, ripeto, è il meno sudato di tutti i redditi che compongono il coacervo della dichiarazione Vanoni.

Voglio anche ricordare agli onorevoli colleghi un monito dell'ex Ministro delle finanze, l'onorevole Tremelloni, un monito che egli espresse qui in Senato. Egli ci ammoniva: badate che siamo di fronte a un contenzioso di un milione di evasori nel nostro Paese, e questo contenzioso ha a disposizione soltanto 960 lire per colpire con quella giusta e doverosa inesorabilità l'evasore italiano; poichè 960 milioni e non un soldo di più noi abbiamo stanziato in bilancio in tutto per colpire un milione di evasori italiani!

Vogliamo dare ancora anche il certificato di benemerenzia a questi evasori? Datelo voi io no! (*Consensi*).

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

**A L E S S I , relatore.** La Commissione in questa materia si rimette sempre al Governo.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo; può dare il suo parere anche sugli emendamenti presentato dal senatore Nencioni.

**V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze.** Mi pare di aver capito che il senatore Nencioni non insiste sugli emendamenti che riguardano i tributi locali.

**N E N C I O N I .** Perchè so che il Governo è contrario; solo per questa ragione.

**V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze.** Infatti, dopo avermi richiesto per la via breve, il senatore Nencioni ha saputo che il Governo è contrario. Non insistendo sugli emendamenti, devo ritenere che egli li ritiri e quindi credo di essere esentato dal rispondere.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Nencioni, tendente ad aggiungere all'articolo 7 proposto dal Governo il seguente comma: « L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrono altre sanzioni non aventi natura penale », il Governo l'accetta.

Per la verità, tale emendamento si può considerare anche superfluo; comunque è una precisazione che non guasta. Voi sapete che in tema di sanzioni di carattere civile, la legge tributaria annovera le pene pecuniarie e le soprattasse; pene pecuniarie che non hanno rilevanza penale, anche se nel linguaggio fiscale si usa la locuzione « pena pecuniaria ». E in genere le pene pecuniarie e le soprattasse costituiscono le misure più finanziariamente incisive verso il trasgressore della legge d'imposta.

Comunque sia, questo emendamento chiarifica la portata dell'articolo ed il Governo l'accetta.

Circa invece le osservazioni fatte dal senatore Roda, è chiaro che mentre andiamo a concedere l'amnistia per i reati punibili con la pena della multa e dell'ammenda prevista dalla legge sulle imposte dirette ordinarie e straordinarie, dal novero delle imposte dirette non ci sentiamo di fare una esclusione per quanto riguarda le infrazioni alle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto eccetera, proprio perchè, in definitiva, si tratta di imposte ricadenti nel novero delle imposte dirette. Ma perchè il Senato abbia co-

gnizione di che cosa effettivamente si tratti quando si parla di infrazioni alla legge sulla nominatività dei titoli, farò questa brevissima comunicazione: si tratta dell'ammenda da 50 a 500 mila lire, prevista per l'impedimento dell'ispezione di libri e documenti di cui alla legge del 1956; di irregolare tenuta di libri e documenti di cui all'articolo 17 della legge del 1956, punibile con ammenda da 50 a 500 mila lire; di mancata comunicazione allo schedario generale di titoli azionari, pena l'ammenda da 20 a 100 mila lire; di omissione di annotazioni sui libri dei soci, colpita da ammenda da 100 a 500 mila lire; di rifiuto di esibizione dei libri e documenti previsti dalla legge del 1956, punita con l'ammenda da 50 a 500 mila lire. Questi sono i reati che si intendono eventualmente beneficiare con l'amnistia. Come vedete, per l'estensione pecuniaria che essi comportano si tratta di poca cosa; ma per una ragione di logica nella concessione dell'amnistia il Governo ritiene di invitare il Senato ad approvare l'articolo così come è stato presentato.

In conclusione, l'unico emendamento che in questa sede, dopo quanto è stato detto precedentemente, il Governo può accettare è l'emendamento aggiuntivo Nencioni che recita: « l'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa e dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale ».

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, insiste nel suo emendamento?

R O D A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Roda e Pellegrino, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Dei due emendamenti presentati all'articolo 7 proposto dal Governo, il senatore Nencioni ha ritirato quello riguardante i tributi locali, mentre mantiene l'altro accolto dal Governo. Metto pertanto ai voti

tale emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 7 proposto dal Governo il seguente comma:

« L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato di cui do lettura:

#### Art. 7.

*(Amnistia per reati in materia tributaria)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantomila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda — salvo il caso di omessa o tardiva dichiarazione recidiva — previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti

dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 7-bis presentato dal Governo.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

*Art. 7-bis.*

*(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)*

Fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantomila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei ter-

mini indicati nell'articolo 7-ter della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

PRESIDENTE. Su questo articolo 7-bis il senatore Nencioni ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

*All'articolo 7-bis, proposto dal Governo, che precede, al primo comma, dopo il n. 3 aggiungere il seguente:*

«4) nella misura non superiore alla metà per le multe e le ammende sole o congiunte a pena detentiva per i reati previsti dalle leggi sulle imposte dirette ordinarie e straordinarie, sulle tasse e imposte indirette, sugli affari e sui tributi locali».

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste nel suo emendamento?

NENCIONI. Ho già detto che rinunzio a tutti gli emendamenti ad eccezione dei due concordati con il Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 7-bis proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7-ter presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

*Art. 7-ter.*

*(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e

3) e nell'articolo 7-bis siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

**PRESIDENTE.** Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 7-ter proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7-quater presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

**NENNI GIULIANA, Segretaria:**

*Art. 7-quater.*

*(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denuncia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.

**PRESIDENTE.** I due emendamenti presentati dal senatore Nencioni su questo articolo sono stati ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 7-quater proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7-quinquies presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

**NENNI GIULIANA, Segretaria:**

*Art. 7-quinquies.*

*(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli in-



dicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 7-ter.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo 7-*quinqüies* il senatore Nencioni ha presentato tre emendamenti. Due di questi emendamenti, di cui è già stata data lettura, sono stati ritirati.

**V A L S E C C H I ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accetta il terzo emendamento aggiuntivo al primo comma, n. 1) delle parole: « od alle eventuali ottemperanze sostitutive ».

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Nencioni tendente ad aggiungere all'articolo 7-*quinqüies*, proposto dal Governo, al primo comma, n. 1 in fine, le parole: « od alle eventuali ottemperanze sostitutive ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Il senatore Nencioni aveva proposto di sopprimere nell'articolo 7-*quinqüies* il riferimento ai 120 giorni. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**V A L S E C C H I ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo si dichiara contrario perchè è chiaro che un provvedimento di clemenza in questa materia si deve concludere nel più rapido tempo possibile. Se incominciamo ad introdurre dei periodi interruttivi la conclusione della vertenza fiscale la rimandiamo *sine die*.

**N E N C I O N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che quella che avevo richiesto sia una misura di giustizia. Io avevo chiesto al Governo di essere favorevole a questo emendamento che è veramente uno strumento di giustizia e tende all'interruzione del termine di 120 giorni entro cui deve essere pagato il tributo perchè

possa scaturire il diritto all'applicazione del provvedimento di clemenza in caso di opposizione o ricorso. Il Governo dovrebbe avere certezza delle controversie che sono nate dal fatto che non si è tenuto mai conto del diritto del contribuente di presentare le deduzioni quando ritiene di avere un diritto da far valere. Non si può non tener conto del fatto che il contribuente dovrebbe pagare i diritti e sottoporsi a delle soluzioni onerose quando in ipotesi il diritto potrebbe non sussistere; tutto questo è veramente abnorme. Si potrebbe studiare il rimedio del deposito dei diritti, si potrebbe adottare il metodo normale, previsto dal nostro codice di procedura, della sospensione di questo termine in caso di controversia in corso. Altrimenti vengono violati i più elementari diritti del cittadino. Io faccio nuovamente un appello al Governo in questo senso; sarebbe un correttivo per la tutela dei diritti e dello Stato e del contribuente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 7-*quinqüies* proposto dal Governo nel testo modificato di cui do lettura:

*Art. 7-*quinqüies*.*

*(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 7-ter.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 7-*sexies* presentato dal Governo.

N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:

Art. 7- *sexies*.

*(Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

T R A B U C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Ho chiesto la parola su questo articolo 7-*sexies* perchè è l'ultimo dei provvedimenti finanziari. Debbo dire che in realtà, mentre consuetudinariamente noi troviamo insieme l'amnistia per i reati finanziari e il provvedimento per il condono delle sanzioni civili, che si chiamano pene pecuniarie, e delle soprattasse, in questo caso, perchè il disegno di legge è nato dal Parlamento, ci troviamo ad avere proposti l'amnistia e il condono per i reati veri e propri, che sono, non dal punto di vista economico ma dal punto di vista morale, una sanzione più grave, ma non abbiamo nessuna proposta che riguardi appunto le sanzioni civili e non ne possiamo avere in questa sede perchè non possiamo dare al Presidente della Repubblica il potere di condonare delle obbligazioni civili.

Votando tutto ciò che abbiamo votato, e per ultimo questo articolo 7-*sexies*, io devo fare dunque una riserva. Se il Governo non si facesse iniziatore di un provvedimento — che potrà essere giusto o meno, ma che ormai diventa necessario, dato che applichiamo

il condono e l'amnistia per i reati più gravi — un provvedimento, dicevo, riguardante le soprattasse e le pene pecuniarie, noi come parlamentari dobbiamo riservarci di presentare un disegno di legge, necessario completamento dell'attuale, allo scopo accennato. Non si potrebbe certo votare l'amnistia e il condono per reati più gravi lasciando in sospeso quelle sanzioni che, pur non corrispondenti ad un reato, sono altrettanto pesanti. La nostra riserva va indicata dal momento in cui votiamo, contro quella che era anche la direttiva del Ministro delle finanze e forse sarebbe stata all'origine anche la nostra, un provvedimento certamente — sul piano della politica fiscale — di dubbia opportunità.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7-*sexies* proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Faccio presente che, per ragioni di coordinamento formale, si devono aggiungere all'articolo 1 e all'articolo 3, rispettivamente, dopo le parole: « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia » e « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto », le altre: « salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria ».

La necessità di tale modifica era già stata prospettata dal Presidente del Senato.

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Si dia lettura dell'articolo 8.

N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:

Art. 8.

*(Latitanti)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Gullo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Il senatore Gullo ha facoltà di svolgerlo.

G U L L O . Il fatto di sottoporre la concessione dell'indulto alla condizione che il latitante si costituisca significa snaturare il concetto dell'indulto oltre che violentare il sacrosanto diritto alla fuga. In altri termini restiamo fermi almeno su questo, che il cittadino ha diritto di scappare e se scappa non perde il diritto al condono!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A L E S S I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Gullo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S S I N I . Se la Commissione accetta la seconda parte, potrei ritirare la prima parte e trasformare in emendamento aggiuntivo la seconda parte.

A L E S S I , *relatore*. Ritengo che sia doveroso accogliere la seconda parte dell'emendamento.

M A G L I A N O G I U S E P P E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G L I A N O G I U S E P P E . Il mio intervento è solamente di carattere tecnico, non concerne nè l'atto di clemenza nè il principio per cui chi è fuori della legge, cioè colpito da mandato di cattura e latitante, deve obbedire alla legge e presentarsi al carcere. Osservo che occorre che il condono sia applicabile e cioè la sentenza sia definitiva. Ora potrebbe accadere che in sede di merito, di impugnazione di ricorso, il latitante sia proscioltto, ovvero la pena venga contenuta entro i limiti del condono. Ci sono poi tante condizioni esclusive che non possono essere applicate a chi non ha avuto la condanna. Quindi proporrei che l'obbligo di costituirsi non parta dalla data del decreto ma dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato. Allora il latitante se vuole godere di questo beneficio ha l'obbligo di presentarsi. Mi sembra che questo emendamento sia rispondente a principi di equità ed opportunità.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Il senatore Tomassini ha ritirato quella parte del suo emendamento che si riferiva alla proposta testè fatta dal senatore Giuseppe Magliano; quindi tale problema non è più oggetto di discussione.

P R E S I D E N T E . La Commissione si è dichiarata favorevole alla seconda parte dell'emendamento del senatore Tomassini. Metto pertanto ai voti tale emendamento che tende ad aggiungere all'articolo 8 le parole: « salvo che la pena inflitta sia interamente

condonata ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

L'emendamento presentato dal senatore Murdaca tendente ad aggiungere, alla fine, dell'articolo 8 il seguente periodo: « Questa condizione, tuttavia, non è richiesta nel caso in cui la pena da scontare rientri interamente nel condono » è assorbito. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 9.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria:*

#### Art. 9.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

P R E S I D E N T E . I senatori Rendina, Terracini, Morvidi, Maris, Gramegna, Gianquinto e Gullo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Identici emendamenti sono stati proposti dal senatore Nencioni e dai senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti. Il senatore Gullo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

G U L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo punto che è squisitamente tecnico io pregherei l'Assemblea di soffermarsi con una certa attenzione al fine di evitare che si ripeta anche in questo provvedimento che stiamo per varare un errore che è stato già presente in altre leggi. Prego soprattutto l'autorevole Ministro e il relatore di riflettere su quanto io andrò dicendo a proposito della soppressione dell'articolo che prevede la rinuncia all'amnistia.

Mi rendo conto, onorevole signor Presidente e onorevoli colleghi, che qui siamo in

un'aula politica, nella quale un discorso tecnico può e non può avere posto e comunque, se ha un posto, lo deve avere piccolissimo e limitato. Nondimeno, trattandosi della rinuncia all'amnistia, che noi neghiamo possa essere ospitata dalla legge in discussione, è necessario perdere qualche minuto sull'aspetto tecnico della questione stessa.

È inutile riandare su quanto la dottrina ha fermamente stabilito, su quanto è pacifico — usando un termine avvocatesco — circa la natura dell'amnistia. Senza parlare tecnicamente di *abolitio criminis*, parliamo di una forza abolitiva, a carattere pubblico, dell'amnistia, che si riallaccia direttamente ai concetti di diritto soggettivo di punire o di potestà punitiva, questa sembrandomi più consona alla realtà giuridica di quanto non sia, viceversa, l'altro concetto, quello del diritto soggettivo di punire. Ora, di fronte alla potestà punitiva dello Stato e di fronte allo Stato che per le ragioni intorno alle quali abbiamo tanto discusso rinuncia alla punizione di alcuni fatti criminosi, non vedo come possa parlarsi in modo tecnicamente decente di un diritto del cittadino alla rinuncia.

F R A N Z A . Questa eredità ci viene da Togliatti: è lui che ci ha dato questa formula.

G U L L O . Io ho già detto che le leggi che hanno previsto la rinuncia alla amnistia hanno previsto qualcosa di sbagliato. Quindi questo principio non l'ho condiviso allora e non lo posso condividere oggi. Vorrei comunque pregare l'Assemblea di non condividere ora insieme con me la disposizione e di sopprimerla.

Come dicevo, accanto alla potestà punitiva di carattere squisitamente pubblico non è concepibile che possa vivere questo diritto del cittadino alla rinuncia, diritto che snaturerebbe in modo assoluto il concetto di amnistia. Senza insistere su questi concetti elementarissimi, sui quali veramente non vale la pena di spendere altre parole, ricorderò (il senatore Alessi questo lo sa quanto me) che la dottrina è uniforme nel giungere a queste conclusioni.

P I C C H I O T T I . È unanime!

G U L L O . Citerò Vannini, citerò Manzini, citerò Berlinguer, citerò Bettiol con tutta la sua autorità, citerò Santangelo, ma voglio citare soprattutto il senatore Alessi, ed è su questo che richiamo la sua attenzione. Ma insomma, non è concepibile che egli ieri abbia detto *a*, e oggi venga a dirci il contrario di *a*.

R E A L E . *Ministro di grazia e giustizia.* È un argomento pericoloso, questo dei precedenti.

G U L L O . Io non conosco un suo precedente pensiero. Non so come si sia espresso in altre occasioni, quindi lei ha diritto di dire che è favorevole alla rinuncia; ma se c'è una persona qui dentro che non ha diritto di dire che è favorevole alla rinuncia, questa persona è il senatore Alessi. Ora io leggerò quello che egli ha detto in una recente occasione. È il resoconto stenografico della difesa Trabucchi, lì dove egli ha trattato dell'amnistia, del concetto giuridico dell'amnistia, eccetera.

A L E S S I , *relatore.* Senatore Gullo, la prego, si risparmi: lì si trattava di decreto di amnistia che la legge aveva dichiarato irrinunciabile. Qui invece stiamo stabilendo la irrinunciabilità: è proprio il contrario.

G U L L O . Egregio Alessi, io sto osservando con piacere la sua funzione di mattatore, da ieri; a lei piace e la solletica il ruolo di dominatore dell'Aula, e noi la stiamo anche applaudendo, ma non esageri, cioè non tenti di cambiare significato alle sue parole, altrimenti ci farà una brutta figura. Stia a sentire quello che ha scritto: « Tuttavia, onorevoli colleghi » — diceva Alessi — « la questione ha un altro aspetto, veramente singolare, che tradisce il carattere quasi grottesco di questa nostra discussione. Non è forse vero che andiamo parlando, tra l'altro, di un reato amnistiato? La famosa lettera del 1963 — ultra amnistia — non riguarda il momento consumativo del reato: l'abuso è reato istantaneo. La lettera, comunque, riguarderebbe una operazione tutt'altro che abusiva;

è la lettera che abbiamo testè esaminato e che importò un declassamento del prezzo in favore dell'amministrazione. Ebbene, gli illustri cultori di diritto penale tanto numerosi in questa Assemblea, e che traggono la loro dottrina dalla cattedra o dalla giurisprudenza o dalla esperienza quotidiana del foro, non ignorano il carattere giuridico dell'amnistia ». Quindi, parlava dell'amnistia in senso generalissimo, e faceva bene, l'amico Alessi.

« Essi ben sanno che l'amnistia non determina una *abolitio criminis* », — ed io intenzionalmente all'inizio di questo mio discorso non ho parlato di *abolitio criminis*, ma ho usato una frase generica, appunto per non impegnarmi in una definizione a carattere strettamente tecnico — « ma invece dispiega una efficacia abrogativa della legge. Costituisce dunque una *abrogatio legis* e pone addirittura problemi di diritto transitorio che sono regolati dall'articolo 2 del codice penale. È appunto questo il pensiero dei giuristi, con in testa il Manzini, sino ad arrivare alle recenti manifestazioni di pensiero. Cito lo stesso nostro relatore, professor Dell'Andro, che ne ha fatto oggetto di un pregevole studio ». Quindi, parla sempre dell'amnistia in senso generale, non di quell'amnistia.

« Si è detto, ed è vero, che non siamo giudici, che saremmo l'organo del Pubblico ministero che deve promuovere l'azione penale. Ora mi domando, onorevoli colleghi » — e il tono era dell'uomo sbalordito — « ritenete veramente che il Pubblico ministero possa promuovere azione penale per un fatto che una legge successiva al suo accadimento ha considerato indifferente al ministero penale? Vi è il diritto-potere del Pubblico ministero conseguente all'ufficialità dell'azione penale di perseguire il cittadino per fatti che i legislatori si pongono come indifferenti alla precettizia penale? ». È detto, in bellissime parole, quello che io ho detto in pessime parole, ma è la stessa cosa.

« Coloro che non hanno eccessiva consuetudine con la scienza del diritto penale » — qui c'è un tono professionale e un po' compunto — « troveranno singolare questa opinione sull'amnistia, ma essa corrisponde alla costante posizione della giurisprudenza e del-

la dottrina. Non siamo di fronte a una causa estintiva del reato, ad una *abolitio criminis*, come nel caso della prescrizione, ma addirittura ad una dichiarazione di indifferenza del fatto alla legge penale, ad una posizione di vera e propria abrogazione della legge per quel tempo che è previsto dalla legge concessiva dell'amnistia. *Inde hic* la sua irrinunciabilità e la sua pregiudizialità ».

Ora, caro Alessi, se lei non vuol rinnovare nell'Aula i fasti e i nefasti che ci opprimo come avvocati, e cioè quei fasti e nefasti secondo i quali noi saremmo gli uomini sempre pronti a batterci per dimostrare che il bianco è nero, ma prontissimi a batterci domani per dimostrare che il nero è bianco, se lei vuol veramente dimostrare una coerenza di pensiero, e lo deve fare come politico, ma soprattutto come cultore di diritto e come avvocato, non può dimenticare quello che ha detto. Lei non parlava di quella particolare amnistia, perchè per quella amnistia non sorgeva il problema della rinunciabilità o irrinunciabilità, lei parlava dell'amnistia in senso generale e diceva cosa esattissima. Diceva cioè che, trattandosi di un potere statale a carattere fortemente pubblico, addirittura c'era da pensare ad una abrogazione della legge più che ad una estinzione del reato e quindi c'era da pensare come a cosa impossibile, allorchè si profilasse la tesi della rinunciabilità, eccetera.

Ritengo dunque di avere sufficientemente dimostrato che, dal punto di vista teorico, è inaccettabile la rinunciabilità e che la dottrina è tutta favorevole alla nostra tesi e nella dottrina, onorevoli colleghi, ho compreso il senatore Alessi.

Ma l'onorevole relatore di quale argomento si è servito, nella sua relazione, per superare questo scoglio? Si è servito di un argomento che non vale un centesimo bucato e che, se serve a qualcosa, serve perfettamente per la tesi contraria a quella che egli ha sostenuto.

Egli ha detto: sarei anch'io per la irrinunciabilità, ma c'è l'articolo 152, c'è cioè una catalogazione di formule e, essendoci questa catalogazione di formule, io non posso non preoccuparmi del cittadino che va a vedere conchiusa la sua avventura giudiziale

con una declaratoria di amnistia, anzichè con una formula di merito.

Ora, onorevole Presidente, è strano che, per giustificare l'ingiustificabile, cioè per immettere sul terreno giuridico un istituto che è assolutamente inaccettabile come quello della rinunciabilità all'amnistia, si faccia richiamo ad una norma la cui discutibilità è evidente.

In altri termini, Alessi dice: poichè sventuratamente c'è un articolo 152, *ergo* questa sventura legislativa, costituita dall'articolo 152, crea le premesse per far esplodere i concetti giuridici e ammettere la rinunciabilità. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Ma c'è anche un articolo 592 oltre al 152: ecco perchè l'argomento serve a noi e non a voi ed io mi auguro che siate solo voi, Governo, ed al massimo l'onorevole Alessi, a rimanere di questa opinione e che tutti gli altri siano persuasi che faremmo una sciocchezza imperdonabile facendo passare questo articolo.

C'è un articolo 592 il quale perentoriamente vieta al giudice di procedere ad accertamenti allorchè interviene una causa estintiva come l'amnistia. Ora, ripeto, sarebbe inverosimile che, per la sussistenza dell'articolo 152, discutibilissimo, noi sconvolgessimo viceversa quell'armonia di concetti ai quali sopra mi sono richiamato.

Senonchè, dicevo, l'articolo 152 è argomento che sta a favore dell'irrinunciabilità, non a favore della rinunciabilità. Perchè l'articolo 152 si pone in funzione di eccezione alla regola; è questo che vi sfugge!

L'amnistia è irrinunciabile, l'amnistia va applicata immediatamente; indagini non se ne possono fare, quando c'è un'amnistia da applicare, se non ai fini di accertare che la amnistia deve essere applicata. Vi è una eccezione, cioè quella dell'articolo 152: « se sussistano già... », eccetera.

Ora, l'eccezione sta a confermare la regola. In altri termini, io dico che se non ci fosse stato l'articolo 152, il giudice non avrebbe potuto emettere una pronuncia di merito e avrebbe dovuto in ogni caso, anche in cospetto di prove sussistenti di irresponsabilità dell'imputato, applicare l'amnistia, appunto perchè essa investe qualche cosa che sta al

di là e al disopra delle formule assolutorie comuni.

Allora, dicevo, i concetti basilari stanno a favore della irrinunciabilità, la dottrina è concorde sulla irrinunciabilità, l'argomento usato dal senatore Alessi non vale un centesimo bucato e, se serve a qualcosa, serve a sostenere la nostra tesi. Ma c'è altro? Sì che c'è altro: c'è la Cassazione.

Ora, non è che io mi voglia trincerare dietro la Cassazione; la Cassazione può anche sbagliare, però è un fatto che la Cassazione, a sezioni unite, ha affermato, a proposito dell'amnistia che ricordava il senatore Franza, e cioè dell'amnistia del 1946, che accettare il concetto di rinunciabilità nei riguardi della amnistia significa snaturare il concetto dell'amnistia, significa fare dell'amnistia qualcosa come un perdono giudiziale o come una remissione di querela, che sono concetti del tutto diversi, come chiunque conosca queste cose può facilmente ricordare.

Ma c'è ancora dell'altro. La Cassazione, oltre a dire quanto ho riferito, si è interessata di un aspetto ulteriore e non ultimo del problema, cioè si è interessata della costituzionalità o meno di un disposto con il quale si accetti la rinunciabilità. La Cassazione ha detto che quando un provvedimento di clemenza prevede una norma con la quale ad esso si può rinunciare, quel provvedimento per questa parte è certamente incostituzionale. E perchè?

Dice giustamente la Cassazione, e mi pare che l'argomento sia insuperabile: « Per conseguenza, una delegazione dell'esercizio delle funzioni legislative al Presidente della Repubblica non può ritenersi consentita dall'articolo 79 e l'eventuale clausola con cui si deleghi l'introduzione di modifiche legislative » — ad esempio, rinunciabilità all'amnistia — « deve considerarsi priva di qualsiasi efficacia » Ed è giusto!

A L E S S I , *relatore*. In che data?

G U L L O . In data 26 febbraio 1955: Cassazione penale, sezioni unite. E la Cassazione ha ragione. Il Presidente della Repubblica con legge delegata concede amnistia e indulto; ma l'amnistia e l'indulto li può conce-

dere nei limiti dell'ordinamento penale e processuale vigente.

Ora, poichè nel codice penale e nel codice di procedura penale non è prevista la rinunciabilità all'amnistia...

M O N N I . Ma questa è un'altra cosa!

G U L L O . E allora che cosa è? Me lo spieghi per favore!

M O N N I . Ora sta parlando lei, poi glielo spiegherò.

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Gullo.

G U L L O . Signor Presidente, lei sa che se c'è un'interruzione tanto semplice quanto banale è quella di gridare: « È un'altra cosa ». Chi dice che è un'altra cosa deve anche dire perchè è un'altra cosa, altrimenti che interruzione è?

Dunque, non è affatto un'altra cosa: è la stessa cosa! L'articolo 79 concede al Presidente della Repubblica il potere di elargire amnistia e indulto nell'ambito delle leggi vigenti. Ora, nell'ambito delle leggi vigenti l'amnistia è irrinunciabile. Se il Presidente della Repubblica ci aggiunge la rinuncia, il Presidente della Repubblica ci aggiunge un comma, un articolo certamente incostituzionale.

E vengo all'ultimo aspetto della questione, a quello che sta a cuore all'onorevole Ministro della giustizia, cioè all'aspetto pratico, a quell'aspetto che purtroppo sembrerebbe garantito dal buon senso. Non è che io qui voglia fare una filippica contro il buon senso. dico però che quando il buon senso è troppo significa semplicismo, significa qualcosa di cui bisogna avere paura. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). I grandi privilegi della grande società meridionale sono difesi dai privilegiati del Mezzogiorno proprio con il buon senso alla mano. È proprio il buon senso l'arma più insidiosa. Che cosa dice il Ministro? Dice: badate, non possiamo costringere la gente a subire l'amnistia, perchè l'amnistia potrà portare delle conseguenze. Rispondo subi-

to che non è vera la proposizione in quanto dobbiamo viceversa affermare, per dare tono e valore al provvedimento che stiamo per adottare, che una declaratoria di amnistia in nome di questa legge che stiamo per varare non è un'offesa, non è un'onta, non è un vilipendio, non è nulla per nessuno. È questo il punto che dobbiamo riaffermare; e dobbiamo soprattutto riaffermare per noi stessi l'impegno che, se qualche regolamento sparso nelle pubbliche amministrazioni prevede per coloro che hanno subito una declaratoria di amnistia dei provvedimenti di carattere disciplinare o che so io, contro questi regolamenti svolgeremo nell'ambito dei nostri poteri e delle nostre facoltà la lotta adeguata. Insomma, non è il caso pratico isolato di chi gradirebbe di più una soluzione di merito che può far superare la questione che ho posto.

Sottopongo però all'onorevole Ministro questa finale considerazione: che non si favorisca il colpevole con l'accettazione della rinunciabilità? Quale caso infatti si può dare? Quale caso si darà certamente? Che il colpevole accetterà sempre l'amnistia (colui che sa di essere colpevole accetta l'amnistia), e non accetterà invece l'amnistia colui che è convinto della propria innocenza. Ma quante volte, onorevole Ministro, colui che è convinto della propria innocenza non riuscirà a dimostrarla in giudizio, subirà l'errore giudiziario, cioè vivrà un'avventura giudiziaria pericolosa per lui? Ed allora la rinunciabilità all'amnistia creerebbe problemi morali molto importanti: rinunzio o non rinunzio? Se non rinunzio faccio la figura del colpevole? E se rinunzio corro il rischio della condanna? Ma non solo creerebbe problemi morali angosciosi, bensì anche situazioni obiettive pericolose, come quella che io ho denunziato: il colpevole accetterà sempre la amnistia e l'innocente che non l'accetterà correrà il rischio di vedersi condannato od assolto per insufficienza di prove. (*Commenti e interruzioni dal centro. Repliche dall'estrema sinistra*).

P A F U N D I . L'innocente non può essere mai condannato.

G U L L O . Signor Presidente, voglio finire così: dietro le sue spalle ci sono due lapidi-ricordo, una del Re ed una del popolo. Adesso bisognerebbe crearne una terza, quella di Pafundi: « l'innocente non può essere mai condannato », per dimostrare che accanto alle verità contenute in quelle due lapidi possono anche sussistere delle grandi illusioni, come quella espressa dal senatore Pafundi e cioè che l'innocente non può essere mai condannato. Ma non scherziamo! Vi chiedo, onorevoli colleghi, di riflettere sulle cose che ho detto, che mi pare siano seriamente e tecnicamente fondate, e di respingere l'articolo accogliendo il mio emendamento soppressivo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per le ragioni che ho svolto nel mio intervento io sono contrario al principio della rinunciabilità all'amnistia. Secondo il nostro sistema giuridico-penale tra le cause estintive del reato vi sono la morte, la amnistia, eccetera, e il nostro istituto penale pone le cause estintive del reato come irrinunciabili per ragioni o, diciamo, di carattere fisiologico o di carattere sostantivo. Ma dati anche i precedenti che ci sono stati negli altri provvedimenti di amnistia, in questa sede occorre parlare non tanto dei principi — che già sono stati lesi, e vi sono dei precedenti — quanto della inopportunità e degli inconvenienti cui si va incontro.

Il primo inconveniente è rappresentato dall'appesantimento della macchina giudiziaria. Del secondo inconveniente, gravissimo, parla in un suo intervento il Presidente di sezione della Suprema Corte Paolo Frisoli che in un suo aureo articolo di critica all'istituto della rinunciabilità all'amnistia sostiene la tesi che il giudice, proprio in ordine ai principi generali, dovrebbe applicare sempre, anche di fronte alla rinuncia, l'amnistia quando si trovi di fronte alla impossibilità di una sentenza assolutoria nel merito. « La contraria opinione » — scrive Frisoli — « oltre che



anomala da un punto di vista sistematico » — e mi sono riferito prima ad una interpretazione sistematica dei principi — « finirebbe col tradire nei confronti dell'incauto rinunciante una certa animosità vendicativa che in verità ci sembrerebbe del tutto ingiustificata ». Una delle ragioni è questa: in taluni casi la rinuncia può essere anche sostenuta da ragioni di stretto diritto, onde l'esclusione dell'amnistia, quasi a sanzione del rigetto del parallelo assunto, può assumere il sapore dell'assoluta giustizia. Si pensi al caso di chi, forte di precedenti giurisprudenziali anche della Suprema Corte a sezioni unite, e fidandosi di questi precedenti, rinunci all'amnistia e si trovi di fronte al magistrato che ha cambiato opinione, come dovrebbe essere anche normale a causa del perfezionamento delle interpretazioni. Che cosa succederebbe? Il giudice ha cambiato opinione; e l'imputato, che ha fondato la sua valutazione sull'interpretazione del diritto espressa anche dalla Suprema Corte a sezioni unite, dovrebbe trovarsi poi punito per questa fiducia che ha avuto nella Suprema Corte regolatrice del diritto? Siamo veramente di fronte ad una cosa abnorme.

E la situazione si presenta addirittura drammatica quando il reato rientra nel quadro dell'amnistia ma risulta escluso, come avviene spesso, dal condono. L'incauto rinunciante, che per ragioni prettamente di valutazione giuridico-penale e di giurisprudenza si è fidato di una interpretazione anche di autorevolissimi collegi giudicanti di legittimità o di merito, non solo non potrebbe più avere la possibilità di vedersi applicato il beneficio di clemenza, ma si troverebbe ad essere escluso anche dal condono a causa di ipotesi che sono comprese nel provvedimento di amnistia e non sono comprese nel provvedimento di condono.

A L E S S I , *relatore*. La rinuncia all'amnistia non implica rinuncia al condono.

N E N C I O N I . Certo, non mi sono spiegato bene. Vi sono delle ipotesi che possono essere comprese nel provvedimento di amnistia ed escluse dal condono.

A L E S S I , *relatore*. Non ve ne sono.

N E N C I O N I . Vi sono delle ipotesi nei precedenti provvedimenti.

A L E S S I , *relatore*. Non in questo.

N E N C I O N I . Io parlo dal punto di vista generale dei principi. Ecco perchè la rinuncia non è un istituto in armonia con i principi del nostro istituto penale, tanto che è esclusa dal nostro codice proprio per i pericoli che si possono presentare all'incauto rinunciante che potesse, o per ragioni di merito o per ragioni di valutazione giuridica, ritenere fondata la sua pretesa di andare esente dalla pretesa punitiva dello Stato.

Vi è poi un'ultima considerazione. Esiste la norma contenuta — ecco perchè mi riferivo ad una interpretazione sistematica della articolazione del nostro istituto penale — nell'articolo 152 del codice che stabilisce che, in ogni stato e grado del provvedimento, l'imputato ha il diritto a ottenere la assoluzione nel merito quando *ictu oculi* la non reità sia evidente. Ecco perchè sostengo che il sistema è già completo, ecco perchè non vi è posto, tra l'articolo 152 e la norma che sancisce l'estinzione di un reato, per un *tertium* come la rinuncia all'amnistia; ecco perchè sarebbe abnorme questo inserimento nel sistema: articolo 152, diritto alla assoluzione nel merito; in caso di amnistia, estinzione del reato. Quindi l'istituto della rinunciabilità è abnorme per l'incertezza e per i pericoli ai quali l'imputato va incontro per ragioni che sono indipendenti dalla sua volontà, dalla sua responsabilità o dalla relazione tra la sua azione ritenuta antiggiuridica e colpevole e il modo nel quale il fatto potrà essere accertato. Pensate, ad esempio, al caso della morte di un testimone oculare che sia determinante. Ora, perchè far correre all'imputato questo pericolo quando nell'articolazione dell'istituto penale non vi è posto per questa terza soluzione?

Ecco le ragioni per le quali noi siamo contrari alla rinunciabilità. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Il senatore Picchioti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

P I C C H I O T T I . Onorevole Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, ho ascoltato le dichiarazioni del collega Gullo e del collega Nencioni che si riferiscono ad un progetto divenuto già quasi legge. Ho esaminato tutti i decreti di amnistia che dall'unità d'Italia si sono fatti, e trovo che solo nel decreto del 1959 (e quindi neanche in quello del 1963) si è ritenuto di concedere la facoltà di rinunciare all'amnistia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*  
È un errore.

P I C C H I O T T I . È così: in quello del 1946 non c'era, non c'era in quello del 1949, e questa facoltà non era concessa nell'amnistia del 1963; la ritroviamo solo oggi in questo disegno di legge. Ad ogni modo è chiaro che tutta la dottrina è contro questa tesi e non solo la dottrina italiana ma anche quella francese e quella tedesca; chi è al corrente, e il relatore è informatissimo a questo riguardo, sa che tanto Hélie che tutti gli scrittori francesi e in Italia Impallomeni, Masucci, Pessina, Levi e Manzini hanno sostenuto insieme a tutti gli altri, niuno escluso, la tesi dell'irrinunciabilità all'amnistia.

Onorevole signor Presidente, ho ricordato a sostegno della mia tesi quelle di uomini veramente eccelsi e che sono passati ad altra vita. Ma per il problema che ci interessa vi è l'autorità di un vivo, del nostro collega Azara il quale come Ministro così disse: « La potestà di clemenza esercitata in tutte le forme per uno scopo di pubblico interesse, volle giustificare la norma con la necessità di tutelare il particolare interesse dell'imputato a non rimanere sotto la taccia di avere commesso il fatto addebitatogli. Da alcuno fu fatta presente l'inopportunità di questa innovazione; essa infatti sovverte completamente i principi tradizionali in tema di amnistia che per la sua stessa natura di causa estintiva del reato non può ritenersi rinunciabile. Si è dimenticato che l'inno-

vazione è rivolta ad esclusivo vantaggio degli abbienti, mentre rimangono colpiti coloro che, pur coscienti della propria innocenza, non hanno i mezzi e che furono danneggiati da questo fatto della rinunciabilità ».

Ora, io non so se erano anche questi altri tempi e non so dopo aver detto tutto ciò, come si possa cambiare opinione, come il collega Gullo ha dimostrato che ha fatto il relatore Alessi rileggendo quanto disse nel processo contro Trabucchi. Sui principi di diritto non si può cambiare quasi fossero una vezzosa fanciulla per la quale si spasmava il giorno prima e che non ci interessava più il giorno dopo. Vorrei chiedere al relatore che sostiene la rinunciabilità se davvero si sentirebbe di sostenere che il cittadino può rinunciare alla prescrizione.

Quando lo Stato concede un atto di clemenza *erga omnes*, non vi possono essere coloro che l'accettano e coloro che la ripudiano. Non è possibile, per un atto al quale tutti debbono sottostare, porre in sospetto coloro che, senza mezzi di fortuna, non possono affrontare il giudizio. Una situazione di questo genere non si può accettare né difendere perchè sospetti e dubbi di altro genere potrebbero essere formulati.

Se la legge deve essere uguale per tutti la facoltà di rinunzia non può essere accordata, se no tutto è commedia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E N C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non stupitevi se io, che non appartengo alla nutrita schiera dei sommi giuristi che onorano quest'Assemblea, mi permetto di intervenire in questa materia, dopo aver sentito le dotte elucubrazioni del senatore Gullo, del senatore Nencioni e del senatore Picchioti, che peraltro non mi hanno convinto.

Desidero ricordare un fatto personale, che è utile per spiegare i motivi per i quali sono a favore della rinunciabilità. Nel 1949 — risulta facilmente agli atti della prima

legislatura del Senato — venne in questa Assemblea la domanda di autorizzazione a procedere contro di me per diffamazione a mezzo stampa. Quelli che stavano allora qui ricorderanno che io domandai di affrontare il giudizio del tribunale, rifiutando di proteggermi dietro la comoda immunità parlamentare. Avevo precedentemente nello stesso senso dovuto premere presso il Tribunale di Bari perchè il mio avversario, querelante, intendeva costringermi ad accettare l'amnistia, e per fortuna mia riuscì a trovare un tribunale che aderendo alla mia richiesta mi tradusse in giudizio.

Ebbene, io sopportai il primo e il secondo giudizio in Tribunale e in Appello, con tutte le spese che ebbi e che è facile immaginare, però ascrivo a mio onore — questo processo fece molto chiasso a Bari, come ricorderanno quelli della mia terra — che fui assolto pienamente in primo e in secondo grado. Sarebbe stata una macchia per me, come per un cittadino qualsiasi, anche se non fossi stato un uomo politico, quella di aver fruito di un'amnistia in una grave causa per diffamazione. Se oggi mi trovassi nella situazione di allora, io vi domando perchè mai ed in nome di quale libertà dovrei essere privato della libertà, cioè del diritto di difendermi. Per questo voterò a favore dell'articolo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

**A L E S S I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato ed ammirato la discussione minuta e diligente del senatore Gullo che ancora qui ha dato, come altrove, la prova di essere un magnifico giurista e uno spadaccino provetto. Tra l'altro, mi ha fatto l'onore di citarmi, come se io potessi entrare nell'Olimpo dei maestri del diritto. Io ho avuto ben più modeste qualifiche per poter avere l'onore delle citazioni; però vorrei richiamare il giurista anzitutto al problema fondamentale.

L'amnistia è un istituto di diritto costituzionale. La sua natura e la sua configurazione certamente sono determinate dalla

legge ordinaria. Cos'è il codice penale se non una legge ordinaria? Come si modifica, se non con una legge ordinaria? Ora, se ci riferiamo all'istituto dell'amnistia, così come venne regolato dal ministro Rocco, non vi è dubbio, collega Gullo, che io non ho niente da ritrattare, anche se non ho i privilegi del senatore Picchiotti che si vanta di non avere mai cambiato opinione: perchè non è sempre una grande virtù, questa.

**P I C C H I O T T I .** Nelle questioni sostanziali!

**A L E S S I , relatore.** Si cambia opinione se veramente l'intelletto e il cuore portano a cambiarla: è un atto di umiltà verso la verità, che si forma anche fuori di noi. Io, comunque, appartengo a coloro che rimediano e possono anche cambiare opinione, e non ci tengono al proprio precedente, se non in quanto sia ancora valido.

Ora, nel sistema del nostro codice penale, così come l'istituto, è configurato, l'amnistia è vista come istituto irrinunciabile, irriducibile, che produce non già una *abolitio criminis* ma addirittura una *abrogatio legis*. Onorevole Gullo, la tua citazione è stata troppo diffusa, mi ha fatto molto onore — perchè essere citato in questa altissima Aula è un privilegio che soltanto il caso ci può concedere — però la legge penale è stata riformata più volte, proprio sull'istituto dell'amnistia, per una sensibilità democratica del legislatore; il quale, mentre modificava l'articolo 593 e seguenti del codice penale — a proposito della diffamazione concedendo al diffamato che potesse dare la facoltà di prova che prima non era concessa, appunto per ripristinare una verità reale, a difesa del patrimonio inalienabile di ogni cittadino — contemporaneamente andava modificando l'istituto della amnistia, inserendo la possibilità del rispetto di un diritto naturale, che nemmeno lo Stato può impedire che sia esercitato.

Che cosa è avvenuto in regime democratico? Che si è consentito questo rispetto, (non una sola volta, caro senatore Picchiotti: questo è il suo errore ma in tutti i decreti di amnistia che sono venuti dal tempo della restau-

rata democrazia in poi e con tutti i Guardasigilli), e si è detto sempre, salvo che nel decreto del 1963, che il cittadino il quale voglia affrontare il giudizio e chiede di essere giudicato, non può vedersi dalla legge impedito l'esercizio di questo diritto. Come è noto, l'articolo 152 del codice di procedura penale prevede solo nei confronti di coloro che hanno avuto la fortuna di veder compiuta l'istruzione giudiziaria sul proprio caso, la possibilità di dimostrare, attraverso le prove raccolte, « in modo evidente » che il fatto non sussiste, o che non lo hanno commesso, o che il fatto non costituisce reato. Il giudice soprassedie all'applicazione dell'amnistia, causa estintiva, e proclama l'innocenza, non già per via di presunzione (e cioè quando manchino le prove a carico), ma perchè sia positivamente dimostrato che non hanno commesso il fatto, o che questo non costituisca reato o che il fatto stesso non sussiste.

Il legislatore democratico ha allargato questo istituto, nel senso che ha voluto perequare la situazione di coloro che si trovavano di fronte ad una istruzione completa, con la situazione di quelli che, per un caso indipendente dalla loro volontà, per una impossibilità dell'ufficio giudiziario, per la lentezza che si registra per l'accertamento dei reati, nelle preture, o perchè la querela era stata presentata qualche giorno prima della promulgazione di amnistia, si vedano impediti nel diritto di dimostrare che essi sono estranei completamente a quella vicenda o che quella vicenda non sussiste.

Ella avrebbe dovuto richiamare il mio pensiero rispetto ai numerosi recenti decreti di amnistia, non rispetto a quella del 1963, che ripristinava il modello del codice e quindi tutta la dottrina attorno al codice e tutti i pronunciati che si riferiscono all'istituto come è regolato dal codice. L'unico provvedimento che si è rifatto pedissequamente ai principi di questo codice, che sono quelli che ella ha illustrato e su cui consento senza difficoltà, è stato quello del 1963. Perciò in relazione al caso Trabucchi l'amnistia era irrinunciabile, perchè il legislatore del 1963 omise la clausola di rinunciabilità. *(Interruzione del senatore Gullo).*

Nel caso particolare veniva da domandare con quale diritto il Pubblico Ministero, per un fatto che ormai si considerava indifferente al ministero penale, avrebbe potuto esercitare l'azione quando, attraverso il provvedimento del 1963, l'amnistia determinava una *abrogatio legis*.

Noi siamo liberi di seguire la rigidità del codice Rocco o di seguire invece il senso di rispetto al diritto naturale di tutti i precedenti provvedimenti di amnistia che sono stati emanati in regime democratico. Io ritengo che sia nostro dovere non convertire in danno ciò che si vuole disporre a beneficio di taluno.

Io credo che, invece, sia pure in relazione a quei pochi casi di cittadini che vogliono affrontare il giudizio, non abbiamo la potestà di negarglielo. Si dirà: ma così nasce la presunzione della colpevolezza per gli amnistiati. Ciò è inesatto, perchè l'applicazione dell'amnistia produce tutti gli effetti che sono regolati dal nostro codice e non possono essere alterati minimamente. È innocente non solo colui che prova di esserlo, ma anche colui che non è riuscito a dimostrarlo in modo evidente o non intenda mettersi nel difficile viaggio giudiziario, che tu sai bene, come me, collega Gullo, è un viaggio difficile e può concludersi anche con l'errore giudiziario, con la condanna dell'innocente. Di fronte a tale rischio, il cittadino può dire: io mi fermo alla causa estintiva del reato, *pro bono pacis*. Ma a colui che si trova di fronte all'errore di fatto, ad una omonimia e dice: « qui c'è un errore materiale », o che comunque, dato il carattere particolare della imputazione, pretenda, a suo proprio rischio, di essere giudicato, a costui è conveniente che noi legislatori democratici diciamo: rispettiamo questo tuo diritto e questo tuo rischio. *(Vivissimi applausi dal centro).*

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei assicurare il senatore Gullo che sono — come del resto egli ha ritenuto — uno dei responsabili di questa « sciocchezza imperdonabile » della facoltà di rinunciare all'amnistia. Io credo che per lo meno nel

suo partito questo non mi varrà un giudizio contrario, perchè...

**P R E Z I O S I .** Qui parliamo di leggi, non parliamo di partiti.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Parliamo di leggi; ma noi non stiamo parlando del bene o del male, stiamo parlando dell'apprezzamento delle opinioni. Cioè, noi abbiamo ascoltato dal senatore Gullo che è una « sciocchezza imperdonabile » stabilire il diritto di rinuncia all'amnistia.

E allora io e gli altri siamo in buona compagnia, perchè questa sciocchezza imperdonabile ce l'ha insegnata proprio l'onorevole Palmiro Togliatti nei due disegni di legge che portano la sua responsabilità e la sua firma.

**T O M A S S I N I .** Ecco le ragioni storiche!

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Non sono ragioni storiche! Le ragioni storiche quando vi fanno comodo le citate, quando invece voi fate la descrizione astratta del sistema e dite che se uno ha detto una cosa dieci anni fa non può cambiare le sue opinioni di fronte a una situazione diversa...

**P I C C H I O T T I .** Non è la Costituzione, questa!

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* No caro, non è la Costituzione. Comunque adesso veniamo alla discussione.

Il senatore Alessi vi ha dimostrato in modo palmare che se la rinuncia all'amnistia non è scritta nel codice penale, poichè il codice penale è una legge ordinaria e l'amnistia è una legge, non c'è nessuna possibilità, chiunque l'abbia detto — non faccio nessuna riverenza a nessuna autorità — di sollevare una questione costituzionale, che del resto non è stata sollevata non già a proposito dell'unico, senatore Picchiotti, ma dei cinque provvedimenti di amnistia che hanno conte-

nuto la norma che noi abbiamo riprodotto in questo provvedimento.

**P I C C H I O T T I .** Già, ma il tempo?

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il tempo? Tra l'altro, senatore Picchiotti, c'è proprio anche l'amnistia che lei reputa perfetta, cioè quella del 1959. (*Interruzione del senatore Gullo*).

**P I C C H I O T T I .** L'unica!

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Non l'unica, senatore Picchiotti. Perchè lei possa controllare, le dirò che l'istituto è stato introdotto nel decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132...

**P I C C H I O T T I .** Si capisce; allora non c'era la Costituzione!

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Aspetti, che le continuo a citare le leggi: nell'articolo 6 del provvedimento 22 giugno 1946, n. 4; nell'articolo 9 del decreto presidenziale 8 maggio 1947, n. 460; nell'articolo 8 del decreto 25 giugno 1947, n. 513; nell'articolo 14 del decreto 11 luglio 1959, u. 460.

**P I C C H I O T T I .** Questo ho detto!

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Non m'importa quello che ha detto, mi piace...

**G E N C O .** Caro Picchiotti, non puoi negare al cittadino questo diritto!

**P R E S I D E N T E .** Facciano silenzio, lascino parlare l'onorevole Ministro.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Mi basta aver fatto questa elencazione. Io non voglio trarne nessuna conclusione diversa da quella che noi non stiamo facendo la rivoluzione ma stiamo utilizzando un sistema che è stato già accolto in quasi tutti i decreti presidenziali di amnistia che si sono susseguiti dalla liberazione in poi.

Vorrei dire poi qualcosa anche al senatore Gullo. Io non mi intendo molto di dottrina penale perchè sono un civilista. D'altra parte, se mi consente e se mi consentono i professori che sono qui in tanto numero, io ho sempre un po' di diffidenza per la dottrina. La dottrina intanto non è affatto unanime perchè, a meno che non lo vogliate cancellare dalla schiera dei professori, l'onorevole Giovanni Leone, che è professore di procedura penale, è favorevole proprio in questa occasione, in concreto, a questo provvedimento.

Ma vorrei fare un'altra considerazione. Voi avete discusso (mi inchino quando sento queste discussioni di principio e come meridionale, che insieme a un po' di buon senso ha anche la tentazione delle astrazioni, mi rallegro quando sento discussioni di principio), avete parlato dell'*abrogatio legis* e di altre cose di questo tipo, ma io vado con il codice penale in mano, proprio quello che voi avete indicato quasi fosse ostativo. Ebbene il codice penale all'articolo 151 stabilisce che « l'amnistia estingue il reato ». Quindi questa definizione legislativa, se me lo consentite, per me è non dico più bella, ma più autorevole di tutte le definizioni scientifiche. Inoltre all'articolo 152, remissione della querela, scrive: « La remissione estingue il reato », naturalmente dei delitti punibili a querela. Quindi di fronte al reato abbiamo una causa estintiva che è nella disponibilità di una parte nonostante che la pretesa penale sia un fatto di diritto pubblico.

GULLO. È giusto...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. E giusto, tanto è vero che il codice penale non dice che l'amnistia è rinunziabile, cioè il legislatore del codice penale ha consentito la remissione della querela che estingue il reato, ma non ha consentito la rinunzia all'amnistia come istituto generale; lo può sempre fare una legge, come è stato osservato. Però nel sistema, a proposito delle cause estintive del reato, viene introdotta una causa di disponibilità della parte, cioè la remissione della querela.

N E N C I O N I . Non è una causa estintiva del reato; è una condizione...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Nencioni, lei mi potrà dire che il codice è fatto male; vuol dire che anche lei incorrerà in una di quelle conseguenze nelle quali è incorso il senatore Gullo... (*Interruzione del senatore Nencioni*). Io leggo le parole...

N E N C I O N I . Viene meno la condizione...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Viene meno la condizione, però qui, tanto per quanto riguarda l'amnistia tanto per quanto riguarda la remissione della querela, si dice « estingue il reato ». E questo codice non l'ho fatto io, quindi non sono colpevole. (*Interruzione del senatore Gullo*).

Perciò non disturbate troppo il sistema; a parte poi l'argomento decisivo, che ho ricordato all'inizio, che è quello portato dal senatore Alessi: siamo legge contro legge, legge accanto a legge, e il Parlamento può fare quello che desidera.

Ma lasciamo adesso la dottrina e veniamo a quello che, con un certo disprezzo, il senatore Gullo ha chiamato buon senso. Noi stiamo ragionando degli interessi morali e materiali dei cittadini, quindi non si deve fare una discussione astratta, non si deve dare più peso di quello che merita al fatto se si violi il principio dottrinario, eccetera. Qui c'è un fatto. Come sistema, è stato fatto un aggancio logico all'articolo 152 del codice di procedura penale. L'onorevole Gullo dice: se c'è un articolo fatto male questa non è una buona ragione per giustificare un'altra norma fatta male. Questo però, se me lo consente, è un argomento da bravo avvocato ma non da legislatore. L'articolo 152 esiste e i suoi effetti, buoni o cattivi, li esplica; noi dobbiamo considerare questa amnistia rispetto ad una norma che esiste.

Ma l'articolo 152 non basta. La realtà — e fu ricordato nella discussione generale — è che tutto discende dal fatto che esiste un tipo di assoluzione, l'assoluzione per amnistia. Che esista l'assoluzione per amnistia non

lo può discutere nessuno; e se esiste nessuno può negare (qui sovrviene il buon senso, altro che la astrattezza!) che nella vita civile di ogni giorno, lo vogliate o non lo vogliate, sia male o sia bene, sia o meno cosa contro i principi, chi è stato assolto per amnistia, soprattutto se si tratta di un reato infamante, presso la morale pubblica e presso la gente si porta appiccicato un certo peso. Potremmo cambiare le norme; ma intanto le valutazioni vengono fatte con un carattere discrezionale. Provate un po' a fare assumere da una banca una persona che sia stata amnistiata da una condanna in primo grado per furto o per altro reato contro il patrimonio! (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Questa è la realtà; e voi che dite di essere a contatto con la realtà, con l'animo dolente della gente, dovrete rendervene conto.

In questi giorni io ho ricevuto infinite lettere, in parte naturalmente (sono una minoranza) di insulti e minacce perchè io non sono troppo propenso all'amnistia; molte altre di consenso. Tra queste lettere, comunque, ne ho ricevute alcune che mi hanno fatto pensare. C'è gente che mi scrive angosciata: purchè non ci sia il divieto di rinunciare all'amnistia, perchè io (sono molti casi che vi potrei citare) sto sopportando le conseguenze di un'amnistia alla quale non ho potuto rinunciare e che ha lasciato presso la gente una traccia che non posso cancellare.

Ci vogliamo preoccupare di questa gente oppure vogliamo fare delle astrazioni, collega Gullo? Lei dice che il buon senso porta alla conservazione; io credo che porti alle soluzioni felici e soprattutto a soluzioni che vengono capite dalla maggior parte delle persone, dalla gente con la quale voi più che altri dovrete avere domestichezza.

Per queste ragioni io insisto, insieme con la Commissione, perchè sia mantenuto questo articolo che noi, ripeto, abbiamo mutuato dalle amnistie precedenti.

Aggiungo un'ultima osservazione per quanto riguarda una obiezione di carattere pratico che ha fatto il senatore Nencioni. Quella dei limiti del condono è stato già dimostrato nelle interruzioni, che, come non ha fondamento: il condono si applica a tutti i reati ai quali si applica l'amnistia, quindi non esiste il problema. Ma si è parlato di una diffi-

coltà della Magistratura che deve stabilire se uno rinuncia o no all'amnistia.

Questa difficoltà l'ho fatta studiare dai miei uffici e mi hanno detto che non esiste; basta un biglietto d'avviso agli imputati perchè, entro tanti giorni, dicano se rinunciano all'amnistia, perchè in caso di mancata risposta si intende che l'accettano. Per queste ragioni, insisto affinché il Senato voglia accogliere l'articolo nel testo proposto.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti gli emendamenti presentati dal senatore Rendina e da altri senatori, dal senatore Nencioni e dal senatore Tomassini e da altri senatori, tendenti a sopprimere l'articolo 9. Chi li approva è pregato di alzarsi.

**Non sono approvati.**

Da parte dei senatori Nencioni, Pace e Pina è stato presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura

**N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:**

*In via subordinata, aggiungere il seguente comma:*

« In caso di concorso materiale di reati, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata in ordine ad uno o più reati ».

**N E N C I O N I .** Rinunciamo a questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Da parte dei senatori Berlingieri, Caroli, Murdaca, Indelli, Januzzi e Molinari è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« In tale caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile. ».

**M U R D A C A .** Rinunciamo all'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 10.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

Art. 10.

(*Revoca dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro 5 anni dalla data della entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6.

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su tale emendamento.

ALESSI, *relatore*. La Commissione è contraria.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Rendina, Terracini, Morvidi, Maris, Gramegna, Gianquinto e Gullo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « non inferiore a mesi sei » con le altre: « non inferiore ad un anno ». Senatore Rendina, mantiene il suo emendamento?

RENDINA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

ALESSI, *relatore*. La Commissione è contraria.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Rendina e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 11.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

Art. 11.

(*Termine di efficacia dei benefici*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 1965.

PRESIDENTE. Faccio presente che su questo articolo sono stati presentati un emendamento da parte dei senatori Nencioni, Pace e Pinna, che tende a sostituire le parole: « 31 dicembre 1965 » con le altre: « 5 maggio 1966 », e due emendamenti, rispettivamente da parte dei senatori Maris, Terracini, Morvidi, Gramegna, Gianquinto e Gullo e da parte dei senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti, tendenti a sostituire le parole: « 31 dicembre 1965 » con le altre: « 8 marzo 1966 ».

Avverto altresì che la Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « 31 dicembre 1965 » con le altre: « 31 gennaio 1966 ».

Senatore Maris, insiste nel suo emendamento?

MARIS. Di fronte all'emendamento della Commissione, rinunciamo al nostro.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste nel suo emendamento?

NENCIONI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, insiste nel suo emendamento?



431ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 MAGGIO 1966

T O M A S S I N I . Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dalla Commissione tendente a sostituire alle parole « 31 dicembre 1965 », le altre « 31 gennaio 1966 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Onorevole Presidente, nel testo del resoconto sommario del 12 maggio 1966, a pagina 9, è riportata una notizia che certamente è errata. È contenuta, infatti, la registrazione di una dichiarazione del senatore Gianquinto e di una dichiarazione di risultato di votazione da parte del Presidente, che certamente è frutto di un errore. Si è voluto votare in favore della inclusione specifica nella amnistia dei furti di pesce in acque demaniali chiuse. Questa era stata l'intenzione e la richiesta del senatore Gianquinto e questo è stato il senso della nostra votazione. Senonchè, il resoconto, probabilmente per errore, dice: « Il senatore Gianquinto propone che nell'emendamento, là dove si parla di acque demaniali, venga soppresso l'aggettivo "chiuse". Il Presidente pone in votazione la soppressione dell'aggettivo "chiuse". (*È approvato*) ». Io ritengo che questo sia anche contro l'interesse del proponente e contro la volontà del Senato. Vorrei che fosse rettificato in tale senso il resoconto, perchè altrimenti ci si riferirebbe ad una contravvenzione prevista espressamente dal regolamento della legge demaniale. Noi parliamo del furto e cioè del delitto; se poi non lo si vuole amnistiare, è un'altra questione. Parlo anche nell'interesse del proponente.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, la situazione è la seguente: vi sono acque demaniali date in concessione ai privati per lo sfruttamento della pesca. Alcune di queste acque sono recintate dai concessionari, e diventano valli chiuse; altre acque demaniali date in concessione ai privati non sono chiuse; sono le valli aperte. L'emendamento da me proposto riguardava la amnistia dei furti di pesce che sono consumati sia nelle valli chiuse, sia nelle valli aperte. Rispetto alle valli aperte vi è una giurisprudenza variabile. Taluni Tribunali ritengono che si tratti di furto, altri Tribunali ritengono che non ci sia reato. Ad esempio, le ultime sentenze del tribunale di Ferrara ritengono che pescare in valli aperte non costituisca reato. Appunto per evitare una differenziazione nella valutazione dei furti di piccole quantità di pesce, io avevo preferito questa formula « furti di pesce commessi in acque demaniali ». Se vogliamo essere più specifici si potrebbe, semmai, usare la seguente espressione: « furti commessi in acque demaniali date in concessione ai privati ».

F R A N Z A . Quello è stato già votato: qui la questione è di altra natura. Non si può andare oltre il voto.

G I A N Q U I N T O . Le modifiche formali sono sempre ammesse, anche in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, noi possiamo inserire la parola « chiuse » soltanto se l'Assemblea è d'accordo, perchè non possiamo ritornare su una votazione già fatta. Ci pensino bene.

A J R O L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J R O L D I . Onorevole Presidente, ieri ero presente quando è stato votato l'emendamento del senatore Gianquinto, e ho votato convinto che esso concernesse il reato di furto, il delitto di furto nelle acque demaniali chiuse, naturalmente o artificialmente: questo per un motivo molto semplice, perchè se le acque demaniali non sono chiuse non si fa più luogo all'applicazione della seconda parte dell'articolo 33 del testo unico del 1931 sulla pesca, bensì della prima parte, la quale stabilisce che la pesca, senza il consenso del proprietario, del concessionario o del titolare del diritto esclusivo, fatta sia in acque private che in acque pubbliche demaniali, è un reato contravvenzionale, per cui noi arriveremmo all'assurdo di inserire una discriminazione che concerne il delitto previsto dall'articolo 624 in una ipotesi che è invece di natura squisitamente contravvenzionale.

Ecco perchè io stamane, leggendo il resoconto, mi sono meravigliato che fosse stata soppressa quella parola « chiuse », che è proprio quella che serve a distinguere l'ipotesi contravvenzionale dall'ipotesi delittuosa. Tutto questo non è oggetto soltanto di interpretazione giurisprudenziale, ma è oggetto di una norma specifica di legge, ossia del primo comma dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca. Altrimenti noi andremo alla Camera con un *canard* di carattere legislativo veramente formidabile.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Giustamente si è fatto osservare che qui non siamo in sede di emendamento alla legge che è stata votata. Si tratta soltanto di ricostruire i fatti che erano avvenuti, perchè venisse registrato il voto secondo la volontà espressa realmente dal Senato. Quando il senatore Gianquinto, per la sua dichiarazione, dice che realmente aveva richiesto che si eliminasse dal suo stesso emendamento la parola « chiuse » noi abbiamo l'interpretazione autentica

che il verbale è stato registrato in modo impeccabile.

Oggi, però, questa discussione rimane ugualmente molto seria ed importante, perchè servirà al giudice, in quanto il furto in acque demaniali, senza altra aggiunta, non costituisce altro che contravvenzione (secondo la prima e la seconda parte: le modalità identificano la fattispecie), da parte dell'autore. Quando, però, è stato detto che la concessione al privato ha conferito a costui un diritto di dominio sul prodotto (ossia rimangono demaniali le acque, ma i pesci, per via della concessione, restano di dominio privato, il toglierli costituisce furto e non più contravvenzione) servirà questo all'interprete perchè sappia che quando abbiamo detto « demaniali » volevamo intendere « date in concessione », anche se, purtroppo, non lo abbiamo detto esplicitamente.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, avvalendomi dell'articolo 74 del Regolamento, in base al quale è ammessa la revisione degli emendamenti già approvati qualora sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, propongo che venga inserito l'aggettivo « chiuse », dopo le parole: « acque demaniali », alla lettera *b*) dell'articolo 1.

Senatore Gianquinto, è d'accordo?

G I A N Q U I N T O . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Prendo brevemente la parola, onorevoli colleghi, per dichiarazione di voto, avendo il Gruppo del Partito socialista di unità proletaria presentato un suo disegno di legge per la concessio-

ne di amnistia e di indulto e dovendo oggi, nel momento in cui ci accingiamo a votare un testo nuovo che si discosta di gran lunga da quello originariamente da noi presentato, enunciare quali sono le ragioni che ci dissociano dal disegno di legge approvato.

Noi non esitiamo a riconoscere che il cammino percorso dal disegno di legge presentato dalla Commissione fino al testo definitivo ha portato ad un certo miglioramento, ma ciò nonostante il testo non è soddisfacente per noi, non tanto perchè esso diverge in molti punti dal nostro, ma perchè non dà al provvedimento di clemenza quel contenuto e quella efficacia che meglio avrebbero risposto ai fini propri di un provvedimento di amnistia e di indulto ed alle esigenze riparatrici di molte situazioni che l'applicazione di leggi penali, superate, ha oggi creato. Leggi penali tanto superate che se ne richiede la riforma, la cui necessità anche il Governo riconosce; largo e generoso a prometterla, ma avaro nell'attuaria.

L'amnistia, in questi casi, e proprio in questi casi, deve intervenire come provvedimento tendente ad eliminare quegli effetti prodotti da una legge in contrasto con una moderna coscienza giuridico-sociale e con una concezione nuova, che la supera.

Il nostro voto favorevole non deve significare un voto di pieno consenso. Anche se degli emendamenti, pochi per la verità, da noi proposti sono stati accolti, tuttavia rimangono nel disegno di legge le caratteristiche di un prodotto frutto di un parto faticoso, travagliato, fino a farlo nascere asfittico e linfatico. Noi siamo lontani da una accettazione, senza riserve, e le nostre critiche permangono, almeno per questi motivi.

Primo, la limitatezza del campo di applicazione. L'esclusione di molti reati segna una frattura profonda che toglie al provvedimento di amnistia quel carattere di generalità e di impersonalità sua propria.

L'esclusione dei reati può essere consentita solo se ragioni superiori di difesa sociale la impongono, solo se il reato appare come sintomo di una particolare tendenza a delinquere del soggetto agente, insensibile agli elementari doveri di rispetto per la sicu-

rezza della collettività. Ma, al di fuori di questi criteri, una suddivisione in categorie è pericolosa e dannosa.

Con l'amnistia e l'indulto non si vuole premiare nessuno. Sì, ne potranno beneficiare i colpevoli, ma ne beneficeranno anche coloro che per errore sono stati condannati. E qui potrebbe ricordarsi l'adagio etico che è meglio un colpevole in libertà che un innocente in carcere.

Secondo, l'esclusione dei reati di stampa. Le ragioni addotte dagli oppositori non sono valide. È vero che si vogliono colpire i diffamatori che non usano ma abusano del mezzo della stampa, ma è anche vero che si colpiscono pure coloro che spesso vengono querelati per fatti che non hanno un chiaro contenuto diffamatorio e che vengono esposti ad un giudizio penale che molte volte si conclude con transazioni sul danno, transazioni che appagano l'offeso, specie se si tiene presente che il giudizio direttissimo ha fatto naufragio e molti processi si trascinano per lungo tempo.

Ma vi è anche un aspetto politico di rilievo. L'aver rifiutato la concessione dell'amnistia ai reati di stampa, si risolve in una discriminazione soggettiva nel senso che si nega l'amnistia ai giornalisti, i soli soggetti attivi di quel reato, violando così, a parte il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini, il principio base di ogni provvedimento di amnistia, e cioè il principio della generalità ed impersonalità. Oltre tutto, esso è anche una indiretta coazione alla libertà dell'esercizio del diritto di cronaca.

Non è neppure soddisfacente la concessione dell'amnistia al direttore o al vice direttore con la condizione posta della conoscenza dell'autore dello scritto. Giuridicamente non so quel che vuol dire e non so neppure se rientra nella ortodossia dei principi di diritto penale. In ogni modo, si viene a porre il direttore di fronte ad un caso di coscienza, tra il dovere morale di conservare il segreto e l'interesse personale a porre in essere la condizione per beneficiare dell'amnistia; specie se si tiene presente la questione, recentemente insorta, sull'obbligo giuridico del segreto professionale del direttore.

Terzo: la rinuncia all'amnistia, che è un diritto non confacente alla natura propria di essa, diritto che fu abbandonato dai precedenti legislativi in materia e che è stato fatto rivivere senza una plausibile e seria ragione.

Ed infine la gerarchia dei reati ai fini del condono, tra quelli assoggettati a 2 anni e quelli assoggettati ad un anno. Noi avevamo proposto, sì, 2 anni per tutti, avevamo anche proposto 4 anni come condizione soggettiva per allargare la categoria dei beneficiari, ma, di più avevamo anche proposto 6 mesi di condono per tutti, anche per quelli che, per condizioni soggettive, non avrebbero potuto beneficiare di esso.

Sono queste ragioni di divergenza, ragioni direi di fondo, che ci inducono a conservare le critiche al disegno di legge, sia al testo originario sia al testo definitivo; e, nello stesso tempo, ad approvarlo, perchè non possiamo non approvarlo, noi che fummo gli iniziatori ed i promotori della delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto. Però sia chiaro che il nostro voto favorevole all'amnistia non è voto che esprime una piena adesione ed una piena soddisfazione di esso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fanelli. Ne ha facoltà.

**F A N E L L I .** Signor Presidente, onorevoli senatori, sarebbe stato mio desiderio intervenire in questo dibattito in sede di discussione generale, per motivare il mio voto contrario al provvedimento di amnistia e di indulto, ma ho preferito attendere lo svolgimento dei lavori per poter intendere i limiti entro i quali questa amnistia sarebbe stata contenuta e soprattutto per dissipare determinate perplessità dovute, ad esempio, ai reati riguardanti la diffamazione attraverso la stampa e quelli previsti dal codice della strada.

Non solo: anche le perplessità del Governo per i ricorrenti provvedimenti di amnistia, qui esposte dall'onorevole Guardasigil-

li, hanno influito sulla mia posizione negativa.

Dobbiamo riconoscere con molta sincerità e non possiamo ignorare che nel Paese vi è un grande allarme, soprattutto per i reati colposi, previsti dal codice della strada, in preoccupante aumento, che rientrano nell'amnistia in un particolare momento in cui da vari settori qualificati dell'opinione pubblica si reclama l'inasprimento delle pene. Giorni or sono, in una replica alla risposta ad una mia interrogazione, feci presente la necessità di istituire l'assicurazione obbligatoria e, soprattutto, di arrivare anche all'approvazione celere del disegno di legge che il ministro Reale poc'anzi accennava essere già dinanzi alla Camera dei deputati, per la depenalizzazione di determinate pene previste dallo stesso codice della strada.

Credo che questo sia un provvedimento che vada approvato celermente, perchè, se oggi noi avessimo avuto il disegno di legge già approvato, penso che avremmo potuto accettare con maggiore tranquillità questo provvedimento di amnistia e di indulto.

Vorrei, quindi, in questa breve dichiarazione di voto, impegnare il Governo perchè tale disegno di legge venga sollecitamente approvato.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Dovrebbe impegnare la Camera, purtroppo; il Governo l'ha presentato, la Commissione lo ha esaminato e sta dinanzi all'Assemblea. Perciò ora non abbiamo poteri.

**F A N E L L I .** Comunque il Governo ha la possibilità di sollecitare determinati provvedimenti; perciò mi rivolgo a lei, onorevole Ministro, perchè attraverso la procedura stabilita dal Regolamento si possa procedere celermente in questo senso.

Concludo quindi dichiarando che, attraverso la discussione serena e responsabile che vi è stata in questi giorni, attraverso la persuasione che ognuno di noi si è potuto fare, che il provvedimento di amnistia e di indulto è stato contenuto in termini, potrei dire, accettabili da tutti i settori del Senato, modifico il mio giudizio e voterò a favore, pur

con le riserve che una materia così delicata e complessa richiede.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

**TERRACINI.** Signor Presidente, il Gruppo comunista darà il suo voto favorevole a questo progetto di legge, e ciò, oltre che per la persuasione, già manifestata, che comunque un provvedimento di clemenza era necessario nel quadro delle celebrazioni del ventennale della Repubblica, anche perchè noi non vogliamo dissolidarizzare da un atto col quale il Parlamento afferma nei confronti del Governo la propria autonomia di decisione, dimostrando, tra l'altro, di essere più sensibile del Governo stesso alle sollecitazioni ed alle attese delle masse popolari. Ci rammarichiamo tuttavia che nel testo che sarà posto in votazione permangono ancora molte delle limitazioni che già caratterizzavano il primitivo progetto, sebbene non si possa non riconoscere che, nel corso della discussione, con l'accettazione almeno parziale di alcuni emendamenti, esso sia stato abbastanza modificato. Ed in proposito esprimo il mio riconoscimento del modo comprensivo con il quale il relatore ha saputo, in alcuni momenti assai contrastati, dare il suo contributo per trovare soluzioni che, pur non dandoci piena soddisfazione, hanno tuttavia implicato un positivo apprezzamento delle esigenze delle quali ci eravamo fatti portatori e interpreti.

Ha dominato la discussione, e particolarmente il voto della maggioranza governativa, la preoccupazione dichiarata degli effetti menomanti che i provvedimenti di clemenza avrebbero sull'efficacia intimidatoria della legge penale. È già stato detto da parecchi colleghi come la questione sia stata decisa per noi in maniera non più opinabile dalla norma costituzionale. In proposito l'onorevole relatore ha adoperato la giusta formula che l'amnistia e l'indulto rappresentano un istituto di diritto costituzionale; il che significa che non possono essere contestati nella loro validità fino a quando la norma costituzionale non venga modificata. Aggiun-

gerò per parte mia che nel contesto di questa discussione si è adoperato troppo frequentemente il termine di clemenza per indicare il carattere del provvedimento che fra poco noi approveremo. Non si tratta in realtà di clemenza. È infatti clemenza l'atto del Capo dello Stato il quale, nei confronti di singoli casi e nella loro valutazione obiettiva e soggettiva, interviene per motivi di umana pietà. Ma l'amnistia e l'indulto corrispondono a esigenze di carattere politico e sociale: e proprio per questo la Costituzione ha voluto articolare la procedura così da richiedere dapprima al Parlamento una decisione, che poi il Capo dello Stato rende operante.

Quanto alla lamentata eccessiva frequenza dei provvedimenti di amnistia e di indulto, se si riconosce che questi attingono la loro origine da situazioni di particolare carattere politico-sociale e che in genere si ricollegano a ricorrenze di speciale significato e solennità nella vita delle Nazioni, allora essa è priva di una qualche logicità, poichè viene a mancare ogni metro precostituito capace di dettarne il distanziamento cronologico. La nostra storia nazionale è infatti quella che è, ed i fatti che vi si sono verificati sono quelli che sono, e non si può a discrezione conoscerli o misconoscerli, ricordarli o dimenticarli. È quindi la storia stessa che indica la scadenza di tali provvedimenti. E non c'è dubbio che il ventennale della nascita della Repubblica, non solo per la spontaneità elettiva popolare, segna una di queste scadenze. tanto è vero che le autorità dello Stato hanno già annunciato iniziative di celebrazione, che sarebbero rimaste lacunose se non vi fosse stato compreso il provvedimento odierno che trova la propria origine nel Parlamento della Repubblica.

Uno degli emendamenti che hanno suscitato maggior discussione è stato quello sui reati di stampa, sotto l'aspetto specifico della diffamazione. In parte il testo primitivo è stato in proposito modificato, seppure in una formulazione che non ci dà soddisfazione intera. Non posso tacere l'impressione che, se il Senato non ha accolto una più radicale soluzione, quella che anche da noi era stata proposta, ciò si debba allo sviamento della discussione, provocato dall'intervento del se-

natore Chabod che, risvegliando nell'Assemblea sentimenti di generosa indignazione, ha impedito al nostro giudizio di abbracciare l'area del problema.

Voglio dire che, se è per noi punto d'onore solidarizzare sempre e ovunque con quanti hanno dato un contributo di pensiero e di azione alla guerra di liberazione (e ne abbiamo dato dimostrazione con la presentazione di un emendamento che purtroppo è stato respinto dal voto congiunto del centro e della destra contro il voto unito delle sinistre) e che pertanto combattiamo risolutamente ogni tentativo di rivalsa, anche sotto forma di diffamazione e di denigrazione, da parte di coloro che non hanno ancora accettato la nuova realtà della nostra vita nazionale, pensiamo però che, per mettere certa gente alla ragione, meglio varrebbe, piuttosto che una avara limitazione di una disposizione di amnistia e di indulto, una conseguente azione delle autorità costituite che sono per antonomasia democratiche e repubblicane e dovrebbero essere quindi anche antifasciste; mentre questa azione, per intanto, è quasi inesistente, come fra l'altro attesta il grande silenzio e la grande inerzia delle dette autorità seguiti al moto generale delle forze democratiche dei giorni scorsi causato dai fatti dell'Università di Roma.

A celebrare il ventennale della Repubblica sarebbe quindi augurabile che, oltre l'approvazione di questa legge di delega per amnistia e indulto, si prendessero da parte del Governo le misure necessarie per soddisfare le richieste così largamente levatesi dal campo antifascista.

Poche parole ancora a proposito delle esclusioni dai benefici disposti. Particolarmente appaiono a noi gravi ed erronee, destinate a seminare amarezza e ad esacerbare stati d'animo sui quali amnistia e indulto avrebbero operato beneficamente, ai fini della rieducazione e riacquisizione sociale, come espressione di comprensione e umana misericordia. Non è mai errore, onorevoli colleghi, e non è mai troppo tardi gettare una fune di salvezza o porgere una mano misericordiosa anche a chi stia già per affondare o sia già affondato nell'ultimo abisso del male.

Per concludere, io auspico che il Senato, secondo quanto ha fatto per questo disegno di legge, approvi rapidamente l'altro provvedimento già presentatogli, che contempla il condono delle sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti pubblici. Nel 1963, noi lo ricordiamo, venne a mancare l'approvazione di un analogo provvedimento la cui attesa aveva risvegliato molte e legittime speranze. D'altronde fra le migliaia dei colpiti molti lo furono non perchè avessero dimostrato nello svolgimento del loro lavoro incapacità o malavoglia, ma per ragioni d'ordine politico che tutti noi conosciamo. La 2ª e la 5ª Commissione permanente del Senato hanno già espresso il loro parere favorevole sul progetto. Noi chiediamo ora ai colleghi della 1ª Commissione di portare rapidamente a conclusione l'opera per quanto loro compete.

Il Gruppo comunista ha dato un concorso che ritengo utile e valido alla redazione del testo posto in votazione. Benchè questo sia restato ancora scarno e, più che comprensione, esprima una contegnosa condiscendenza nei confronti delle ansiose attese della popolazione, tuttavia esso gli darà la propria approvazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** A nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge in esame che porta anche la firma di alcuni componenti del Gruppo stesso. Non siamo molto soddisfatti del disegno di legge così come è scaturito dai lavori, però abbiamo la coscienza di aver fatto un buon lavoro, cioè di aver perfezionato il disegno di legge iniziale che era nato da un compromesso di diversi schieramenti.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto il senatore Murdaca.

**M U R D A C A .** Signor Presidente, parlo a titolo personale, credo però di poter registrare che la mia posizione e quella dei colleghi di Gruppo di fronte al disegno di legge

che ci accingiamo a votare è chiara ed è stata chiara fin dal momento in cui è venuto alla discussione in Commissione.

Di fronte alle posizioni troppo avanzate, le quali dal nostro punto di vista avrebbero certamente influito negativamente nel campo sociale specialmente nel momento che attraversiamo, noi abbiamo scelto il giusto mezzo, convinti come siamo che l'indiscriminazione, l'estensione eccessiva, sino a far comprendere dei reati che offendono il senso morale e suscitano enorme allarme sociale, indeboliscono l'autorità ed il prestigio dello Stato democratico.

Per queste ragioni il nostro Gruppo durante la votazione dei vari articoli si è comportato cercando di porre un freno al dilagare degli emendamenti con finalità troppo spinte. Voglio augurarmi che, traendo il disegno di legge l'ispirazione da una fausta ricorrenza, assuma il valore di un messaggio di significato etico, diretto alla coscienza civile del popolo, un significato denso di contenuto umano e sociale ed aiuti coloro che sono caduti sulla via della vita a riprendersi e riportarsi verso il giusto e l'onesto vivere.

Io credo fermamente nei valori dello spirito, nella forza della redenzione, nella speranza che un beneficio goduto valga più di un rigore applicato; io credo nel valore dell'influenza del perdono per l'animo umano, e se per certo verso abbiamo cercato di arginare ogni straripamento ciò abbiamo fatto per non svalutare l'atto di clemenza solenne, ma per renderlo efficiente nella direzione politica e sociale.

In particolare abbiamo espresso il nostro voto contrario nei confronti dei reati dolosi di stampa ed il nostro voto, come è stato sottolineato, non ha voluto significare un atteggiamento preconconcetto verso i giornalisti, verso i quali noi usiamo il massimo rispetto — essendo essi i nostri migliori collaboratori — ma un dissenso deciso e reciso verso i « libellisti » e l'abuso che dalla stampa, mezzo di tanta efficacia per la formazione dell'opinione, si fa.

Siamo convinti che così operando noi contribuiamo ad elevare la dignità e la funzione dei giornalisti. Per il resto, senza dilun-

gammi e nel rimettermi, senza ripeterlo, a quanto di volta in volta durante la discussione degli articoli e degli emendamenti è stato chiarito dal relatore e dalla Commissione, ai quali va il mio plauso ed il mio riconoscimento, dichiaro che voterò favorevolmente al disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Alessi. Ne ha facoltà.

**A L E S S I .** Sono assai lieto di prendere la parola a conclusione del nostro dibattito sia come uno dei proponenti il disegno di legge, sia come relatore. La Commissione non si è limitata ad esprimere il suo parere, ma ha collaborato attivamente alla nuova formulazione del testo; e ringrazio il senatore Terracini che mi ha dato questo riconoscimento.

Anche per incarico del Gruppo dei deputati della Democrazia cristiana, debbo dichiarare il voto favorevole alla legge con una sottolineazione. Non ripeterò le cose che tante altre volte mi è stata data l'occasione di dire, ma mi sembra che tale sottolineazione vada fatta. Questa è, infatti, la prima volta che il Parlamento italiano si avvale del suo potere di iniziativa per emanare un provvedimento di amnistia e di condono; il che non costituisce certamente una ragione di contestazione politica verso il Governo o verso altri settori, quali che siano, della nostra Assemblea. È un nostro potere che ci impegna nello stesso modo in cui può impegnare l'iniziativa del Governo. Questo è il primo provvedimento di questo genere, ed è singolare che si attui a celebrazione di un istituto anch'esso popolare, perchè fondato su *referendum* popolare del 2 giugno e non già su una graziosa disposizione della natura o per l'eredità del principe.

Quanto al documento, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, nonostante le riserve che sono state qui annunziate; e credo che tale documento esprima, nei suoi limiti e anche nei suoi impulsi, l'espressa volontà del nostro Parlamento di usare della clemenza nell'occasione particolarmente solenne che

è imminente, senza turbare, anzi fugando le apprensioni di coloro che vedevano nel susseguirsi dei provvedimenti un pericolo — lo abbiamo detto e lo ripetiamo — per il prestigio della legge e la efficacia delle sentenze: e la forza intimidatrice. A tal fine, perchè non sottolineare che il provvedimento di amnistia limitato ai reati minori e che vi sono anche delle esclusioni di carattere soggettivo, che non costituiscono una discriminazione intollerata o intollerabile, anzi riguardano tutti i soggetti di pericolosità sociale accertata giuridiziariamente? Quando abbiamo allineato i delinquenti per tendenza, i delinquenti abituali, o i delinquenti professionali e i colpiti da misure giudiziarie di prevenzione — cioè non dalle misure amministrative di sicurezza date dalla polizia, ma da quelle a cui i cittadini sono sottoposti a seguito di decisione giudiziaria — evidentemente abbiamo registrato un'esclusione senza la quale il nostro provvedimento sarebbe stato improvido e non avrebbe fatto coincidere l'interesse di quanti patiscono e chiedono il lenimento della pena con l'interesse generale della difesa sociale. Quando abbiamo escluso dall'amnistia, ma non dal condono, anche coloro i cui precedenti, pur non essendo stata accertata per dichiarazione giudiziale una loro pericolosità particolare, tuttavia lasciano presumere questa pericolosità, abbiamo fatto sì che questo documento fosse accolto dalla generalità dei consensi, appunto perchè le apprensioni non avrebbero avuto più una qualsiasi giustificazione. Ma, al contempo, abbiamo permesso che, pur escludendosi per costoro l'amnistia, fosse esteso nei loro confronti il condono, che ha carattere di generalizzazione senza specificazione nè dei fatti nè delle condizioni soggettive, perchè il condono riguarda la persona che è stretta in catene, cioè la persona che espia una pena che lo Stato ha comminato per la sua azione. Il fatto costituisce il precedente storico della pena; l'indulto guarda la condizione particolare del sofferente.

Riguardo ai reati di stampa abbiamo fatto quanto era necessario per distinguere la condizione di colui che, sia pur dovendo vigilare nell'esercizio di questo mandato (che in regime di democrazia la libertà gli assegna, di essere l'organo di informazione e di

formazione del costume generale e di formazione delle opinioni politiche) tuttavia non è incorso nel dolo e non è nè solidale nè correo con l'autore della diffamazione, dalla condizione di chi ha offeso, non soltanto un interesse particolare, e cioè l'onore del cittadino, ma anche il bene della libertà di stampa e l'onore e il prestigio dei giornalisti: i quali ultimi non possono essere affatto allineati, per il mandato sacro che compiono, con coloro che invece ne abusano delinquendo, e cioè diventando autori di reati invece che formatori di coscienze.

Per quanto, poi, è stato disposto in sede di discriminazione, quanto alla misura dei condoni, abbiamo usato il consiglio della prudenza. Oggi, in relazione a questo documento, soltanto il corrivo potrà ancora dire che noi siamo stati restrittivi o che noi abbiamo abusato del potere che il popolo ci dà di indulgere. Noi siamo convinti che, invece, contribuiamo nella misura saggia, giusta ad una celebrazione che, senza questo provvedimento, avrebbe costituito un precedente tutt'altro che felice per la celebrazione della Repubblica.

Siamo lieti di dare il voto favorevole, tranquilli in coscienza di esserci adoperati per il bene pubblico e generale della Nazione e a misericordia dei singoli beneficiati. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Poët. Ne ha facoltà.

**P O È T .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento in esame, desidero sottolineare brevemente i motivi che hanno ispirato il nostro comportamento durante tutto il corso del dibattito e che determinano oggi il nostro voto.

Riteniamo di aver coscientemente valutato i motivi che militavano e militano a favore e contro questo provvedimento di amnistia e indulto. I motivi contrari si riassumono nella anche troppo ovvia osservazione che i provvedimenti di clemenza devono essere provvedimenti di carattere eccezionale e non possono diventare la norma o la



prassi, tale da consentire addirittura la programmazione dell'attività delittuosa. I motivi a favore sono dati dal desiderio popolare di esaltare con un provvedimento di clemenza l'evento storico della proclamazione della Repubblica, che qui è ricordato con lettere di bronzo in quella targa dove è scritto: « Il 2 giugno 1946 per suffragio di popolo a presidio di pubblica libertà e a certezza di progresso civile fu proclamata la Repubblica italiana ».

La proclamazione della Repubblica rappresenta il coronamento del Risorgimento italiano, l'epilogo politico e morale della lotta che il popolo italiano condusse per riconquistare la libertà.

In questa valutazione dei motivi favorevoli e contrari, noi abbiamo ritenuto prevalenti i primi, con ciò pensando anche di interpretare la volontà e il sentimento della pubblica opinione, che desidera appunto dare rilevanza, attraverso questo atto di clemenza, alla fausta ricorrenza. Ma proprio perchè abbiamo ritenuto di dover interpretare il pensiero della pubblica opinione, e soprattutto della nostra pubblica opinione, e cioè quella dei lavoratori, pur accettando il principio della concessione dell'amnistia, siamo stati e siamo per un'amnistia non generalizzata ma limitata e ristretta. Abbiamo scelto questa posizione non trascinati da alcuno, ma per nostra intima convinzione, ritenendo — e speriamo di non esserci sbagliati — di aver così rettamente interpretato la sensibilità popolare.

Abbiamo perciò accettato l'esclusione di quei reati, che suscitano nell'animo popolare avversione ed allarme, come i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati del peculato, i reati contro il pubblico danaro. Abbiamo accettato l'esclusione dei reati contro la salute del popolo, abbiamo respinto l'estensione dell'amnistia ai delitti di diffamazione a mezzo stampa, riconfermando anche qui, in sede di dichiarazione di voto, che questa nostra posizione non vuole assolutamente significare avversione alla stampa, ma soltanto a quella parte della stampa che, invece di informare, deforma gli avvenimenti e che ha fatto della diffamazione addirittura un sistema.

Ci siamo battuti per l'amnistia a favore dei delitti politici, sindacali ed elettorali, pensando che anche questo fosse un elemento di caratterizzazione di questo provvedimento.

Questa è stata la posizione che noi abbiamo seguito e che non ci è stata suggerita da motivi di demagogia, non da motivi di partito o di utilitarismo elettorale, ma ci è stata dettata da una profonda convinzione morale.

Noi speriamo di avere bene operato e ci auguriamo che a questo provvedimento di clemenza se ne aggiunga un altro, quello del condono delle sanzioni disciplinari.

E vogliamo ancora formulare l'augurio che quando progetti di legge di questo tipo fossero in futuro presentati al Parlamento, essi non siano più lasciati giacere per dei giorni, delle settimane, dei mesi, ma subito il Senato si pronunci o per il loro accoglimento o per la loro ripulsa, perchè lasciarli giacere per troppo tempo crea una situazione di incertezza e di disagio che non è favorevole sotto alcun profilo.

Ci auguriamo che da questo provvedimento sorga un clima nuovo di pacificazione, nel quale i cittadini italiani si trovino riuniti e possano guardare al loro futuro con maggiore serenità, tutti impegnati a creare le condizioni di attuazione di quei principi di giustizia e di libertà per i quali la Repubblica venne proclamata venti anni or sono. *(Applausi dalla sinistra)*.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, e con l'avvertenza che la numerazione degli articoli dovrà essere modificata a seguito degli emendamenti introdotti, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

#### **Per la risposta ad interrogazioni**

**F I O R E .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F I O R E .** Onorevole Presidente, in data 4 marzo ho presentato una interroga-

zione al Presidente del consiglio ed al Ministro del lavoro (4366) circa le disposizioni che l'INPS ha dato alle sue sedi perchè i datori di lavoro continuassero a pagare i contributi come se il disegno di legge governativo che ancora deve essere discusso dal Senato fosse già approvato.

Il 3 marzo anche i colleghi Brambilla e Vacchetta hanno presentato analoga interrogazione (4283).

Noi chiediamo che il Ministro del lavoro o il Presidente del consiglio rispondano a queste interrogazioni prima che venga in Aula la legge per la fiscalizzazione.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Ministro di grazia e giustizia di rendersi interprete presso il Ministro del lavoro della richiesta avanzata dal senatore Fiore.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni**

**PRESIDENTE.** Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Annunzio di interrogazioni**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**NENNI GIULIANA,** Segretaria:

**PIRASTU, POLANO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle dichiarazioni che l'Ispettore di pubblica sicurezza dottor De Simone avrebbe reso alla stampa, dichiarazioni gravemente offensive nei confronti del popolo sardo che viene giudicato dal predetto funzionario come un popolo selvaggio e da trattarsi con mezzi e sistemi di tipo coloniale.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di conoscere se non ritenga necessario, dopo aver subito accertato i fatti, richiamare dalla Sardegna il dottor De Simone e prendere

nei suoi confronti altri opportuni provvedimenti. (1261)

**NENCIONI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Con riferimento ai voli della società di bandiera tra Milano e Roma, ridotti oggi inspiegabilmente quantitativamente e qualitativamente,

alla utilizzazione in luogo dei « Caravelle », dei « Viscount » e dei DC-6 che aumentano i tempi di volo di circa 30 minuti,

alle consuete code per le liste di attesa che rendono incerto ed esasperante il servizio,

chiede di conoscere se non ritenga di provvedere a che il collegamento Milano-Roma sia portato ad un livello funzionale e confortevole e ad un livello tecnico in armonia col progresso aeronautico. (1262)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**MONTINI.** — *Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 308, che reca risposta al 7° rapporto annuale dell'Agenzia europea per la energia nucleare, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione economica — ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, in cui si formulano una serie di raccomandazioni in tema di politica nucleare. (4749)

**MONTINI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 312, relativa al coordinamento delle ricerche relative ai sistemi giuridici dei Paesi dell'Europa centrale e orientale, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione giuridica; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, che racco-

manda di organizzare una Conferenza per il coordinamento degli studi in materia. (4750)

MONTINI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.* Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 450, relativa ai problemi economici europei, approvata dalla Assemblea consultiva del consiglio d'Europa, su proposta della Commissione economica; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, che raccomanda al Comitato dei ministri di prendere una serie di misure nel quadro della Conferenza delle Nazioni unite per lo sviluppo del GATT e del Consiglio d'Europa. (4751)

MONTINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 445, che reca risposta al 9° Rapporto di attività del Rappresentante speciale del Consiglio d'Europa per i rifugiati e le eccedenze di popolazione, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa su proposta della Commissione della popolazione e dei rifugiati; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso di detta Raccomandazione, in cui si invitano i Governi membri a prendere alcune importanti misure in favore dei lavoratori migranti e della parte eccedente di popolazione. (4752)

MONTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 447, relativa ai disagi di cui soffre la popolazione di Cipro, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione della popolazione e dei rifugiati; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione, in cui si invitano i Governi membri a prendere rapida-

mente le disposizioni necessarie affinché il Consiglio d'Europa, attraverso il suo rappresentante speciale per i rifugiati e la parte eccedente di popolazione, fornisca agli interessati l'urgente aiuto necessario. (4753)

VALMARANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 448, relativa alla politica generale del Consiglio d'Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione politica, ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, che raccomanda al Comitato dei ministri di accelerare, nel quadro del Consiglio d'Europa, l'applicazione di convenzioni e accordi in materia di cooperazione tecnica, ed in particolare di convocare quanto prima una conferenza europea sulla costruzione aeronautica. (4754)

VALMARANA, MONTINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 443, relativa al progetto di Convenzione sulle obbligazioni in moneta straniera, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa su proposta della Commissione giuridica; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si invitano i Governi membri a ratificare quanto prima la Convenzione sulle obbligazioni in moneta straniera, predisposta, nell'ambito del Consiglio d'Europa, da un apposito Comitato di esperti. (4755)

SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 432, sulla recente evoluzione di scambi internazionali di persone e di Gruppo, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione dei poteri locali;

e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si invitano i Governi membri a creare un Ente per i gemellaggi e gli scambi internazionali fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa. (4756)

SIBILLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 310, che reca risposta al rapporto del Comitato dell'agricoltura dell'OCDE sull'interdipendenza dei problemi agricoli di reddito e di offerta, approvata dalla Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione dell'agricoltura; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, che suggerisce ai Governi alcune misure di carattere economico e sociale per risolvere i problemi in questione. (4757)

SIBILLE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 455, relativa alla pratica della presa di ostaggi, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione giuridica; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si invitano i Governi membri a prendere tutte le disposizioni necessarie per la piena applicazione delle convenzioni internazionali a riguardo, e di studiarne eventualmente una nuova nel quadro delle Nazioni unite. (4758)

SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 453, relativa alle disposizioni da prendere contro l'incitamento all'odio razziale, nazionale e religioso, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione giuridica; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia pre-

so iniziative nel senso di detta Raccomandazione, in cui si invitano i Governi membri ad attuare una legislazione efficace in materia, e si propone in proposito una legge-tipo. (4759)

SIBILLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 456, sulla protezione sociale dei coltivatori diretti e dei loro familiari, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione dell'agricoltura; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato da detta Raccomandazione che invita i Governi membri ad incaricare un comitato di esperti di preparare un accordo in materia. (4760)

SIBILLE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 451, relativa al privilegio di bandiera, approvata dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione economica; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, che invita il Comitato dei ministri a combattere più efficacemente il privilegio di bandiera ed a predisporre a tal fine una legislazione conforme alla Conferenza di Londra sui trasporti marittimi del 1963. (4761)

SIBILLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 309, che reca risposta al 1° rapporto di attività del Programma alimentare mondiale, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione dell'agricoltura; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, che invita i Governi membri a dare il massimo contributo al programma alimentare mondiale e a portarlo quanto

più possibile a conoscenza dell'opinione pubblica. (4762)

JODICE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agricoltori dei comuni di Marcianise, Succivo Sant'Arpino, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Recale, Macerata Campania e Portici, tutti della provincia di Caserta, che hanno avuto completamente distrutta dalla grandine dei giorni scorsi la coltura di canapa, tabacco, grano e uva con danni ingenti. (4763)

LOMBARDI, ZELIOLI LANZINI, BETTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione della ricorrenza del IV Centenario della nascita (1567) di Claudio Monteverdi, non ritenga opportuno — come è stato fatto egregiamente per le celebrazioni di altri centenari di uomini tra i più illustri della Nazione italiana — di presentare un disegno di legge, le cui norme consentano la realizzazione, sia per le esigenze di ordine finanziario e sia per il necessario coordinamento delle varie iniziative, di un programma di celebrazioni veramente degno del « divino » Claudio, che è annoverato tra i più alti geni musicali. (4764)

BONAFINI, NENNI Giuliana, JODICE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se non intendano provvedere a rimediare alla situazione creatasi nell'ambito dell'ANMIC, mediante l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 23 aprile 1965, n. 458, il quale prevede lo scioglimento da parte del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della sanità, del Consiglio d'amministrazione della Associazione, per avere esso tenuto un comportamento doloso e per non avere presentato lo Statuto previsto dall'articolo 19 della legge.

Gli interroganti chiedono ai Ministri responsabili di garantire adeguatamente gli interessi degli invalidi civili, creando le condizioni per una sollecita convocazione del

congresso, mediante il quale venga assicurata all'Ente un'onesta, regolare ed efficace attività. (4765)

MASCIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Circa i motivi che hanno portato a un nulla di fatto, riguardo ai desiderata espressi, in un pro-memoria, illustrato e consegnato un anno fa, a lui personalmente dai dirigenti dell'ANIMSA, a nome dei Professori di storia dell'arte.

In questo colloquio fu segnalata al Ministro, con pienezza di argomenti giuridici e morali, l'urgenza di eliminare le restrizioni illogiche e le illegalità, le umiliazioni che, da mezzo secolo, s'infliggono ai Commissari di storia dell'arte membri delle Commissioni per la maturità classica, i quali pur avendo titolo e grado pari agli altri membri, vengono privati della prerogativa del voto e della discussione, al punto da compromettere la validità di un pubblico esame.

Si previene la comoda e nota risposta del Ministro che, data l'imminenza della riforma degli Istituti superiori, presto scompariranno questi inconvenienti.

Qualsiasi ingiustizia, riconosciuta come tale, andrebbe eliminata immediatamente e il troppo lungo e penoso rimando — come nel caso in questione — che si ripete da oltre un quarantennio, sta ad indicare piuttosto una evasione che la volontà di riparare.

Si domanda se non si ritenga opportuno emanare una circolare correttiva di queste deficienze, in attesa del provvedimento riparatore. (4766)

MASCIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere spiegazioni circa l'opportunità di un inatteso provvedimento decretato di recente dal Consiglio dei ministri, che prevede lo stanziamento di parecchie centinaia di milioni per pagare le spese d'indennità ai Presidi incaricati di presiedere le Commissioni per l'esame di licenza media. Senza volere entrare nel merito e nella valutazione del provvedimento, al vaglio della pubblica opinione, l'interro-

gante non può non mettere in evidenza una incresciosa sperequazione che si perpetua, da più lustri, ai danni degli insegnanti di Storia dell'arte, quando fungono da Commissari aggregati nelle Commissioni per la maturità classica. A questi docenti, pari in grado e titoli agli altri membri delle Commissioni citate, vengono, inspiegabilmente, decurtate parecchie diarie — pur riconoscendosene l'irrazionalità — con lo specioso pretesto che il Ministro del tesoro, per difetto di fondi, si oppone al pagamento intero delle diarie, come per tutti gli altri membri della Commissione per la maturità classica.

L'interrogante desidera sapere se, in occasione del su richiamato decreto del Consiglio dei ministri, implicante la spesa rilevante di miliardi, il Ministero del tesoro abbia opposto le sue riserve circa la disponibilità e reperibilità dei fondi richiesti, senza paragone superiori a quelli sempre negati per gli insegnanti di Storia dell'arte. (4767)

**ATTAGUILE.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.* — L'interrogante chiede di conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale nel 1964-1965 sono entrate in Italia dalla Francia, sotto la voce « essenza di arancia », quasi 300 tonnellate di essenza americana, parte della quale vera essenza (adulterante dell'arancia) e parte « terpeni » o « essenza distillata » (sottoprodotto dell'essenza di arancia, che in dogana viene denominata « essenza » o « olio essenziale » e che serve come base della produzione del limonene, atto ad allungare l'essenza di limone);

l'importazione sarebbe stata accettata in quanto accompagnata da un certificato di origine francese che ne avrebbe permesso il libero movimento nell'area del MEC pur trattandosi di merce chiaramente americana e che non dovrebbe poter entrare in Italia perchè non ammessa a dogana.

Se tale notizia risponde a verità, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri intendono adottare per impedire il perdurare di una tale situazione che viene a svalutare un prodotto del suolo

italiano e i derivati agrumari italiani, con gravissimo danno per l'economia agricola delle isole e del Mezzogiorno d'Italia. (4768)

### **Ordine del giorno per la seduta di lunedì 16 maggio 1966**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 16 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (1215-*Urgenza*).

#### **II. Discussione dei disegni di legge:**

1. Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1500).

2. **TRABUCCHI** ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1409).

3. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

4. Deputati **DI GIANNANTONIO**; **GIORGI** ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. **BANFI** ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni (1525).

6. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile (233).

ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 13,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari





## ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

ALBARELLO, DI PRISCO: Scandalo verificatosi nella bonificazione dei terreni minati (4590)	Pag. 23152	PINNA, PONTE, TURCHI: Acquisto da parte dell'Enel di uno stabile in Piazza Verdi a Roma (4640)	Pag. 23159
ARTOM: Istituzione di una facoltà di scienze politiche nell'Università di Siena (4402)	23152	PACE: Nominativi degli amministratori provvisori incaricati dall'Enel della gestione temporanea delle imprese trasferite (4651)	23159
BERNARDI: Mancata programmazione dell'originale televisivo « Sacco e Vanzetti » (4502)	23153	PERRINO: Concessione di sovvenzioni statali alle bande musicali (4591)	23164
CASSESE: Consegna degli alloggi agli assegnatari di Olevano (3213); Carenza di energia elettrica in provincia di Salerno (4499)	23153	PICARDO: Ammodernamento della strada provinciale Caltanissetta-San Cataldo (3852)	23164
FABRETTI: Riduzione dell'orario di carico dei cereali stabilito dalla direzione della dogana di Ancona (4529)	23154	PINNA: Criteri amministrativi adottati dal Commissariato della gioventù italiana (4390)	23164
GIRAUDO, SIBILLE, CHABOD, POËT, CAGNASSO, ROTA, BUSSI, MAGLIANO, ARTOM: Atti di vandalismo compiuti contro monumenti in memoria di martiri della Resistenza (4179)	23154	RODA, SCHIAVETTI, MILILLO, PICCHIOTTI: Politica adottata nel settore della coltivazione della bietola (4214)	23165
GRAY: Abolizione delle trasmissioni radio per i Paesi dominati dal colonialismo sovietico (4666)	23155	ROMANO: Attivazione dell'impianto di amplificazione televisiva nella zona di Cava de' Tirreni (4531)	23166
GUANTI: Deficienza di attrezzature tecniche nell'Istituto industriale di Matera (3819)	23156	SPASARI: Istituzione di un servizio di navitraghetto Salerno-Messina per il trasporto di automezzi (4161)	23167
KUNTZE, CONTE: Attuazione dei regolamenti di condominio degli alloggi INCIS (4137)	23156	SPIGAROLI, BALDINI, VENTURI: Rivalutazione delle pensioni di guerra (3225)	23167
MACCARRONE: Trasferimento delle maestranze della ex Larderello all'ENI (4418); Assegnazione delle terre bonificate del comprensorio del lago di Bientina (4420)	23157	TERRACINI: Costruzione di un ponte sul fiume Elsa nei pressi di Empoli (4019)	23168
MASCIALE: Istituzione in Bitonto di un Istituto tecnico agrario (4259)	23158	TOMASSINI, SCHIAVETTI, LUSSU, MILILLO, PREZIOSI: Riapertura dei termini per la domanda di risarcimento di danni di guerra per i profughi dalla Tunisia e dall'Egitto (3860)	23169
NENCIONI, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FRANZA, FERRETTI, FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO,			

TRIMARCHI, Titoli previsti per l'inclusione Pag. nelle graduatorie degli insegnanti di applicazioni tecniche femminili (4152) . . . . .	23170
VERONESI, BOSSO, PASQUATO: Crisi nell'industria del cemento (4379) . . . . .	23171
ANDREOTTI, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	23153 e <i>passim</i>
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	23167, 23169
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	23154
CORONA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .	23164
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	23152 e <i>passim</i>
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	23153 e <i>passim</i>
NATALI, <i>Ministro della marina mercantile</i> . . . . .	23167
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	23154, 23157
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	23165
SPAGNOLLI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	23153, 23155, 23166
TREMELLONI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	23152

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda riferire sullo scandalo della bonificazione dei territori minati e che, secondo quanto riferiscono i giornali, venivano nuovamente inseminati di ordigni di nascosto, al solo scopo di perpetuare gli appalti previsti da un apposito capitolo di bilancio.

Per sapere quanto è stato effettivamente speso nell'esercizio finanziario 1965 per la opera di sminamento.

Per sapere, infine, se nello scandaloso procedimento è veramente coinvolto un generale della riserva. (4590)

RISPOSTA. — Sui fatti recentemente dibattuti dalla stampa circa abusi che si sarebbero verificati negli appalti di lavori di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e sulle connesse responsabilità, ho immediatamente disposto rigorosi accertamenti, fissando agli inqui-

renti termini brevi per l'adempimento del loro compito, il quale naturalmente si svolge nell'ambito amministrativo e non implica interferenze con il procedimento giudiziario pendente.

Non appena sarò in possesso dei risultati dell'indagine ora in corso, avrò cura di riferire ampiamente sul merito della questione.

*Il Ministro*  
TREMELLONI

ARTOM. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali decisioni intenda prendere in merito alle richieste fatte dalla Università di Siena — facoltà di giurisprudenza — per istituire una facoltà di scienze politiche in funzione del corso per lauree in scienze politiche già esistente presso la facoltà stessa, anche col concorso del Ministero, corso che, per il numero degli studenti che già lo frequentano, sta a garantire una notevole affluenza di studenti alla nuova facoltà nella varietà dei suoi diversi indirizzi.

Chiede inoltre quali decisioni intenda prendere sulla istituzione di una facoltà di scienze economiche già proposta da molti anni dalla Università di Siena stessa a sviluppo e complemento della scuola di perfezionamento in disciplina bancaria, già funzionante da molti anni, con grande successo, e ciò quando già il Monte dei Paschi ha chiesto di stipulare una convenzione per assumersi l'intero onere finanziario della istituenda facoltà, nell'intento di potenziare lo studio senese per il prestigio della città di cui il Monte dei Paschi è parte così grande e per lo scopo di preparare giovani senesi che nel Monte dei Paschi possano trovare domani collocamento con maturata preparazione. (4402)

RISPOSTA. — I problemi concernenti il riordinamento del settore delle scienze politiche sono attualmente all'esame del Ministero al fine di predisporre, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, gli appositi

provvedimenti, nel quadro dei provvedimenti di sviluppo dell'istruzione universitaria.

In particolare si fa presente che, per quanto concerne la distribuzione delle Facoltà di scienze politiche, le opportune soluzioni saranno prospettate sulla base di un piano organico, previa valutazione della situazione dei corsi di laurea attualmente funzionanti presso le Facoltà di giurisprudenza.

In tal quadro il Ministero non mancherà di considerare con ogni attenzione anche la situazione del corso di laurea in scienze politiche dell'Università di Siena.

Per quanto riguarda la seconda richiesta dell'onorevole interrogante s'informa che è all'esame del Parlamento la proposta di legge n. 1726 degli onorevoli Codignola ed altri concernente l'istituzione, presso l'Università di Siena, della Facoltà di scienze economiche e bancarie, articolata nei seguenti corsi: un corso biennale per il conseguimento del diploma superiore di discipline bancarie, un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in scienze economiche e bancarie, un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in scienze economiche.

Il Ministro  
GUI

BERNARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato i dirigenti della televisione italiana a togliere dai programmi di questi giorni la trasmissione dell'originale televisivo « Sacco e Vanzetti » che ricorda la tragica esecuzione dei due noti anarchici italiani avvenuta nella libera terra di America nel lontano 1927. (4502)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che la RAI, interessata in proposito, ha fatto presente che la trasmissione dell'originale televisivo « Sacco e Vanzetti » era stata prevista per il 2° programma nel mese di febbraio 1966; si trattava, però, di una semplice proposta degli uffici della RAI incaricati della redazione degli schemi di trasmissio-

ne; proposta — come tutte le altre relative alle « prebozze » dei programmi — suscettibile di modifiche in sede di discussione da parte dei competenti servizi di produzione e di ripartizione dei programmi stessi e da non considerarsi in alcun modo vincolante per la trasmissione.

La RAI ha inoltre precisato che la decisione di non diffondere l'originale televisivo in questione fu adottata perchè ritenne opportuno procedere ad una realizzazione più accurata dell'originale stesso con attori e impostazioni scenografiche diversi.

Il Ministro  
SPAGNOLLI

CASSESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per assicurare ai sei assegnatari presenti la sollecita consegna degli alloggi costruiti nella città di Olevano sul Tusciano da oltre un anno. (3213)

RISPOSTA. — Gli alloggi costruiti in Olevano sul Tusciano sono stati consegnati in data 1° luglio 1965.

Il Ministro  
MANCINI

CASSESE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per indurre l'Enel a fornire di luce elettrica i contadini delle contrade Doglie, Fonte e Massano di Roccadaspide in provincia di Salerno, dal momento che da tre anni sono stati completati gli impianti per il trasporto nelle zone dell'energia. (4499)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente che il comune di Roccadaspide per fornire di energia elettrica le contrade Doglie, Fonte e Massano provvede a costruire,

con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, un impianto di distribuzione rurale (consistente in 8,5 Km. di linee a media tensione, 25 Km. di linee a bassa tensione e 7 cabine di trasformazione), che peraltro servirà anche per altre località dell'agro.

Il suddetto Comune, ultimati gli impianti negli ultimi mesi del 1965, manifestò l'avviso di cedere in gestione all'Enel gli stessi, al fine di estendere il servizio elettrico nelle località in parola.

L'Enel, acquisita la indispensabile documentazione, ha subito provveduto ad eseguire il necessario sopralluogo per accertare la idoneità tecnica degli impianti, riscontrando varie deficienze di ordine tecnico e costruttivo e invitando, nel contempo, il Comune a provvedere alla adeguata sistemazione degli impianti stessi in modo da poterli mettere in esercizio.

Poichè l'Amministrazione comunale ha fatto presente, nel marzo scorso, di trovarsi nella impossibilità di far eseguire i lavori necessari, l'Enel, fattosi carico delle legittime aspettative dei potenziali utenti, ha deciso di sostituirsi al Comune per rendere agibile l'impianto a sue spese.

Una volta completati i lavori, cosa che si prevede possa avvenire entro il corrente mese di maggio, si procederà ad estendere il servizio elettrico nelle località di cui trattasi.

Il Ministro  
ANDREOTTI

FABRETTI. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) le ragioni che hanno indotto la Direzione della dogana di Ancona a ridurre l'orario di carico e scarico dei cereali nei silos « Ferruzzi » dalle ore 6 alle 22 anzichè per le intere 24 ore giornaliere come effettuato fino ad ora ritardando proporzionalmente le operazioni portuali e provocando il dirottamento delle navi verso altri porti, con gravissimo danno a questo settore; provocando vive proteste delle categorie econo-

micamente interessate e preoccupazioni nelle autorità locali;

b) se ritengano necessario intervenire subito per ripristinare il precedente orario pieno per tali operazioni, come l'interrogante richiede, congiuntamente agli Enti e Autorità anconetane. (4529)

RISPOSTA. — A causa della ben nota carenza numerica del personale in servizio presso gli uffici doganali, anche la Direzione circoscrizionale di Ancona, al pari di tutte le altre dogane della Repubblica, si è trovata in difficoltà ad assecondare le continue richieste di lavoro notturno, essendo poi impossibilitata ad avvicendare gli impiegati utilizzati in dette operazioni e bisognevoli del necessario riposo, per il compimento dei normali servizi d'istituto.

Si fa presente alla signoria vostra onorevole che, comunque, la questione rappresentata nella interrogazione in oggetto è stata completamente risolta con alcuni accorgimenti di carattere pratico che hanno permesso di conciliare gli interessi degli operatori economici locali con quelli dell'Amministrazione.

Il Ministro  
PRETI

GIRAUDO, SIBILLE, CHABOD, POËT, CAGNASSO, ROTTA, BUSSI, MAGLIANO, ARTOM. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati intendano prendere a seguito dei recenti atti di vandalismo che hanno profanato monumenti eretti alla memoria dei Martiri della Resistenza, e, particolarmente, il cippo all'eroe nazionale Duccio Galimberti.

Gli interroganti chiedono anche di conoscere in qual modo il Governo intenda rendere operanti la XII disposizione transitoria della Costituzione e la legge 20 giugno 1952, n. 645. (*Già interr. or. n. 627*) (4179)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da parte degli organi di polizia viene sempre esercitata la più solerte vigilanza per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, nonchè per assicurare il pacifico svolgimento della vita sociale e l'esercizio delle libertà fondamentali.

In particolare, attraverso la predisposizione di adeguate misure di prevenzione e repressione, si è cercato e si cerca per quanto possibile d'impedire, o altrimenti di perseguire nel modo più rigoroso, ogni atto di violenza o manifestazioni politiche configurabili come reati, tra cui le attività neofasciste espressamente vietate dalle leggi 3 dicembre 1947, n. 134 e 20 giugno 1952, n. 645, di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Per quanto concerne l'atto vandalico compiuto a Centallo la notte sul 7 dicembre 1964 si fa presente che gli organi di polizia hanno condotto le più estese e approfondite indagini, procedendo a numerose perquisizioni e fermi, nonchè ad ogni altra operazione di polizia giudiziaria.

Nel corso delle stesse indagini, è stata rinvenuta a Cuneo, nell'abitazione di un esponente del Movimento sociale italiano, una pistola da guerra: il detentore è stato denunciato in stato di arresto alla competente Autorità giudiziaria presso cui è tuttora pendente l'apposito procedimento.

Per ragioni analoghe, a Torino sono state denunciate tre persone, due delle quali sono state condannate dal Pretore, il 12 dicembre 1964, a giorni 20 di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale, e a lire 80.000 di ammenda; la terza è stata condannata il 3 maggio 1965 a lire 30.000 di ammenda.

Altre due persone sono state condannate, in seguito a denuncia, dal Pretore di Alesandria, il 5 marzo ultimo scorso, a lire 30.000 e 20.000 di ammenda.

*Il Sottosegretario di Stato*

CECCHERINI

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia vero che la Divisione Radio-TV del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri abbia ricevuto disposizioni di abolire entro sei mesi tutte le trasmissioni radio per i Paesi dominati dal colonialismo sovietico e ciò in seguito a pressioni del Partito comunista italiano e se sia vero anche che da parte sovietica, in cambio del favore politico ottenuto dal Governo italiano, sarà intensificata la propaganda radiofonica per i lavoratori italiani in Germania e in Belgio. (*Già interr. or. n. 946*) (4666)

RISPOSTA. — Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha incaricato questo Ministero di rispondere all'interrogazione sopra riportata, si precisa anzitutto che non vi è stata alcuna disposizione tendente alla cennata abolizione delle trasmissioni radio per i Paesi dell'Europa orientale.

A partire dal 2 maggio 1965 è stata soltanto disposta — come già fatto per le trasmissioni dirette ad altri continenti — una riduzione; ma essa si riferisce non al numero delle lingue (rimaste assolutamente invariate, e cioè l'albanese, la bulgara, la slovacca, la lituana, la polacca, la romena, la russa, la serbocroata, la slovena, la ucraina e la ungherese), bensì al numero e alla durata giornaliera delle trasmissioni, che sono rispettivamente passate dal numero di 25 a quello di 20; e da 6 ore e 25' a 5 ore e 07' giornaliere.

Tale disposizione tuttavia trova unicamente la sua radice in ragioni puramente economiche: ciò in quanto, già da qualche anno, il costo delle trasmissioni risulta nettamente superiore alla somma prevista dal bilancio.

Nulla ugualmente è stato innovato circa le trasmissioni per i lavoratori in Germania. Infatti due sono le trasmissioni quotidiane: « Italia oggi » dalle 16,45 alle 17,50; « Italia sera » dalle 20,10 alle 20,45.

Inoltre, la Direzione rapporti con l'estero della RAI-TV invia quotidianamente notiziari e materiali alle stazioni radiofoniche tedesche, le quali effettuano trasmissioni in

italiano a onde medie per i nostri lavoratori in Germania.

*Il Ministro*  
**SPAGNOLLI**

**GUANTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda adottare i provvedimenti necessari per eliminare le deficienze in atto presso la Sezione elettrotecnica dell'Istituto tecnico industriale di Matera e per assicurare l'autonomia amministrativa dello stesso Istituto.

Il giorno 10 novembre 1965, gli studenti dell'Istituto tecnico industriale di Matera si sono astenuti dalle lezioni denunciando la grave e preoccupante deficienza di attrezzature e precisamente:

- 1) laboratorio di misure elettriche;
- 2) laboratorio di costruzioni elettromeccaniche;
- 3) laboratorio di impianti elettrici;
- 4) laboratorio di fucina;
- 5) cabina elettrica di alimentazione.

Gli studenti chiedono inoltre che sia assicurata l'autonomia amministrativa all'Istituto tecnico industriale di Matera perchè i loro problemi possano essere seguiti più da vicino.

L'interrogante si augura che le richieste degli studenti tecnici di Matera siano accolte e che il Ministro voglia intervenire presso la Presidenza dell'Istituto perchè nessun provvedimento disciplinare sia adottato nei confronti degli studenti che si sono assentati dalle lezioni, data la giustezza delle loro richieste e lo spirito che li ha animati nel chiedere, come essi affermano in un ordine del giorno inviato ai parlamentari e alle autorità locali, una scuola che li metta in condizioni di affrontare dignitosamente i compiti sociali che li attendono. (3819)

**RISPOSTA.** — Le competenti autorità di Matera hanno trasmesso al Ministero una richiesta diretta ad ottenere la trasformatio-

ne in istituto autonomo dell'attuale sezione di istituto industriale e di elettrotecnica.

Si assicura che tale proposta sarà presa in attento esame nel quadro del piano delle nuove istituzioni da attuarsi per l'anno scolastico 1966-67, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie e subordinatamente all'accertamento delle condizioni necessarie ad un efficace funzionamento della scuola da istituire.

Per sopperire alle deficienze di attrezzature per i laboratori della sezione suddetta, è stata disposta, sui fondi stanziati dalla legge 13 luglio 1965, n. 774, l'assegnazione della somma di lire 20 milioni.

Per quanto riguarda gli alunni che nei giorni 9 e 10 novembre del corrente anno scolastico si sono astenuti dalle lezioni, si precisa che il Preside dell'Istituto ha inflitto agli interessati l'ammonizione dando ne comunicazione alle relative famiglie.

*Il Ministro*  
**GUANTI**

**KUNTZE, CONTE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante le sollecitazioni rivolte alle Intendenze di finanza (vedi nota del Ministro dei lavori pubblici n. 9836, div. XIX) non sono ancora posti in attuazione i regolamenti di condominio degli alloggi INCIS ceduti in proprietà in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, ciò che comporta, col deterioramento degli immobili, gravissimi disagi ai cessionari degli alloggi medesimi.

E per conoscere, in particolare, le ragioni che hanno indotto l'Intendenza di finanza di Foggia a non dare conoscenza ai predetti cessionari della citata nota ministeriale.

Se, in considerazione di quanto sopra esposto, non ritenga di intervenire per disporre la sollecita attuazione dei regolamenti di condominio. (4137)

RISPOSTA. — La Direzione centrale dell'INCIS, con circolare in data 20 aprile 1965, ha diramato alle proprie Rappresentanze provinciali le opportune istruzioni per la costituzione dei singoli condomini negli stabili ceduti a riscatto. Le relative operazioni sono in corso nelle varie Province.

Questo Ministero, da parte sua, ha provveduto ad approvare numerosi regolamenti di condominio relativi a fabbricati dell'INCIS ceduti a riscatto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Per quanto concerne, in particolare, i cessionari di Foggia si informa che l'INCIS in data 18 ottobre 1965 sollecitò la costituzione del condominio e successivamente, stante il comportamento defatigatorio di alcuni di detti cessionari, ha impartito disposizioni alla propria Rappresentanza provinciale perchè venga adita l'Autorità giudiziaria per la convocazione dell'assemblea condominiale.

Il Ministro  
MANCINI

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non giudichi opportuno intervenire affinché l'Enel, in previsione del passaggio all'ENI delle attività chimiche della ex-Larderello, si impegni a garantire il posto di lavoro, negli impianti del bacino di Larderello, a tutte le maestranze che, fino ad ora adibite al settore chimico in via di trasferimento, optino per rimanere alle dipendenze dell'Ente elettrico anzichè per il trasferimento al nuovo ente chimico. (4418)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente che, nelle trattative concernenti il trasferimento all'ENI delle attività chimiche della ex Larderello, la posizione del personale dipendente è stata espressamente considerata e le parti hanno raggiunto un accordo di massima nel senso che l'Enel provvederà al riassorbimento, fra il proprio personale, di tutti i dipendenti dell'Azienda

chimica che non ritenessero di passare alle dipendenze dell'ENI.

Tale personale verrà utilizzato dall'Enel nei propri impianti.

Il Ministro  
ANDREOTTI

MACCARRONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritiene giusto intervenire presso la Direzione generale del demanio per far sospendere l'azione esecutiva nei confronti della Federazione provinciale combattenti e delle cooperative concessionarie delle terre dell'ex-Lago di Bientina in considerazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla cessazione dell'attività agricola nella zona, nonchè dall'opportunità di riesaminare tutto il complesso problema del comprensorio di Bientina e delle terre dell'ex-Lago anche alla luce degli obblighi assunti dallo Stato, con legge, per il completamento della bonifica e la cessione in proprietà della terra alle popolazioni interessate. (4420)

RISPOSTA. — A seguito dei lavori di bonifica effettuati a spese dello Stato nel comprensorio di Bientina, tuttora in corso di esecuzione, sono emersi dal prosciugamento del lago omonimo terreni demaniali della complessiva estensione di oltre Ha 1250, ricadenti in parte nella circoscrizione della provincia di Pisa e in parte in quella di Lucca.

Nonostante le laboriose trattative intercorse ed ogni migliore disposizione dell'Amministrazione finanziaria, non è stato finora possibile addivenire alla stipula dei nuovi atti di concessione, per cui persiste lo stato di abusiva occupazione dei terreni anzidetti e la morosità degli occupanti per ingenti somme.

Per quanto riguarda, in particolare, i terreni ubicati nella provincia di Pisa, si fa presente che la predetta Associazione nella qualità di coordinatrice delle attività demandate alle singole Federazioni provinciali, avanzò, da ultimo con lettera 13 feb-

braio 1964, la proposta di sottoscrivere direttamente il nuovo atto di concessione, impegnandosi a versare subito, oltre al canone normale, 5 milioni in conto arretrati nonchè un milione all'anno fino all'estinzione del debito. Tale proposta venne accolta, per cui in data 22 settembre 1964 il Ministro delle finanze impartì le occorrenti istruzioni all'Intendenza di finanza di Pisa.

Senonchè l'atto all'uopo predisposto, con il quale veniva disciplinata la concessione pluriennale (anni 26 a decorrere dal 1º novembre 1963) e si provvedeva alla definizione dei rapporti per il precedente periodo a transazione dell'annosa vertenza, non è stato sottoscritto dalla parte.

Il credito erariale ammontante alla data del 31 ottobre 1963 a lire 30.785.702 è aumentato di conseguenza, fino all'annata agraria in corso, di lire 4.118.003 all'anno.

In conclusione, poichè attraverso il comportamento tenuto nella vicenda l'Associazione nazionale combattenti non ha certo dimostrato concreto intendimento di pervenire ad una tempestiva e bonaria definizione della vertenza ma piuttosto ha lasciato supporre un preciso interesse a protrarre ulteriormente la situazione a proprio vantaggio, l'Amministrazione demaniale si è vista costretta a ripetere all'Ente anzidetto un perentorio invito affinchè sottoscrivesse l'atto di concessione e corrispondesse nel frattempo le somme concordate.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Intendenza di finanza di Pisa ha dovuto rimettere incarico all'Avvocatura distrettuale di Firenze perchè fosse dato corso nei confronti dell'Associazione all'azione giudiziaria per il risarcimento del danno, promuovendo, nel contempo, l'azione di sfratto in via amministrativa per il rilascio dei terreni.

A tale riguardo è da precisare che è intendimento dell'Amministrazione di assegnare i terreni in parola direttamente in concessione agli agricoltori occupanti, in considerazione che trattasi di ex combattenti, salvo che gli interessati non rinuncino esplicitamente alla concessione.

In considerazione di quanto esposto, non risulta possibile aderire alla richiesta della S.V. onorevole di sospendere le azioni intraprese a tutela degli interessi demaniali, a meno che l'Associazione non effettui i pagamenti nella misura concordata e sottoscriva l'atto di concessione.

Per quanto attiene, poi, al completamento dei lavori di bonifica nel comprensorio di che trattasi ai fini dell'eventuale cessione in proprietà dei terreni agli agricoltori interessati, ogni decisione al riguardo va riferita alla specifica competenza in materia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale infatti, a mente della vigente legislazione, la gestione tecnica della bonificazione delle opere e pertinenze relative è affidata ad ogni effetto.

*Il Ministro*

PRETI

MASCIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga necessario istituire anche nel comune di Bitonto una sezione dell'Istituto tecnico agrario, che attualmente ha sede soltanto nei comuni di Alberobello e di Andria; ciò crea considerevole disagio ai numerosi studenti costretti a raggiungere quotidianamente i suddetti Comuni, assai lontani dal loro luogo di residenza. (4259)

RISPOSTA. — S'informa che per l'anno scolastico 1966-67 non risulta pervenuta al Ministero alcuna proposta, da parte delle competenti Autorità locali, intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione di istituto tecnico agrario di Bitonto.

Qualora precise proposte in tal senso siano formulate, per i successivi anni scolastici, nei modi e nei termini prescritti, non si mancherà di esaminare la possibilità di adottare il richiesto provvedimento nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie e subordinatamente all'accertamento delle condizioni necessarie a un efficace funzionamento della sezione da istituire.

*Il Ministro*

GUI



NENCIONI, BASILE, CREMISINI, CROL-LALANZA, FRANZA, FERRETTI, FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Con riferimento a notizie riportate dal giornale « Il Borghese » in merito all'acquisto, da parte dell'Enel, di uno stabile in Roma, Piazza Verdi, per il prezzo complessivo di lire 9 miliardi, di cui 7 miliardi in obbligazioni e 2 miliardi in numerario, oltre una cifra ingente come premio di accelerazione della costruzione, gli interroganti chiedono di conoscere:

- 1) se il fatto corrisponde a verità;
- 2) a quali criteri di economicità si è ispirato l'Enel;
- 3) per quali ragioni, dovendo costruire lo stabile in Roma, non si è avvalso dei terreni della Società romana di elettricità i cui beni hanno formato oggetto di trasferimento in seguito alla nazionalizzazione;
- 4) perchè, in ogni caso, si è servito di imprese, notoriamente legate al partito comunista italiano;
- 5) data la precaria situazione dell'Enel, denunciata dal suo presidente avvocato Di Cagno, se era indispensabile sperperare circa 10 miliardi per uno stabile che, secondo notizie attendibili, non potrà ospitare che qualche centinaio di dipendenti. (*Già interr. or. n. 919*) (4640)

RISPOSTA. — Nell'esercizio dei suoi compiti organizzativi e delle sue facoltà amministrative il Consiglio dell'Enel ha ritenuto di risolvere così il problema della sistemazione definitiva degli uffici centrali. La delibera è stata regolarmente approvata dal Collegio dei revisori e dal delegato della Corte dei conti. Nessun adempimento compete al Ministero dell'industria, che infatti non venne interpellato.

Il Ministro  
ANDREOTTI

PACE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Perchè voglia far conoscere:

- 1) i nomi degli « amministratori provvisori » — comma terzo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 — incaricati dall'Enel (Ente nazionale per l'energia elettrica) della gestione temporanea — articolo 3 — delle imprese trasferite;
- 2) quanti di essi hanno ad oggi assolto il loro compito, con la cessazione dalle loro funzioni e quali gli emolumenti a ciascun d'essi corrisposti;
- 3) i criteri che l'Enel segue nel conferimento di tali incarichi ai vari prescelti, anche relativamente ai trasferimenti in corso in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 marzo 1965;
- 4) da quali Enti o da quali Autorità le designazioni per codeste nomine eventualmente provengono. (*Già interr. or. n. 793*) (4651)

RISPOSTA. — Gli amministratori provvisori delle imprese trasferite all'Enel vengono prescelti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con criteri obiettivi avuto riguardo alle loro capacità professionali ed all'esperienza acquisita.

Per le minori imprese non viene nominato un Amministratore provvisorio per ciascuna di esse, bensì più imprese vengono affidate ad un unico Amministratore.

Il compenso è forfettario e graduato in relazione all'importanza dell'impresa affidata in amministrazione, alla complessità del lavoro svolto, alla durata dell'incarico, eccetera.

Dall'unito elenco risultano i nominativi, le qualifiche professionali degli Amministratori nominati sino al 28 marzo 1966, nonchè gli emolumenti corrisposti per gli incarichi già cessati.

Il Ministro  
ANDREOTTI

431ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPHICO

13 MAGGIO 1966

ENEL

(Situazione al 28 marzo 1966)

AMMINISTRATORI PROVVISORI			I M P R E S E			
N O M I N A T I V I	ancora in carica n.	cessati dall'in- carico n.	affidate in ammini- strazione provvisoria n.	cessate		rima- nenti
				n.	compenso corrisposto L.	
1) ALBINI prof. Aldo . . . . .	—	1	5	5	1.800.000	—
2) ALDROVANDI rag. Eugenio . .	—	1	1	1	1.500.000	—
3) ALONGI avv. Vincenzo . . . .	1	—	9	1	—	8
4) AMADEI dott. Federico . . . .	1	—	11	—	—	11
5) ANDREON ing. Giorgio . . . .	1	—	2	—	—	2
6) ANDRIOLI avv. Danilo . . . .	1	—	1	—	—	1
7) BAFFONI sig. Mario . . . . .	1	—	1	—	—	1
8) BARRA avv. Francesco . . . .	—	1	7	7	2.100.000	—
9) BARTOLOMEO avv. Luigi . . . .	—	1	1	1	500.000	—
10) BATTISTINI prof. Giulio . . .	—	1	1	1	—	—
11) BELLELLI avv. Giuseppe . . .	—	1	1	1	300.000	—
12) BENINI Rag. Danilo . . . . .	—	1	6	6	1.800.000	—
13) BENNARDO ing. Giuseppe . . .	—	1	2	2	(1) 700.000	—
14) BENVENUTI prof. Feliciano . .	—	1	11	11	40.000.000	—
15) BERBENNI dott. Francesco . .	1	—	9	5 } 2 }	1.500.000	2
16) BERTAGNOLI dott. Luigi . . .	1	—	1	—	—	1
17) BETTINI dott. Carlo . . . . .	—	1	9	9	2.700.000	—
18) BEVILACQUA prof. avv. Claudio	1	—	1	—	—	1
19) BIANCHI prof. Tancredi . . . .	—	1	1	1	1.000.000	—
20) BOFONDI ing. Mario . . . . .	1	—	7	6	(2) 2.600.000	1
21) BOLDRIN avv. Anselmo . . . .	1	—	6	—	—	6
22) BOLOGNA comm. Vincenzo . . .	1	—	2	—	—	2
23) BONAFONI geom. Aldo . . . .	1	—	2	—	—	2
24) BONOMI rag. Virgilio . . . .	—	1	6	6	1.800.000	—
25) BORGHESE ing. Gianguido . .	—	1	2	2	—	—
26) BOSCHETTI ing. Massimino . .	—	1	1	1	8.500.000	—
27) BOTTO cav. Roberto . . . . .	1	—	2	1	—	1
28) BRENTTEL ing. Arturo . . . .	—	1	25	25	16.900.000	—
29) BRUNO avv. Siro . . . . .	1	—	1	—	—	1
30) BUCCA dott. Francesco Paolo . .	1	—	7	5	(3) 2.300.000	2
31) BUFFA ing. Mario . . . . .	—	1	12	12	9.500.000	—
32) BUSTAFFA geom. Venceslao . .	—	1	2	2	700.000	—
33) CAMIA dott. Andrea . . . . .	1	—	15	14	—	1
34) CAMPAGNA ing. Angelo . . . .	1	—	2	—	—	2
35) CAMPI avv. Giorgio . . . . .	—	1	3	3	900.000	—
36) CANFORA avv. Antonio . . . .	—	1	2	2	600.000	—
37) CANGIANO ing. Mario . . . .	1	—	1	—	—	1
38) CARDONA avv. Mario . . . . .	1	—	3	1	—	2
39) CAROPRESO dott. Giovanni . .	1	—	2	—	—	2
40) CARRIERO avv. Salvatore . . .	1	—	3	2	500.000	1
41) CARUCCI dott. Walter . . . .	—	1	6	6	9.000.000	—
42) CESAREO avv. Enrico . . . .	1	—	3	2	—	1
43) CHIMENTI prof. Osvaldo . . .	1	—	1	—	—	1
44) CIRILLO ing. Giuseppe . . . .	—	1	5	5	2.000.000	—
45) CIVITA avv. Emilio . . . . .	—	1	9	9	3.500.000	—
46) COGLIOLO avv. Mario . . . .	1	—	3	—	—	3
47) COLONNELLO avv. Angelo . . .	1	—	2	1	300.000	1
48) COMITE avv. Ermanno . . . .	1	—	3	1	—	2
49) CONCAS avv. Corrado . . . .	1	—	3	2	—	1
50) CONSOLI dott. Elio . . . . .	1	—	1	—	—	1

431<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPHICO

13 MAGGIO 1966

Segue: ENEL

(Situazione al 28 marzo 1966)

AMMINISTRATORI PROVVISORI			I M P R E S E			
N O M I N A T I V I	ancora in carica n.	cessati dall'in- carico n.	affidate in ammini- strazione provvisoria n.	cessate		rima- nenti
				n.	compenso corrisposto L.	
51) CORRADINI dott. Silvio . . . .	—	1	4	4	7.100.000	—
52) CORREALE avv. Paolo . . . .	—	1	1	1	500.000	—
53) CORTINI ing. Publio . . . .	1	—	5	4	1.400.000	1
54) CRISCI avv. Nicola . . . .	—	1	2	2	600.000	—
55) DAL DAN prof. Mario . . . .	—	1	6	6	4.700.000	—
56) DE ANGELIS M. ing. Marino .	1	—	10	8	2.700.000	2
57) D'ELIA dott. Giuseppe . . . .	—	1	5	5	2.200.000	—
58) DE LUCA avv. Amelio . . . .	1	—	2	—	—	2
59) DE LUCA avv. Florindo . . . .	1	—	1	—	—	1
60) DE LUCA ing. Piero . . . .	1	—	4	4	1.200.000	—
61) DE MUNNO avv. Francesco . . .	—	1	1	1	600.000	—
62) DE PILATI avv. Giorgio . . . .	—	1	1	1	—	—
63) DE SIMONE avv. Francesco . .	1	—	4	2	700.000	2
64) DE VITTO avv. Lorenzo . . . .	—	1	6	6	2.200.000	—
65) DI COSTANZO gr. uff. Giuseppe	—	1	1	1	6.000.000	—
66) DI GENIO avv. Antonio . . . .	—	1	3	3	1.200.000	—
67) DI GREGORIO avv. Pasquale . .	1	—	1	—	—	1
68) DINDO avv. Dino . . . .	1	—	1	—	—	1
69) DI RAIMONDO ing. Giovanni . .	—	1	1	1	8.500.000	—
70) DONATI ing. Francesco . . . .	—	1	3	3	17.000.000	—
71) EINAUDI dott. Rodolfo . . . .	1	—	3	—	—	3
72) ERRICO avv. Pietro . . . .	1	—	1	—	—	1
73) FASCIANO dott. Mario . . . .	1	—	14	12 } 1 }	4.300.000	1
74) FELICETTI prof. Mario . . . .	—	1	9	9	6.500.000	—
75) FEOLA prof. Nicola . . . .	—	1	1	1	500.000	—
76) FEROLDI prof. Franco . . . .	—	1	1	1	7.000.000	—
77) FERRARI ing. Camillo . . . .	—	1	1	1	6.000.000	—
78) FERRARI TONIOLO prof. Andrea	—	1	2	2	9.000.000	—
79) FODDIS ing. Giuseppe . . . .	—	1	6	6	10.000.000	—
80) FOSCHI ing. Eugenio . . . .	—	1	4	4	3.900.000	—
81) FROSINI prof. Pietro . . . .	—	1	1	1	6.000.000	—
82) FUMAROLA dott. Beniamino . .	1	—	4	3	—	1
83) GAGLIARDO ing. Gaspare . . .	—	1	9	9	5.000.000	—
84) GALLO ing. Bruno . . . .	—	1	1	1	7.000.000	—
85) GARAVELLI dott. Walter . . . .	—	1	5	5	1.800.000	—
86) GASTALDETTI dott. Giuseppe .	—	1	4	4	5.000.000	—
87) GIACALONE avv. Pietro . . . .	1	—	1	—	—	1
88) GIACOMONI ing. Aldo . . . .	1	—	11	11	4.500.000	—
89) GIANMARCO avv. Serafino . . .	—	1	1	1	6.500.000	—
90) GIORDANA avv. Giuseppe . . .	1	—	3	—	—	3
91) GIOVANNINI avv. Giovanni . .	1	—	12	10	(4) 3.600.000	2
92) GIULIANO dott. Bernardo . .	1	—	1	—	—	1
93) GOTTARDI ing. Nello . . . .	—	1	1	1	3.000.000	—
94) LALLI avv. Emilio . . . .	—	1	3	3	1.000.000	—
95) LANDI dott. Vincenzo . . . .	—	1	4	4	20.000.000	—
96) LEVI ing. Riccardo . . . .	—	1	2	2	12.000.000	—
97) LODI ing. Ferruccio . . . .	1	—	4	1	2.500.000	3
98) LO RE avv. Giuseppe . . . .	1	—	1	—	—	1
99) LORENZATI geom. Giuseppe . .	1	—	3	—	—	3
100) MACEDONIO avv. Nicola . . .	1	—	16	11	—	5

431ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 MAGGIO 1966

Segue: ENEL

(Situazione al 28 marzo 1966)

AMMINISTRATORI PROVVISORI			I M P R E S E			
N O M I N A T I V I	ancora in carica n.	cessati dall'in- carico n.	affidate in ammini- strazione provvisoria n.	c e s s a t e		rima- nenti
				n.	compenso corrisposto L.	
101) MANCINI avv. Luciano . . . .	—	1	2	2	1.000.000	—
102) MANDRIOLI prof. Crisanto . .	—	1	1	1	2.000.000	—
103) MANISCALCO B. avv. Francesco	—	1	3	3	(5) 12.000.000	—
104) MARIANGELONI avv. Mario . .	—	1	5	5	2.000.000	—
105) MARTINENGO avv. Benedetto .	—	1	3	3	1.000.000	—
106) MARTINO avv. Giuseppe . . .	1	—	7	2	—	5
107) MASTURSI avv. Fernando . . .	1	—	1	—	—	1
108) MAZZA avv. Bonaventura . . .	1	—	1	—	—	1
109) MEALLI dott. Remo . . . . .	—	1	4	4	1.500.000	—
110) MESTICHELLI ing. Giovanni . .	1	—	3	1	—	2
111) MOMOLI on. dott. Ottorino . .	1	—	15	10 } 4 }	3.000.000	1
112) MONCELSI ing. Fausto . . . .	1	—	1	—	—	1
113) MONTEDORO ing. Carlo . . . .	1	—	11	7	(6) 5.000.000	4
114) MORI rag. Bruno . . . . .	1	—	2	—	—	2
115) MORINI dott. Armando . . . .	—	1	1	1	3.000.000	—
116) MUNAFO' dott. Giuseppe . . .	—	1	2	2	700.000	—
117) MUSCO dott. Franco . . . . .	1	—	2	—	—	2
118) NAPOLI ing. Paolo . . . . .	—	1	8	8	2.700.000	—
119) NICODANO dott. Giorgio . . .	1	—	2	—	—	2
120) OTTOLENGHI avv. Achille . . .	—	1	13	12	5.200.000	1
121) PAGLIUCA avv. Salvatore . . .	—	1	1	1	400.000	—
122) PALERMO PATERA dott. G.ppe	—	1	1	1	6.000.000	—
123) PALLECCHI prof. Giorgio . . .	1	—	1	—	—	1
124) PALUMBO ing. Vincenzo . . .	1	—	7	3	—	4
125) PANACCIONE ing. Mario . . .	—	1	3	3	6.000.000	—
126) PARIS prof. Armando . . . . .	1	—	1	—	—	1
127) PELLEGRINO ing. Vincenzo . .	—	1	1	1	1.600.000	—
128) PERSICO avv. Giovanni . . . .	—	1	8	8	2.500.000	—
129) PESAVENTO avv. Arturo . . .	—	1	1	1	400.000	—
130) PIERRO ing. Simone . . . . .	—	1	12	12	3.600.000	—
131) PIERUCCI p. i. Guido . . . . .	—	1	19	15 } 4 }	4.500.000	—
132) PINTO avv. Vittorio . . . . .	—	1	9	9	3.000.000	—
133) PISCIONE prof. Piergiovanni .	1	—	1	—	—	1
134) PLASTINA avv. Silvano . . . .	1	—	1	—	—	1
135) PODINI dott. Giancarlo . . . .	—	1	10	10	3.500.000	—
136) PONZIO ing. Rodolfo . . . . .	1	—	13	8	—	5
137) PUPPI geom. Martino . . . . .	1	—	8	2 } 1 }	600.000	5
138) RAMANZINI avv. Leopoldo . . .	—	1	13	13	4.000.000	—
139) RASCHI ing. ROMOLO . . . . .	—	1	8	8	2.500.000	—
140) REBECCHINI prof. Salvatore . .	—	1	2	2	9.000.000	—
141) RENNA prof. Salvatore . . . .	—	1	3	3	2.000.000	—
142) REPETTO geom. Aspromonte . .	1	—	1	—	—	1
143) RINALDI avv. Gaetano . . . .	1	—	1	—	—	1
144) RISSONE ing. Severo . . . . .	—	1	1	1	6.000.000	—
145) RODRIGUEZ ing. Paolo . . . .	—	1	10	10	3.000.000	—
146) RUSSO avv. Gaspare . . . . .	—	1	4	4	1.200.000	—
147) SABBADIN ing. Giordano . . .	1	—	12	10	—	2
148) SALERNI avv. Mario . . . . .	1	—	1	—	—	1

Segue: ENEL

(Situazione al 28 marzo 1966)

AMMINISTRATORI PROVVISORI			I M P R E S E			
N O M I N A T I V I	ancora in carica n.	cessati dall'in- carico n.	affidate in ammini- strazione provvisoria n.	c e s s a t e		rima- nenti
				n.	compenso corrisposto L.	
149) SALVO ing. Andrea . . . . .	—	1	1	1	1.200.000	—
150) SASSI prof. Salvatore . . . . .	1	—	8	7	20.000.000	1
151) SAVORANA avv. Lorenzo . . . . .	—	1	10	10	3.000.000	—
152) SCALZO ing. Luigi . . . . .	1	—	8	6 } 1 }	1.800.000	1
153) SCHIAVO avv. Giuseppe . . . . .	—	1	1	1	3.000.000	—
154) SCLERANDI cav. Antonio . . . . .	—	1	3	3	900.000	—
155) SCOCOZZA avv. Riccardo . . . . .	—	1	1	1	300.000	—
156) SERRATO ing. Virgilio . . . . .	—	1	6	6	2.000.000	—
157) SIGNORILE avv. Tito . . . . .	1	—	2	—	—	2
158) SILVIS avv. Antonio . . . . .	—	1	5	5	2.000.000	—
159) SMURRA dott. Renato . . . . .	1	—	3	2	—	1
160) SPOSARO dott. Gregorio . . . . .	—	1	5	5	1.500.000	—
161) STOPPELLI avv. Vincenzo . . . . .	1	—	1	—	—	1
162) SULLAM avv. Renzo . . . . .	—	1	1	1	6.500.000	—
163) TALONE dott. Gabriele . . . . .	1	—	2	—	—	2
164) TANINI dott. Mario . . . . .	—	1	4	4	13.500.000	—
165) TELARO rag. Antonio . . . . .	1	—	1	—	—	1
166) TENAGLIA avv. Domenico T. . . . .	1	—	1	—	—	1
167) TIBALDI avv. Antonio . . . . .	—	1	4	4	1.300.000	—
168) TRAVAGLINI dott. Carlo . . . . .	1	—	3	2	700.000	1
169) TREVISOI dott. Luigi . . . . .	1	—	1	—	—	1
170) VASTA ing. Mariano . . . . .	1	—	2	—	—	2
171) VELLA dott. Nicola . . . . .	1	—	1	—	—	1
172) VENARUCCI avv. Patrizio . . . . .	1	—	2	1	—	1
173) VIALE ing. Giovanni . . . . .	1	—	2	—	—	2
174) VIGNUZZI ing. Guido . . . . .	—	1	3	3	12.000.000	—
175) VINEIS avv. Manlio . . . . .	—	1	2	2	700.000	—
176) VIVIRITO avv. Gaetano . . . . .	1	—	1	—	—	1
177) ZANETTI avv. Pietro . . . . .	—	1	15	15	9.200.000	—
178) ZOPPIS rag. Italo . . . . .	—	1	2	2	8.000.000	—
TOTALE . . . . .	85	93	754	594	481.200.000	160

(1) Ha rifiutato il compenso e chiede lire 7.500.000.

(2) Comprensivo anche del compenso dovuto per l'Impresa che figura ancora tra le « Imprese rimanenti », ma della quale è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

(3) Comprensivo anche del compenso dovuto per le Imprese che figurano ancora tra le « Imprese rimanenti », ma delle quali è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

(4) Comprensivo anche del compenso dovuto per le Imprese che figurano ancora tra le « Imprese rimanenti », ma delle quali è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

(5) Ha rifiutato il compenso e chiede lire 145 milioni.

(6) Comprensivo anche del compenso dovuto per una delle quattro Imprese che figurano ancora tra le « Imprese rimanenti », ma della quale è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

N. B. — Sono stati inoltre corrisposti i seguenti compensi agli aventi diritto dei sottoelencati Amministratori provvisori deceduti prima della conclusione della gestione provvisoria delle Imprese ad essi affidate:

D'Aiuto dott. Federico . . . . . L. 1.000.000

Marchiando dott. Michele . . . . . » 1.800.000

PERRINO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che in alcune regioni d'Italia e, particolarmente in Puglia e nell'Abruzzo, sussiste la nobile tradizione delle bande musicali ad alto livello, così dette « di giro » perchè svolgono *tournées* in tutta Italia ed anche all'estero;

premessi che dette bande — oggi in totale una trentina, molte delle quali hanno raggiunto fama nazionale ed internazionale — contribuiscono validamente all'educazione musicale delle masse popolari, affinandone il carattere ed il costume e soddisfacendone le esigenze artistiche musicali, soprattutto là dove è negata la possibilità di assistere a spettacoli lirici teatrali per mancanza di teatri,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno di estendere alle dette bande musicali le sovvenzioni che il Ministero eroga annualmente a favore degli spettacoli lirici teatrali, almeno limitatamente a quei concerti bandistici di chiara fama, la cui attività artistica ha carattere continuativo e si estrinseca su piano nazionale. (4591)

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni non consentono di poter estendere alle bande musicali le sovvenzioni che vengono annualmente erogate a favore di spettacoli lirici teatrali. I fondi disponibili per tali attività sono pertanto destinati esclusivamente al sovvenzionamento dei suddetti spettacoli.

Per altro, questo Ministero, nell'intento di venire per quanto possibile incontro alle esigenze dei complessi bandistici, concede annualmente un congruo contributo al Centro italiano per la diffusione della cultura musicale — via Marianna Dionigi, 43, Roma — che, come è noto, ha tra l'altro lo scopo di assistere, con la concessione di adeguati premi in denaro, quei complessi bandistici particolarmente bisognosi e meritevoli di aiuto.

Il Ministro  
CORONA

PICARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia diffusasi a Caltanissetta che

l'ANAS, contrariamente ai precisi impegni assunti a suo tempo, abbia deciso di accantonare il progetto di ammodernare la provinciale Caltanissetta-Due Fontane-San Cataldo, che avrebbe dovuto inserirsi nella statale 122, la cui realizzazione è attesa in vano da alcuni anni.

Nel caso che detta notizia risponda a verità, l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali l'ANAS, dopo aver richiesto ed ottenuto dall'Amministrazione provinciale di Caltanissetta l'assegnazione della strada in questione, abbia lasciato trascorrere tre anni senza neppure completare i lavori di progettazione per poi decidere di mutare avviso, con grave pregiudizio dei legittimi interessi pubblici e privati della zona.

Si chiede se il Ministro non ritenga, dati i precedenti accennati e soprattutto in considerazione dei notevoli vantaggi economico-sociali che ne deriverebbero, di dover disporre per la statizzazione della strada in parola e per la più sollecita relativa sistemazione. (3852)

RISPOSTA. — Si assicura che in sede di realizzazione dei programmi di sistemazione della viabilità in Sicilia non si mancherà di attuare la variante alla strada statale n. 122 « Agrigentina » tra Caltanissetta e San Cataldo.

Il Ministro  
MANCINI

PINNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare presso il Commissariato della gioventù italiana quei criteri di corretta e prudente amministrazione che dovrebbero essere rispettati nella gestione del patrimonio affidatogli.

A dimostrare l'opposto della correttezza e della prudenza basterebbe un solo indicativo esempio.

Un paio di anni orsono venne deciso di trasformare in complesso ricettivo, con funzioni e destinazioni non bene definite, un ex

collegio della GIL sito nella zona di Montesacro in Roma, utilizzando anche un cospicuo contributo concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo. In luogo di procedere ad un razionale impiego delle disponibilità, sì da garantire alla realizzazione dell'iniziativa una prudente gradualità, si provvede, con una fretta che non si può non definire ambigua, ad acquistare impianti e mobili per molte decine di milioni, prima ancora di sapere dove e come sarebbe stato possibile sistemarli, con il risultato che mentre i lavori di trasformazione dell'immobile in questione sono sospesi da molto tempo per mancanza di mezzi, tutte le costose attrezzature tanto intempestivamente acquistate giacciono da anni a marcire in mal custoditi magazzini.

L'interrogante chiede al Presidente del Consiglio se non ritenga opportuno e doveroso adottare provvedimenti finalmente appropriati per normalizzare la situazione dell'ex GIL da troppo tempo abbandonata a spericolate gestioni commissariali. (4390)

RISPOSTA. — Il compendio sito in Viale Adriatico — Monte Sacro — Roma, già sede del Collegio per istitutrici dell'ex GIL e, poi, occupato dall'Opera don Guanella fino al 10 ottobre 1961, subì danni tali da poter essere utilizzato solo dopo l'effettuazione di notevoli lavori di ripristino e restauro. Tali lavori furono appaltati nello stesso anno 1961, ma il fallimento dell'impresa Montiroli, dichiarato con sentenza del 15 maggio 1964, ha imposto una necessaria stasi nell'opera di sistemazione.

La prosecuzione dei lavori avverrà non appena saranno sistemate, al più presto, le pendenze derivanti dal suddetto fallimento.

Da quanto sopra si rileva che la sospensione dei lavori per la rimessa in efficienza dell'immobile è dovuta ad un evento non prevedibile al loro inizio, e non ad inosservanza di criteri di corretta e prudente amministrazione da parte dell'attuale gestione dell'ente Gioventù italiana.

*Il Sottosegretario di Stato*

SALIZZONI

RODA, SCHIAVETTI, MILILLO, PICCHIOTTI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere quale politica intendano perseguire nel settore della coltivazione della bietola e della successiva lavorazione industriale, nonché della conseguente attività commerciale, e ciò allo scopo di:

1) raggiungere un traguardo di consumo *pro capite* che sia consono ad un tenore di benessere di livello europeo;

2) eliminare i sovraprofiti dei monopoli zuccherieri;

3) garantire a tutti gli altri fattori della produzione (dagli agricoltori ai dipendenti) una equa remunerazione;

4) stabilire un giusto prezzo al consumo in quella indispensabile armonizzazione di tutte le attività interessate al settore zuccheriero, e ciò nell'ambito degli interessi della collettività nazionale e degli impegni comunitari. (*Già interp. n. 219*) (4214)

RISPOSTA. — Si risponde anche per i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.

Si premette che il settore in questione, in relazione alle decisioni adottate in applicazione del trattato di Roma, deve formare oggetto — come noto — d'apposita regolamentazione per la graduale attuazione di una disciplina comune dei mercati.

Ciò premesso è da ricordare che da parte degli organi di Governo è stata sempre svolta una particolare azione per l'incremento della coltivazione bieticola, sia per i vantaggi derivanti all'agricoltura sia per porre a disposizione degli zuccherifici i quantitativi di materia prima necessari al più economico sfruttamento degli impianti che attualmente svolgono la loro attività per un periodo medio di appena 50 giorni l'anno.

A tal fine il prezzo delle barbabietole ha avuto dalla campagna 1963 i seguenti aumenti per chilo di zucchero:

provvedimento CIP n. 1034 del 7 agosto 1963: aumento di lire 11,96 (da lire 73,75 a lire 85,71);

provvedimento CIP n. 1054 del 17 gennaio 1964: aumento di lire 10,99 (da lire 85,71 a lire 96,70);

provvedimento CIP n. 1118 del 6 agosto 1965: aumento di lire 3,50 (da lire 96,70 a lire 100,20).

In complesso, quindi, negli anni suddetti il prezzo delle barbabietole è aumentato di lire 26,49 per kg. di zucchero, oltre all'aumento di lire 3,50 sui compensi per spese di trasporto da corrispondersi ai bieticoltori per il conferimento del prodotto, disposto con provvedimento CIP n. 1056 del 6 febbraio 1964.

Durante il periodo in parola lo zucchero, a sua volta, ha subito i seguenti aumenti per chilo:

provvedimento CIP n. 1035 del 7 agosto 1963: lire 16 (da lire 119,50 a lire 135,50);

provvedimento CIP n. 1085 del 7 settembre 1964: lire 22,50 (da lire 135,50 a lire 158);

provvedimento CIP n. 119 del 6 agosto 1965: lire 13,50 (da lire 158 a lire 171,50).

I predetti aumenti sono stati conseguenti sia agli aumenti a favore del settore bieticolo, sia agli accertati maggiori costi di trasformazione industriale.

Tali aumenti hanno influito sul prezzo al dettaglio soltanto in misura lieve, essendo stati quasi interamente assorbiti dalla riduzione dell'imposta di fabbricazione, che da lire 68 il kg. del settembre 1960 è scesa a lire 48 il kg. nel settembre 1963 ed a lire 33 il kg. nel settembre 1964.

Per quanto concerne gli aiuti agli agricoltori occorre anche ricordare che con la legge 23 maggio 1964, n. 404, è stata autorizzata, tra l'altro, la spesa di circa 7 miliardi di lire per contributi rivolti allo sviluppo della meccanizzazione della coltura e alla lotta antiparassitaria.

In conseguenza delle suddette misure adottate per l'incentivazione delle colture, queste sono passate dai 229.642 ettari del 1963 ai 231.044 del 1964 e ai 282.100 del 1965. In corrispondenza la produzione di bietole ha avuto il seguente andamento in quintali lordi, che denota un chiaro e progressivo

incremento: 78.821.000 nel 1963; 79.666.000 nel 1964 e 90.000.500 nel 1965.

Si prevede che tale favorevole andamento trovi conferma anche nel corrente anno in quanto, secondo informazioni assunte, la superficie coltivata a bietole sarebbe di circa 300.000 ettari (contro i 282.100 del 1965).

Circa il consumo di zucchero *pro capite*, si deve notare che esso ha avuto un livello di incremento soddisfacente, se si considera il balzo effettuato in pochi anni — da circa Kg. 18 del 1960 agli attuali Kg. 26 circa — ed il fatto che il paragone con altri Paesi deve essere effettuato in maniera globale tenendo anche conto del consumo della frutta.

Si precisa, infine, che i compensi riconosciuti dal CIP ai trasformatori industriali della bietola da zucchero sono stati sempre il frutto di accurate indagini dei costi di trasformazione: è da escludere, pertanto, che possano sussistere i sovraprofiti di monopoli zuccherieri ai quali accennano le On. SS. LL.

Il Ministro  
ANDREOTTI

ROMANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali l'impianto di amplificazione televisiva installato per una migliore ricezione dei programmi nella zona di Cava de' Tirreni e da tempo completato non venga attivato con sollecitudine e per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare a tutela del legittimo interesse delle popolazioni della zona ad ottenere una ricezione soddisfacente delle trasmissioni di entrambi i programmi televisivi. (4531)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che la RAI, interessata in proposito, ha comunicato che l'impianto di Cava de' Tirreni è attualmente sottoposto alla verifica sia dei segnali presenti nell'area di servizio, sia delle interferenze che potrebbero essere arrecate agli altri impianti isocanali della rete.



La RAI, inoltre, nel precisare che, a causa della laboriosità delle operazioni tecniche necessarie, non è in grado di anticipare previsioni circa l'epoca in cui il ripetitore in parola potrà essere attivato, ha assicurato che farà il possibile per la più sollecita soluzione del problema.

*Il Ministro*  
SPAGNOLLI

SPASARI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi malumori e delle giuste proteste delle popolazioni calabresi per la notizia, pubblicata sui giornali, circa l'istituzione di un servizio di navi-traghetto Salerno-Messina per il trasporto di automezzi e quindi anche di turisti verso la Sicilia, servizio che, se attuato, costituirebbe un autentico atto d'ingiustizia perchè recherebbe enorme danno specialmente alla Calabria, la quale non potrebbe tollerare di vedersi tagliata fuori dal transito di importanti correnti di viaggiatori e dal sempre crescente movimento turistico; mentre verrebbe altresì colpita la politica autostradale che si sta attuando anche nel Sud attraverso la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. (*Già interr. or. n. 231*) (4161)

RISPOSTA. — Rispondendo per conto dei Ministri interrogati, informo l'onorevole interrogante che allo stato non esiste alcuna richiesta per istituire un servizio di navi traghetto tra Salerno e Messina.

Le notizie in tal senso che tempo addietro furono pubblicate dai giornali hanno tratto probabilmente origine da una domanda della Società « Navi Traghetto » intesa ad ottenere una idonea zona per l'approdo sia nel porto di Messina che in quello di Salerno. Tale domanda però non è stata accolta, e la pratica fin dal febbraio 1964 non ha avuto più seguito.

*Il Ministro*  
NATALI

SPIGAROLI, BALDINI, VENTURI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere come intendano dare esito concreto alle assicurazioni ripetutamente fatte da rappresentanti del Governo circa la realizzazione di una rivalutazione integrale, ormai indifferibile, dei trattamenti pensionistici riservati ai mutilati ed agli invalidi di guerra, divenuti del tutto insufficienti a causa del sensibile aumento del costo della vita.

Per sapere inoltre se è a conoscenza della decisione presa dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di effettuare una manifestazione di protesta nel corrente mese di maggio 1965 qualora non venga ottenuta la promessa rivalutazione delle pensioni. (3225)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero della difesa.

Le pensioni di guerra, sia dirette che indirette, sono state di recente rivalutate, rispettivamente, con le leggi 9 novembre 1961, n. 1240 e 25 gennaio 1962, n. 12, le quali hanno comportato nuove spese per il bilancio statale di circa 60 miliardi annui.

Nonostante l'attuale difficile situazione, il problema relativo alle pensioni di guerra è ben presente all'attenzione del Governo il quale ha predisposto apposito provvedimento, concretatosi nella legge 25 novembre 1964, n. 1266, riguardante la concessione di miglioramenti in favore degli invalidi maggiormente meritevoli di considerazione ovvero che necessitano di una migliore assistenza, con ulteriore onere di circa 15 miliardi all'anno.

In relazione a quanto sopra, e tenuto conto che la spesa per le pensioni di guerra si aggirerà, nel corrente esercizio, intorno al rilevante importo di 265 miliardi, è agevole constatare come il bilancio statale — peraltro impegnato nella politica anticongiunturale seguita dal Governo — già sostiene oneri ingenti in favore della benemerita categoria dei mutilati e degli invalidi di guerra e dei familiari dei Caduti.

Si ha, comunque, l'intenzione, non appena il miglioramento delle condizioni di bilancio lo consentirà, di procedere con gra-

dualità al soddisfacimento delle esigenze più urgenti.

*Il Sottosegretario di Stato*

BRACCESI

TERRACINI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* — In relazione all'urgente e non contestata esigenza delle popolazioni dei comuni di San Miniato e di Empoli, delle quali più volte si sono fatti interpreti anche nei confronti dell'Amministrazione pubblica le rispettive rappresentanze comunali, a proposito della costruzione di un ponte sul fiume Elsa che ne agevoli i permanenti rapporti di vita e di lavoro, esigenza resasi più preminente a seguito dell'istruzione della vecchia passerella pedonale in ferro già costituente il loro collegamento periglioso e insufficiente;

considerando che del ponte stesso dovrà avvalersi, come espressamente riconosciuto, anche il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la collocazione del cavo coassiale destinato alle comunicazioni telefoniche e televisive, talchè fin da ora vi ha prenotato lo spazio necessario alla costruzione di un cunicolo;

l'interrogante, sollecitando l'esame e la risoluzione più rapida della questione, chiede di conoscere quali siano in proposito le intenzioni degli uffici ministeriali e dei titolari dei Dicasteri interrogati, sia in ordine alla loro partecipazione al finanziamento dell'opera sia per l'espletamento delle relative pratiche di carattere tecnico-burocratico. (4019)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In data 2 agosto 1965 la Prefettura di Pisa trasmise all'Ufficio del genio civile per esame e parere la deliberazione n. 308 in data 20 luglio 1965 del comune di S. Miniato, con la quale si proponeva la costruzione di un ponte sul fiume Elsa in località « Isola » in sostituzione di una preesistente passerella pedonale, avvalendosi del con-

tributo erariale previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Nella stessa deliberazione, mentre appariva l'intenzione di eseguire i lavori prima di ottenere il contributo accennato, si dicevano interessate alla realizzazione dell'opera anche le Amministrazioni provinciali di Pisa e Firenze, l'Amministrazione comunale di Empoli, nonchè l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

L'Ufficio del genio civile di Pisa, senza entrare nel merito della progettazione, restituì il tutto alla locale Prefettura, significando che la realizzazione dell'opera doveva essere subordinata alla concessione del contributo da parte dello Stato e che sembrava anche opportuno che si costituissero in apposito consorzio le Amministrazioni interessate.

In data 4 dicembre 1965 la Prefettura di Pisa ha restituito al Genio civile il progetto in argomento, significando che il comune di S. Miniato intende eseguire i lavori senza il contributo dello Stato, avendo, allo scopo, ottenuto l'adesione delle Amministrazioni innanzi indicate per il concorso nella spesa.

Per quei che riguarda l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si deve far presente che, nel luglio 1965, in occasione di un colloquio con i tecnici della stessa Amministrazione, alcuni funzionari del Comune rinnovavano la richiesta del versamento da parte dell'Amministrazione del contributo di lire 8 milioni. In quella occasione veniva prospettata ai predetti funzionari comunali l'opportunità di prevedere nel progetto del ponte la costruzione di un cunicolo ispezionabile al di sotto del marciapiede; relativamente alla richiesta contribuzione, veniva fatto presente che l'Amministrazione delle poste avrebbe potuto rimborsare le sole maggiori spese conseguenti alla necessità di realizzare l'anzidetto cunicolo.

Con gli stessi rappresentanti comunali veniva pertanto concordato che l'Amministrazione delle poste avrebbe rivolto ufficialmente al comune di S. Miniato la richiesta di prevedere, in sede di progettazione del previsto nuovo ponte, l'esecuzione

dell'anzidetto manufatto; il Comune stesso avrebbe dovuto far successivamente conoscere il relativo onere da porre a carico dell'Amministrazione.

Tale richiesta veniva avanzata con nota del Ministero delle poste n. VIII/7/3659, del 5 agosto 1965, la quale, peraltro, è rimasta senza alcun riscontro.

Successivamente il comune di S. Miniato inviava un ordine del giorno, votato da un Comitato cittadino, con il quale veniva rinnovata la richiesta al Ministero delle poste di un contributo per la costruzione del ponte, avvalorando tale richiesta con valutazioni di carattere sociale.

Il Ministero delle poste ritiene assolutamente indispensabile che il comune di S. Miniato faccia conoscere quale sarà l'onere che dovrà far carico allo stesso Ministero per la realizzazione del cunicolo sul costruendo ponte e ciò al fine di poter valutare, sotto il profilo tecnico-economico, se convenga adottare la soluzione di sistemare il cavo sul costruendo ponte ovvero sia opportuno ricorrere ad altra adeguata sistemazione.

Intanto l'Ufficio del genio civile di Pisa ha sottoposto, sotto il profilo idraulico, il progetto all'Ufficio del Genio civile di Firenze che lo ha già posto all'esame. Ma per esprimere il parere è necessario che siano prodotte integrazioni degli atti progettuali mediante una rappresentazione del profilo dell'alveo del fiume Elsa, sviluppato in asse al manufatto fino a comprendere i rilevati arginali. In tal senso il Genio civile di Firenze ha avanzato richiesta al comune di S. Miniato con nota n. 27402 in data 29 gennaio 1966.

Non appena possibile, pertanto, superato l'iter tecnico-amministrativo si darà corso all'approvazione del progetto.

*Il Ministro*  
MANCINI

TOMASSINI, SCHIAVETTI, LUSSU, MILLO e PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda prendere in esame la condizione in cui ven-

gono a trovarsi i cittadini italiani che in questi ultimi anni sono stati costretti a rimpatriare dalla Tunisia e dall'Egitto, i quali, essendo decorsi i termini stabiliti dall'articolo 52 della legge n. 968 del 27 dicembre 1963, non possono essere ammessi al beneficio previsto dalla legge medesima.

A parere degli interroganti si renderebbe necessario, per evitare una ingiusta esclusione di essi dal beneficio, riaprire i termini per la presentazione delle domande.

Il problema potrebbe essere risolto, ad avviso degli interroganti, sollecitando l'esame del disegno di legge d'iniziativa parlamentare n. 547 comunicato alla Presidenza del Senato fin dal 24 aprile 1964 che prevede la possibilità per i profughi dalla Tunisia e dall'Egitto di presentare entro sei mesi la domanda di concessione di risarcimento dei danni di guerra. (3860)

**RISPOSTA.** — Si risponde per delega del Ministero dell'interno.

Il risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero è regolato dall'articolo 52 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, il quale prevede che le norme contenute nella legge stessa sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni all'estero, purchè il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge (16 gennaio 1954), risulti domiciliato o residente in Italia o l'ente abbia in Italia la propria sede.

Il termine ultimo fissato per la presentazione delle denunce è quello stabilito dall'articolo 7 della stessa legge n. 968, e cioè il 15 aprile 1954.

La condizione della residenza o del domicilio in Italia del danneggiato alla data del 16 gennaio 1954, cui la legge subordina la concessione delle provvidenze per danni di guerra all'estero, risponde alla finalità di assicurare il reimpiego delle somme erogate nell'ambito dell'economia nazionale.

Premesso quanto sopra, è da considerare che i cittadini italiani residenti all'estero -- che hanno avuto una adeguata assistenza da parte dei nostri consolati e nei con-

fronti dei quali non sono mai stati rilevati motivi di impedimento o di difficoltà per formulare le richieste — hanno avuto larga possibilità di presentare le proprie istanze di risarcimento bellico entro i termini previsti dalla legge n. 968 (e la grande maggioranza lo ha fatto, tanto che risultano affluite varie decine di migliaia di domande) per cui non sembra che possa essere assecondata la proposta di riaprire i termini stessi.

In particolare, per quanto attiene ai profughi dalla Tunisia e dall'Egitto, è pure da tener presente che gli eventi che hanno costretto i cittadini italiani a rientrare in Italia sono avvenuti in epoca successiva a quella in cui gli interessati avrebbero dovuto presentare le denunce e che un'eventuale riapertura dei termini nei riguardi degli interessati verrebbe a determinare nei loro confronti una situazione di privilegio, rispetto ad altre categorie che potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni.

*Il Sottosegretario di Stato*  
BRACCESI

TRIMARCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover chiarire che le disposizioni delle ordinanze ministeriali per gli incarichi e le supplenze nelle Scuole medie per il 1965-66, concernenti in particolare la formazione delle graduatorie (compresa la speciale graduatoria prevista dall'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965) e la nomina delle insegnanti non di ruolo di applicazioni tecniche femminili nella Scuola media, debbono essere interpretate ed applicate soltanto nel senso che unici titoli validi per la inclusione in dette graduatorie di applicazioni tecniche femminili siano quelli tassativamente previsti dall'articolo 3, punto 5, dell'ordinanza ministeriale 26 ottobre 1965;

se sia a conoscenza o se sia vero che presso alcuni Provveditorati agli studi le suddette disposizioni sono state applicate diversamente, con l'inclusione nelle graduatorie di applicazioni tecniche femminili

di aspiranti o incaricate prive dei sopra menzionati prescritti titoli;

se non creda di dover impartire urgentemente disposizioni affinché i Provveditorati agli studi applichino uniformemente le disposizioni delle ordinanze ministeriali stabilendo che nelle graduatorie di applicazioni tecniche femminili possono essere incluse soltanto coloro che sono in possesso dei titoli previsti dal citato articolo 3, punto 5, dell'ordinanza ministeriale 26 ottobre 1965. (4152)

RISPOSTA. — Si precisa che, per l'inclusione nella graduatoria degli abilitati aspiranti all'insegnamento di applicazioni tecniche femminili per l'anno scolastico 1965-1966, sono validi soltanto i titoli indicati nell'articolo 4, punto 5, dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965, integrato dall'articolo 3, punto 5, dell'ordinanza ministeriale 26 ottobre 1965 e cioè: diploma di abilitazione valido per la contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale e per l'economia domestica, igiene ed esercitazioni nelle scuole professionali femminili e nelle scuole di magistero professionale per la donna.

Nella stessa graduatoria, dopo l'ultimo aspirante, sono inclusi coloro che siano in possesso di idoneità a posti di istruttrice pratica o di insegnante tecnico-pratica nelle scuole di avviamento professionale conseguita in concorsi per esami o che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno 60/100 con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Per quanto riguarda l'inclusione nella graduatoria dei non abilitati, ai sensi del 7° comma dell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965, sono validi i titoli di cui alla classe LIII della tabella c) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e cioè: diploma di scuola di magistero professionale per la donna; diploma rilasciato dai corsi di magistero di cui all'articolo 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; altro diploma rilasciato da scuole mantenute da enti morali e riconosciute equipollenti su

parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ciò premesso, si fa presente che non risulta al Ministero che i Provveditori agli studi non si siano attenuti alle disposizioni sopra richiamate.

*Il Ministro*  
GUI

VERONESI, BOSSO, PASQUATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali misure intendono adottare per fronteggiare la crisi dell'industria del cemento, il cui incremento produttivo degli anni antecedenti il 1961 è andato progressivamente diminuendo fino al 1964 per passare poi a valori negativi nel 1965 ed all'attuale tendenza peggiorativa, in considerazione:

che un indice assai rappresentativo dell'attuale recessione è dato dal grado di utilizzo degli impianti, che nel quadriennio 1961-64 è stato mediamente del 90 per cento, mentre nel 1965 ha subito una notevole caduta; in tale anno, infatti, è sceso mediamente al disotto del 70 per cento e attualmente, pur considerando la fase stagionale, è di poco superiore al 50 per cento; in alcune zone del settentrione, cioè in quelle province a più alta industrializzazione e presenza operaia, esso non ha mai superato il 60 per cento nel 1965 ed è oggi al disotto della metà;

che secondo indagini di settore al 15 gennaio 1966 risulterebbe che su 276 forni per la produzione del cemento installati, 145 erano fermi e soltanto 122 totalmente o parzialmente attivi;

che l'industria del cemento ha costi fissi assai elevati per cui lo sfruttamento della potenzialità installata deve raggiungere normalmente valori alti altrimenti aumenterebbero in modo insostenibile i costi di produzione e sarebbe compromessa l'efficienza degli impianti e l'occupazione delle maestranze. (4379)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Le difficoltà che attualmente incontrano le aziende operanti nel settore cementiero derivano, come è noto, dalla stasi che ha caratterizzato l'attività edilizia, in dipendenza della quale il consumo nazionale di cemento è diminuito dai 22,9 milioni di tonnellate nel 1964 ai 20,2 milioni di tonnellate circa nel 1965, riportandosi praticamente sul livello del 1962. Essendo, contemporaneamente, aumentata la capacità produttiva nazionale tra il 1962 e il 1965 da 22,5 a 29-29,5 milioni di tonnellate, l'utilizzazione degli impianti si è ridotta dal 90 per cento a meno del 70 per cento.

La ripresa dell'attività edilizia è stata uno dei problemi che il Governo ha cercato di risolvere con i noti provvedimenti di incentivazione, i cui effetti, però, non si sono ancora fatti sentire in misura apprezzabile.

Al fine sempre di venire incontro alle riconosciute necessità del settore in esame, questo Ministero ha nel frattempo provveduto a costituire un apposito Gruppo di lavoro formato da tecnici ed esperti della materia, il quale ha già dato inizio all'esame del problema ed allo studio dei mezzi idonei per incrementare il consumo del cemento.

*Il Ministro*  
ANDREOTTI